

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 19 aprile 1997

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

R E G I O N I

S O M M A R I O

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 28 novembre 1996, n. 116.

Istituzione della Riserva Naturale Guidata «Monte Genzana e Alto Gizio» Pag. 5

LEGGE REGIONALE 28 novembre 1996, n. 117.

Istituzione di un fondo regionale per la realizzazione di interventi di prevenzione e di bonifica delle aree inquinate .. Pag. 6

LEGGE REGIONALE 28 novembre 1996, n. 118.

Interventi straordinari a favore delle cooperative di garanzia dei commercianti per il consolidamento del patrimonio sociale in conto interessi per prestiti e per l'incremento del fondo di garanzia della FIRA Pag. 7

LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1996, n. 119.

Modifiche all'art. 7 della L.R. 6 novembre 1981, n. 49 (Commercio) Pag. 8

LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1996, n. 120.

Comitato regionale degli esperti L.R. 23 maggio 1995, n. 60 e successive modifiche ed integrazioni - Indennità Pag. 9

* LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1996, n. 121.

Contributo all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise «G. Caporale» di Teramo Pag. 9

LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1996, n. 122.

Disposizioni urgenti per fronteggiare la situazione di emergenza dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani nei Comuni facenti parte del Consorzio Comprensoriale dell'area pescarese.
Pag. 10

LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1996, n. 123.

Intervento regionale per un progetto finalizzato all'occupazione Pag. 10

LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1996, n. 124.

Modifiche ed integrazioni alla L.R. n. 52/84 concernente finanziamento per l'edilizia scolastica minore Pag. 11

LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1996, n. 125.

Rifinanziamento per l'anno 1996 della L.R. 22/1995 (Intervento della Regione a favore del Centro di Educazione Ambientale «P. Barrasso» di Sulmona) Pag. 11

LEGGE REGIONALE 9 dicembre 1996, n. 126.

Interventi a sostegno dello sport non professionistico abruzzese ai massimi livelli e delle più prestigiose manifestazioni sportive Pag. 12

LEGGE REGIONALE 9 dicembre 1996, n. 127.

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 66/91, recante: Norme in materia di servizio ispettivo sulle USL ed avente per oggetto: Modifiche ed integrazioni alla L.R. 14 maggio 1983, n. 25, recante: Discipline del servizio ispettivo e del collegio dei revisori delle USL Pag. 14

LEGGE REGIONALE 10 dicembre 1996, n. 128.

Contributi, per l'anno 1996, ai Comitati Provinciali dell'Associazione Nazionale Famiglie dei caduti e dispersi in guerra e dell'Associazione Nazionale vittime civili di guerra ... Pag. 15

LEGGE REGIONALE 10 dicembre 1996, n. 129.

Contributi straordinario per la manifestazione artistico culturale relativa alla mostra storico-iconografica presso il Teatro Marrucino Pag. 16

LEGGE REGIONALE 10 dicembre 1996, n. 130.

Intervento a favore del Museo Ittico di Pescara ... Pag. 16

LEGGE REGIONALE 10 dicembre 1996, n. 131.

Rifinanziamento della L.R. 94/95 concernente: Premio Internazionale Ignazio Silone Pag. 17

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
15 novembre 1996, n. 0413/Pres.

Approvazione modifiche al «Regolamento dell'uniforme e dell'equipaggiamento previsto dall'articolo 56 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 per marescialli e guardie del Corpo forestale regionale» Pag. 17

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
26 novembre 1996, n. 0429/Pres.

Regolamento concernente le modalità per la determinazione della spesa ammissibile e quelle attinenti alla documentazione da allegare per il finanziamento della formazione degli strumenti urbanistici ai sensi della legge regionale 20 novembre 1989, n. 28, modificata dall'articolo 1 della legge regionale 14 luglio 1992, n. 19. Approvazione Pag. 18

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE**Provincia di Trento**

LEGGE PROVINCIALE 9 settembre 1996, n. 8.

Disposizioni concernenti l'autorizzazione e la variazione di spese previste da leggi provinciali e altre disposizioni finanziarie assunte per la formazione dell'assestamento del bilancio annuale 1996 e pluriennale 1996-1998 della Provincia autonoma di Trento

Pag. 20

LEGGE PROVINCIALE 9 settembre 1996, n. 9.

Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 1996 e bilancio pluriennale 1996-1998 Pag. 20

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 1º agosto 1996, n. 11-40/Leg.

Modifica del regolamento di attuazione dell'art. 20 della legge provinciale 3 gennaio 1983, n. 2, come sostituito dall'art. 14 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 10 e modificato dall'art. 62 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, concernente la realizzazione o l'acquisto di opere d'arte negli edifici pubblici Pag. 20

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 20 settembre 1996, n. 13-42/Leg.

Integrazione al Regolamento di esecuzione della legge provinciale 22 dicembre 1983, n. 46, approvato con D.P.G.P. 13 dicembre 1984, n. 18-13/Legisl. «Disciplina del settore commerciale della Provincia autonoma di Trento» ai fini dell'istituzione dei reparti separati di vendita Pag. 21

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 17 ottobre 1996, n. 14-43/Leg.

Regolamento concernente il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale per il rinnovo del contratto di lavoro 1994-1996 del personale dell'area dirigenziale della Provincia autonoma di Trento Pag. 22

REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 8 novembre 1996, n. 24.

Istituzione dell'osservatorio epidemiologico veterinario regionale Pag. 27

LEGGE REGIONALE 21 novembre 1996, n. 25.

Rimborso delle spese sostenute per interventi di trapianto. Pag. 28

LEGGE REGIONALE 21 novembre 1996, n. 26.

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 20 febbraio 1995, n. 3 «Procedure per l'attuazione del programma operativo 1994/1999» Pag. 29

LEGGE REGIONALE 18 dicembre 1996, n. 27.

Prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1996 Pag. 29

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 21 novembre 1996, n. 89.

Iniziative volte a prevenire il fenomeno dell'usura . . . Pag. 29

LEGGE REGIONALE 29 novembre 1996, n. 90.

Bilancio di previsione 1996 - 5ª variazione Pag. 30

LEGGE REGIONALE 29 novembre 1996, n. 91

Notifica alla commissione U.E. delle proposte inerenti regimi di aiuti (art. 93, par. 3 trattato Istitutivo della CEE). Pag. 30

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 18 dicembre 1996, n. 29.

Disciplina della tassa regionale per il diritto allo studio universitario (T.D.S.U.) Pag. 31

LEGGE REGIONALE 18 dicembre 1996, n. 30.

Integrazione dell'art. 18 della legge regionale 8 agosto 1996, n. 20. Disciplina dell'organizzazione turistica regionale Pag. 32

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 1996, n. 31.

Variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1996 Pag. 32

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 1996, n. 32.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno 1997 Pag. 32

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 1996, n. 33.

Disciplina per l'assegnazione, la gestione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica Pag. 33

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 12 dicembre 1996, n. 90.

Provvedimenti relativi agli eventi alluvionali anno 1994.
Liquidazione prestazioni straordinarie 1996 Pag. 40

LEGGE REGIONALE 12 dicembre 1996, n. 91.

Prima integrazione alla legge regionale 19 novembre 1996, n. 85 «Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1996 di Enti strumentali della Regione (Ente per il diritto allo studio universitario ed Enti di gestione di Aree protette)».
Pag. 40

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 1996, n. 92.

Interventi straordinari della Regione a seguito del disastro aereo dell'8 ottobre 1996 in San Francesco al Campo Pag. 41

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 1996, n. 93.

Modificazioni alla delimitazione dei bacini di trasporto di cui all'articolo 39 della legge regionale 23 gennaio 1986, n. 1 «Legge generale sui trasporti e sulla viabilità» Pag. 41

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 6 dicembre 1996, n. 40.

Modifiche alla legge 31 dicembre 1987, n. 67 «Disciplina dell'artigianato» e deleghe di funzioni alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura Pag. 42

REGIONE SICILIA

LEGGE REGIONALE 9 dicembre 1996, n. 43.

Interventi di solidarietà in favore dei familiari delle vittime di incidenti stradali causati da mezzi delle forze dell'ordine in servizio di scorta Pag. 45

LEGGE REGIONALE 9 dicembre 1996, n. 44.

Promozione della fondazione «Federico II» Pag. 45

LEGGE REGIONALE 9 dicembre 1996, n. 45.

Norme di interpretazione autentica del comma 3 dell'art. 3 della legge regionale 25 marzo 1996, n. 7, riguardante inquadramento di personale negli enti locali e dell'art. 11, comma 3, della legge regionale 12 novembre 1996, n. 41, concernente il rinnovo dei CO.RE.CO. Proroga del termine previsto dall'art. 5 della legge regionale n. 35 del 1995 Pag. 46

LEGGE REGIONALE 9 dicembre 1996, n. 46.

Storno di fondi al patrimonio dell'Azienda asfalti siciliani.
Pag. 46

LEGGE REGIONALE 9 dicembre 1996, n. 47.

Norme per la vendita del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e proroga di termini in materia di lavori pubblici e di urbanistica Pag. 47

LEGGE REGIONALE 9 dicembre 1996, n. 48.

Integrazione per l'anno 1996 degli stanziamenti previsti dagli articoli 2 della legge regionale 19 dicembre 1995, n. 84 e 34 della legge regionale 18 maggio 1996, n. 33, concernenti norme per l'utilizzazione di lavoratori beneficiari di trattamenti previdenziali in progetti socialmente utili Pag. 48

LEGGE REGIONALE 9 dicembre 1996, n. 49.

Norme di interpretazione autentica dell'art. 12 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 25, e dell'art. 1 della legge regionale 28 marzo 1995, n. 25. Modifica dell'art. 2 della legge regionale 28 marzo 1995, n. 25 Pag. 48

LEGGE REGIONALE 9 dicembre 1996, n. 50.

Modifica degli articoli 1 e 5 della legge regionale 3 ottobre 1995, n. 71, concernente «Disposizioni urgenti in materia di territorio e ambiente» Pag. 48

LEGGE REGIONALE 9 dicembre 1996, n. 51.

Norme integrative della legge regionale 20 agosto 1996, n. 38, per lo svolgimento dell'Universiade 1997 e interpretazione autentica dell'art. 5 della legge regionale 28 marzo 1986, n. 18.
Pag. 49

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 3 dicembre 1996, n. 50.

Variazione al bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1996 approvato con legge regionale 20 maggio 1996, n. 17 Pag. 51

LEGGE REGIONALE 13 dicembre 1996, n. 51.

Interventi a sostegno dell'imprenditoria femminile nella Regione Lazio Pag. 51

LEGGE REGIONALE 13 dicembre 1996, n. 52.

Modifica ed integrazione della legge regionale 11 luglio 1987, n. 40, concernente: Costituzione dell'Istituto Regionale di studi Giuridici del Lazio Pag. 53

LEGGE REGIONALE 13 dicembre 1996, n. 53.

Norme per l'inquadramento del personale trasferito dalla Cassa per il Mezzogiorno a norma dell'articolo 147 del testo unico 6 marzo 1978, n. 218 Pag. 53

LEGGE REGIONALE 13 dicembre 1996, n. 54.

Regolamento del turismo itinerante con istituzione delle aree attrezzate di sosta per veicoli autosufficienti Pag. 54

LEGGE REGIONALE 16 dicembre 1996, n. 55.

Modifica alla legge regionale 28 febbraio 1980, n. 17, modificata con legge regionale 11 aprile 1985, n. 40 e legge regionale 2 novembre 1992, n. 41, dal titolo: Istituzione del Difensore civico Pag. 54

LEGGE REGIONALE 17 dicembre 1996, n. 56.

Integrazione della legge regionale 27 giugno 1996, n. 24.
Pag. 55

LEGGE REGIONALE 17 dicembre 1996, n. 57.

Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 3 gennaio 1986, n. 1 (Regime urbanistico dei terreni di uso civico e relative norme transitorie) Pag. 55

LEGGE REGIONALE 17 dicembre 1996, n. 58.

Modifiche alle leggi regionali 2 maggio 1980, n. 28, e 21 maggio 1985, n. 76, concernenti l'abusivismo edilizio ed i criteri per la determinazione dei contributi di concessione edilizia in sanatoria Pag. 56

REGIONE EMILIA-ROMAGNA**LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1996, n. 47.**

Disciplina della Azienda di promozione turistica (APT).
Pag. 57

LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1996, n. 48.

Partecipazione della regione Emilia-Romagna al «Forum europeo per la sicurezza urbana» Pag. 58

LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1996, n. 49.

Provvidenze in materia agricola e agro-ambientale a favore delle partecipanze agrarie e delle associazioni agrarie. Abrogazione delle leggi regionali 22 novembre 1976, n. 49, e 2 dicembre 1988, n. 49 Pag. 59

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 1996, n. 50

Disciplina del diritto allo studio universitario. Abrogazione della legge regionale 19 ottobre 1990, n. 46, e della legge regionale 19 luglio 1991, n. 20 Pag. 60

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 28 novembre 1996, n. 116.

Istituzione della Riserva Naturale Guidata «Monte Genzana e Alto Gizio».*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 23 del 20 dicembre 1996)***IL CONSIGLIO REGIONALE**

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.*Istituzione*

1. È istituita la Riserva Naturale Guidata «Monte Genzana e Alto Gizio» nel territorio del comune di Pettorano sul Gizio.

Art. 2.*Perimetrazione*

1. I confini della Riserva Naturale Guidata «Monte Genzana e Alto Gizio» sono stabiliti come da cartografia allegata, in scala 1:25.000, per una superficie di ha 3.160.

2. Entro il termine di 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il comune di Pettorano sul Gizio provvede alla sistemazione dei cartelli segnaletici perimetrali e di quelli lungo le strade di accesso alla Riserva.

Art. 3.*Gestione*

1. La gestione della Riserva Naturale Guidata è demandata al comune di Pettorano sul Gizio.

2. Per gli interventi ed il funzionamento della Riserva il comune può avvalersi, ai fini della gestione, degli organismi previsti dall'art. 21 comma 4 della L.R. 38/96.

3. Entro il termine di 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Ente gestore dovrà definire, mediante apposite deliberazioni consiliari, l'organo di gestione della Riserva, la relativa composizione, nonché le forme ed i modi attraverso cui si attuerà la gestione della Riserva stessa.

4. Qualora, entro il predetto termine di 90 giorni, il Comune non abbia provveduto agli adempimenti stabiliti nel comma 2, la Giunta regionale gestirà in via provvisoria la Riserva attraverso l'Ufficio Parchi e Riserve Naturali.

5. L'Ente gestore dovrà altresì predisporre entro il termine di 180 giorni a decorrere dalla data di approvazione, da parte del Consiglio regionale, del Piano di Assetto Naturalistico e d'intesa con il competente Settore della Giunta regionale, il regolamento di esercizio, che stabilisce le modalità di accesso e fruizione delle infrastrutture e dei servizi in essa realizzati, con particolare riguardo alla regolamentazione delle visite turistiche, l'osservazione naturalistica e la ricerca scientifica, nonché i divieti specifici.

Art. 4.*Piano di assetto naturalistico*

1. Entro il termine di 60 giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Ente Gestore provvede all'affidamento dell'incarico per la elaborazione del Piano di assetto naturalistico della Riserva, secondo quanto previsto dalla L.R. 21 giugno 1996, n. 38, art. 15, comma 3. Il Piano dovrà essere elaborato e adottato dal

Comune secondo le modalità, previsioni e prescrizioni previste dalla L.R. 38/96, art. 22, entro un anno dalla data di affidamento dell'incarico.

2. Il Piano di Assetto Naturalistico dovrà essere approvato dal Consiglio regionale, previo parere del competente Settore Urbanistica e BB.AA., entro il termine di 120 giorni a decorrere dalla data di arrivo presso lo stesso Settore, secondo le modalità di cui alla L.R. 38/96, art. 22, comma 3.

3. Il Piano di Assetto Naturalistico dovrà definire e regolamentare anche una fascia di rispetto o area contigua ai sensi della L.R. 38/96 art. 28.

Art. 5.*Programma pluriennale di attuazione e regolamento*

1. Entro il termine di tre mesi a decorrere dalla data di approvazione del Piano di Assetto Naturalistico da parte del Consiglio regionale, l'Ente di Gestione della Riserva predisporrà il programma pluriennale di attuazione che dovrà contenere le indicazioni circa i modi, i tempi ed i costi per l'attuazione dell'ipotesi di gestione, gli interventi da attuare e le iniziative da promuovere per la valorizzazione della Riserva, con particolare riferimento ai problemi socio-economici, finanziari, territoriali e naturalistici ed il regolamento con le norme per l'utilizzazione delle risorse ambientali e con i modi di accessibilità e fruibilità della Riserva.

2. Il Programma Pluriennale di Attuazione ed il Regolamento dovranno essere inviati alla Giunta regionale - Settore Urbanistica e BB.AA., che a sua volta lo invia al Consiglio regionale per la successiva approvazione.

3. Il programma di Attuazione ed il Regolamento possono essere contenuti nel Piano di Assetto Naturalistico di cui al presente art. 4 ed approvati contestualmente al Piano stesso.

Art. 6.*Piano di gestione*

1. Entro il 31 maggio di ogni anno l'Ente Gestore predisporre ed approva un Piano di Gestione dello stanziamento di cui all'art. 10 (*).

2. Limitatamente al primo anno successivo alla istituzione della Riserva, il Piano di Gestione dovrà essere adottato ed inviato alla Giunta regionale entro i tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge e dovrà prevedere l'utilizzo dello stanziamento di cui all'art. 10 per le spese previste ai sensi degli articoli 2, 3, 4, 5.

3. La Giunta regionale esamina ed approva il Piano di Gestione entro i 60 giorni successivi all'arrivo presso il competente Settore, provvedendo altresì alla erogazione dei fondi previsti.

Art. 7.*Adeguamento degli strumenti urbanistici*

1. Le previsioni e le prescrizioni del Piano di Assetto Naturalistico e le norme applicative costituiscono vincolo per la pianificazione urbanistica di livello comunale e sovracomunale.

Art. 8.*Personale della Riserva*

1. La Riserva Naturale Guidata, per il conseguimento dei fini dell'istituto può avvalersi di personale comandato dalla Regione, da altri enti pubblici o, nei limiti dei propri bilanci, di personale direttivo tecnico e di manodopera a tempo determinato o indeterminato ai sensi dei contratti collettivi di lavoro vigenti.

Art. 9.*Norme transitorie di salvaguardia*

1. All'interno della Riserva sono consentiti, in attesa dell'approvazione del Piano di Assetto Naturalistico, gli interventi previsti dai Piani Paesistici.

2. In ogni caso, sono vietati i seguenti interventi:

- a) alterazione delle caratteristiche naturali;
- b) apertura di nuove strade;
- c) asportazione, anche parziale, e danneggiamento delle formazioni minerali;

d) opere di captazione e/o modificazione del regime delle acque. Sono tuttavia consentiti interventi di restauro o di difesa ambientale con opere di bioingegneria naturalistica;

e) la caccia, la cattura, il danneggiamento ed in genere qualunque attività che possa costituire pericolo o turbamento per le specie animali, per le uova e per i piccoli nati, ivi compresa l'immissione di specie estranee, ad eccezione di eventuali reintroduzioni che si rendano necessarie od opportune per il ripristino di perduti equilibri o di prelievi per scopi scientifici che siano stati debitamente autorizzati dall'Istituto Nazionale per la fauna selvatica e dall'Ente di Gestione, qualora operante;

f) la realizzazione di allevamenti di specie selvatiche, nonché delle strutture inerenti le recinzioni ed i sistemi di stabulazione in assenza della specifica autorizzazione da parte dell'Ente Gestore dell'area protetta;

g) il danneggiamento e la raccolta delle specie vegetali spontanee, nonché l'introduzione di specie non autoctone, fatte salve le normali attività agricole e gli usi tradizionali di raccolta funghi, tartufi ed altre piante per scopi alimentari disciplinati dalle normative vigenti;

h) l'alterazione con qualsiasi mezzo, diretta o indiretta, dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche biochimiche dell'acqua, ed in genere l'immissione di qualsiasi sostanza che possa modificare, anche transitoriamente, le caratteristiche dell'ambiente acquatico;

i) l'introduzione di armi, di esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o atto alla cattura di specie animali;

l) l'esercizio di sport con mezzi meccanici quali moto, fuoristrada;

m) l'accensione di fuochi e l'uso di fuochi pirotecnici non autorizzati;

n) l'uso di motoslitte, il sorvolo e l'atterraggio di velivoli non autorizzati, salvo quanto disciplinato dalle leggi sulla disciplina del volo;

o) il campeggio al di fuori delle aree destinate a tale scopo ed appositamente autorizzato in base alla normativa vigente;

p) l'istallazione di cartelli pubblicitari al di fuori di centri abitati;

q) l'uso di battipista per lo sci alpino al di fuori delle piste esistenti, nonché l'uso di battipista per il fondo al di fuori delle aree tradizionalmente utilizzate allo scopo;

r) la circolazione di mezzi a motore lungo le piste carrabili, eccetto per lo svolgimento di attività produttive tradizionali consolidate nell'uso delle popolazioni locali;

s) la realizzazione di strutture ricettive extraurbane se non espressamente previste dagli strumenti urbanistici vigenti;

t) la pesca sportiva lungo il corso del fiume Gizio. Tale attività è consentita solo all'interno di invasi artificiali realizzati per la pesca sportiva.

3. Sono garantiti i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali, che sono esercitate secondo le consuetudini locali.

4. Sono comunque consentiti gli interventi di cui alla L.R. 18/83, art. 30 comma 1 lett. a), b), c), d) e successive modifiche ed integrazioni.

5. Le attività pascolative, agricole e forestali saranno regolate successivamente alle risultanze degli studi per il Piano di Assetto Naturalistico della Riserva. Fino a tale data tali attività continueranno ad essere esercitate secondo le abitudini locali nel rispetto della normativa vigente.

Art. 10.

Sanzioni

1. Per le sanzioni amministrative relative alle violazioni delle disposizioni contenute nel precedente art. 9, si rimanda alle norme statali e regionali che regolano la materia.

Art. 11.

Norma finanziaria

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato per l'anno 1996 in L. 120.000.000, trova capienza nel cap. 292421 denominato «Legge Quadro sulle aree protette della Regione Abruzzo per l'Appennino Parco d'Europa e per interventi di tutela e valorizzazione dei beni ambientali e naturali» del Bilancio di previsione per l'anno 1996.

Art. 12.

Urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul *Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 28 novembre 1996

FALCONIO

(*) Il Commissario di Governo ha segnalato che il secondo comma dell'art. 6 fa erroneo riferimento all'art. 10 anziché all'art. 11.

97R0171

LEGGE REGIONALE 28 novembre 1996, n. 117.

Istituzione di un fondo regionale per la realizzazione di interventi di prevenzione e di bonifica delle aree inquinate.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo* n. 23 del 20 dicembre 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Nel bilancio di previsione per il 1996 è istituito un fondo regionale per la realizzazione di interventi di prevenzione dell'inquinamento e di bonifica delle aree inquinate.

2. Il fondo è alimentato da:

a) somme derivanti da azioni regionali di rivalsa in danno dei soggetti responsabili di situazioni di inquinamento;

b) somme derivanti da sanzioni amministrative di competenza regionale, per violazione di disposizioni legislative o regolamentari in materia ecologica e di tutela ambientale di cui alla L.R. 3 aprile 1995, n. 27, relativa all'istituzione del servizio volontario di vigilanza ecologica;

c) somme derivanti da sanzioni amministrative di cui all'art. 28 della L.R. 26 luglio 1983, n. 54 e successive modifiche ed integrazioni;

d) introiti derivanti dal tributo speciale regionale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

Art. 2.

Destinazione delle risorse

Il fondo regionale di cui all'art. 1 è destinato ai seguenti interventi:

a) attuazione di iniziative urgenti nel caso di rilevanti episodi di inquinamento con imminente pericolo per la salute e per l'ambiente, ivi comprese l'approvazione di progetti e la realizzazione dei lavori necessari.

Qualora la necessità di intervento sia causata da eventi od azioni imputabili a terzi, la Giunta regionale avvia contestualmente i procedimenti giudiziari necessari per il recupero delle spese sostenute nonché per il risarcimento del danno subito nei confronti di tutti i soggetti responsabili;

b) realizzazione di iniziative finalizzate alla attuazione della L.R. n. 27/1995, ivi compresa la erogazione di contributi agli Enti organizzatori del servizio di vigilanza ecologica;

c) realizzazione di iniziative destinate a favorire la minore produzione di rifiuti, le attività di recupero di materie prime e di energia, con priorità per i soggetti che realizzano sistemi di smaltimento alternativi alle discariche;

d) realizzazione di iniziative di bonifica dei suoli inquinati, ivi comprese le aree industriali dismesse;

e) azioni per il recupero ambientale delle aree degradate;

f) azioni di sensibilizzazione e di educazione ambientale;

g) azioni idonee a promuovere la prevenzione e la riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti;

h) iniziative di studio e di ricerca, di rilevazione e organizzazione di dati, anche finalizzati alla attività di pianificazione.

Art. 3.

Impiego delle risorse

L'impiego delle risorse è disposto dalla Giunta regionale nel rispetto delle destinazioni prescritte dall'art. 3, comma 27° della legge n. 549/1995.

Art. 4.

Norma finanziaria

1. «All'onere derivante dalla presente legge, valutato, per l'anno 1996 in L. 500.000.000, si provvede introducendo variazioni, in termini di competenza e cassa, nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per il medesimo esercizio finanziario:

(Omissis).

4. Per gli esercizi successivi al 1996 le leggi di approvazione dei pertinenti bilanci regionali provvedono a destinare al finanziamento del fondo, istituito con il precedente comma primo (Cap. 292210), esclusivamente le somme derivanti dalle entrate di cui ai capitoli 35006, 35007 e 11690, istituiti con il precedente comma 3°.

Art. 5.

U r g e n z a

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 28 novembre 1996

FALCONIO

LEGGE REGIONALE 28 novembre 1996, n. 118.

Interventi straordinari a favore delle cooperative di garanzia dei commercianti per il consolidamento del patrimonio sociale in conto interessi per prestiti e per l'incremento del fondo di garanzia della FIRA.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 23 del 20 dicembre 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Contributi e ripartizione

1. Alle Cooperative di garanzia dei commercianti, che hanno usufruito della concessione dei benefici di cui alla legge regionale 6 novembre 1981, n. 49 e successive modifiche operanti alla data del 31 dicembre 1995, la Regione Abruzzo concede un contributo straordinario di Lire 1.000.000.000 per il consolidamento del patrimonio sociale, e un contributo di Lire 2.000.000.000 in conto interessi per prestiti garantiti dalle Cooperative stesse a favore dei commercianti.

2. I contributi di cui al precedente comma 1, vanno ripartiti, tra le diverse Cooperative, per il 60% in proporzione al numero dei soci risultanti alla data del 31 dicembre 1995 e per il 40% in proporzione alla somma dei contributi concessi dalla Regione in base alla legge regionale 6 novembre 1981 n. 49 e successive modifiche e integrazioni.

3. I contributi straordinari concessi dalla Regione alle Cooperative di garanzia dei Commercianti per il consolidamento del patrimonio sociale non concorrono al raggiungimento del tetto massimo di cui all'art. 10 della legge regionale 6 novembre 1981, n. 49 e successive modifiche ed integrazioni.

4. I contributi sono concessi dalla Giunta Regionale.

5. Gli interessi maturati sui contributi accreditati alle cooperative sono utilizzati esclusivamente per le spese di gestione delle stesse.

Art. 2.

Iniziative ammesse a contributo

1. I prestiti garantiti dalle Cooperative devono essere utilizzati per le seguenti iniziative:

a) l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione e l'ampliamento dei locali da adibire o adibiti alla vendita o deposito, nonché dei locali annessi adibiti a servizi necessari o complementari, per lo svolgimento dell'attività commerciale;

b) l'acquisto di macchinari, attrezzature ed arredi necessari per l'espletamento dell'attività nonché automezzi, nuovi o usati, adibiti esclusivamente al trasporto merci per le finalità aziendali;

c) l'acquisto di scorte nel limite del 20% dell'ammontare dell'investimento.

2. In alternativa agli interventi di cui al comma precedente:

1) prestito garantito per spese di gestione.

Art. 3.

Esclusione

1. Sono esclusi dai benefici previsti dalla presente legge:

le imprese commerciali all'ingrosso, quelle al dettaglio con un numero di dipendenti superiore a dieci unità, le farmacie, gli alberghi e similari, gli spacci di alimenti e bevande operanti all'interno di associazioni o Enti Pubblici e privati, nonché le ditte che esercitano prevalentemente attività artigiane.

Art. 4.

Importo finanziabile del tasso e durata del finanziamento

1. L'importo massimo finanziabile a tasso agevolato, per le iniziative di cui al comma 1 del precedente art. 2 non deve superare i 150 milioni per ciascun soggetto.

2. L'importo massimo del prestito garantito per le spese di gestione di cui al comma 2 del precedente art. 2 non deve superare gli 80 milioni.

3. L'abbattimento del tasso a carico del contributo regionale deve essere dal 2% al 4% ed al 4% per le imprese operanti in Comuni montani.

4. La durata massima del finanziamento è di anni 5 (cinque).

5. Sono finanziabili a tasso agevolato, entro i limiti della presente disponibilità, i prestiti concessi per le iniziative e attività di cui al precedente art. 2 che si intraprendono dopo l'entrata in vigore della presente legge e quelle iniziate nei sei mesi antecedenti.

6. Il contributo in conto interessi, non utilizzato entro il 1997, dovrà essere restituito alla Regione.

Art. 5.

Incremento fondo garanzia FIRA

1. La Giunta Regionale è autorizzata a trasferire alla FIRA una ulteriore somma di L. 450.000.000 per alimentare la dotazione finanziaria del fondo di garanzia istituito dalla legge regionale 3 aprile 1995, n. 30 da destinare agli interventi di cui al comma 1, lett. b) dell'art. 8 della stessa legge n. 30/95.

Art. 6.

Cumulabilità

1. Le provvidenze di cui alla presente legge non sono cumulabili con altre concesse dallo Stato, dalla CEE o da altri Enti Pubblici per le medesime iniziative ed attività e comunque, l'entità massima complessiva delle stesse non può eccedere l'importo del contributo «de minimis» pari a 100.000 ECU.

Art. 7. (*)

Norma finanziaria

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1996 in L. 3.450.000.000, si provvede mediante utilizzazione della apposita partita n. 23 - elenco n. 4 allegato al bilancio per l'esercizio in corso.

Nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'anno 1996 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa: (Omissis).

La partita n. 23 dell'elenco n. 4 è conseguentemente soppressa.

Art. 8.

Norma finale

1. La presente legge comporta l'erogazione di agevolazioni contenute nel limite degli aiuti «de minimis». Non trova pertanto applicazione nei suoi confronti l'obbligo di preventiva notifica prescritto dall'art. 93, paragrafo 3 del trattato CEE.

Art. 9.

Dichiarazione d'urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 28 novembre 1996

FALCONIO

(*) Si comunica che il Governo ha osservato circa l'art. 7, che permea, a seguito della variazione in diminuzione sul cap. 324000 per L. 3.450.000.000, la quota residuale di L. 200.000.000 alla partita 23, elenco 4, allegata al bilancio dell'esercizio in corso.

97R0173

LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1996, n. 119.

Modifiche all'art. 7 della L.R. 6 novembre 1981, n. 49 (Commercio).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 23 del 20 dicembre 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL VICE PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il terzo comma dell'art. 7 della legge regionale 6 novembre 1981, n. 49 è sostituito dal seguente:

«Per la validità delle deliberazioni della Commissione è necessaria in prima convocazione la presenza della maggioranza dei componenti.

In seconda convocazione, fissata ad almeno un'ora dalla prima, le deliberazioni sono valide a maggioranza dei presenti.

In entrambe le convocazioni, in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

L'Aquila, 5 dicembre 1996

VERTICELLI

97R0174

LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1996, n. 120.**Comitato regionale degli esperti L.R. 23 maggio 1995, n. 60 e successive modifiche ed integrazioni - Indennità.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 23 del 20 dicembre 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL VICE PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge ai componenti estranei alla amministrazione regionale del Comitato degli Esperti, istituito con legge regionale 23 maggio 1985, n. 60 e successive modificazioni ed integrazioni, del Comitato Tecnico-Scientifico di cui all'art. 8 della L.R. 4 giugno 1991 n. 20, del Comitato Regionale contro l'inquinamento atmosferico ed acustico per la Regione Abruzzo istituito con L.R. 28 dicembre 1983 n. 78 come modificato dalla L.R. 27 agosto 1987 n. 46, del Comitato Regionale Cave di cui all'art. 4 della L.R. 26 luglio 1983 n. 544, del Comitato Energia di cui alla L.R. 18 aprile 1984 n. 31 e L.R. 30 novembre 1989 n. 98, è corrisposta una indennità di presenza per ogni giornata di partecipazione alle sedute nella misura stabilita dall'art. 1 della legge regionale 28 aprile 1995, n. 72.

Ai predetti componenti spetta, altresì, quando ne ricorrano i presupposti, il rimborso della spesa di viaggio e il trattamento economico di missione nella misura e alle condizioni stabilite dalla vigente disciplina regionale per il personale con qualifica dirigenziale.

Art. 2.

Al maggiore onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1996 in L. 10.000.000, si provvede con l'apposito stanziamento già iscritto al Cap. 011425 dello stato di previsione della spesa del bilancio del medesimo esercizio.

Per gli anni successivi al 1996 l'onere sarà imputato al corrispondente capitolo dei pertinenti bilanci.

Art. 3.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 5 dicembre 1996

VERTICELLI

Il Governo ha segnalato l'errore materiale della legge, citata nel titolo, ove l'anno di promulgazione deve correttamente intendersi 1985 e non 1995.

97R0175

LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1996, n. 121.**Contributo all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise «G. Caporale» di Teramo.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 23 del 20 dicembre 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL VICE PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise «G. Caporale» con sede in Teramo, è concesso un contributo di L. 900.000.000 (novecentomilioni) per i compiti diversi da quelli d'istituto derivanti dalla legge 745 del 23 dicembre 1975 attribuiti allo stesso con le leggi regionali 28 dicembre 1978 n. 84 - 14 agosto 1981 n. 33 e 9 gennaio 1979 n. 1.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato, in L. 900.000.000, si provvede introducendo le seguenti variazioni, in termini di competenza, nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1996:

(Omissis).

La partita n. 8 dell'elenco n. 3, allegato al bilancio 1996 è soppressa.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 5 dicembre 1996

VERTICELLI

97R0176

LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1996, n. 122.

Disposizioni urgenti per fronteggiare la situazione di emergenza dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani nei Comuni facenti parte del Consorzio Comprensoriale dell'area pescarese.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 23 del 20 dicembre 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL VICE PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per l'anno 1996 è autorizzata la spesa di L. 1.900.000.000 per fronteggiare la situazione di emergenza dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilabili dei Comuni facenti parte del Consorzio Comprensoriale obbligatorio dell'area pescarese, costituito in attuazione dell'art. 6, 2° comma, del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915.

A tal fine, la Giunta regionale eroga al predetto Consorzio un contributo straordinario di L. 1.900.000.000 per la realizzazione di uno o più impianti di smaltimento dimensionati al fabbisogno emergenziale, nel breve periodo, di tutti i Comuni facenti parte dello stesso Consorzio.

Il Consorzio, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva i progetti degli impianti da realizzare ed effettua, in sede progettuale, la scelta dei siti idonei allo smaltimento dei rifiuti, anche mediante adeguamento o ampliamento di discariche comunali, autorizzate e in esercizio, esistenti nel proprio territorio.

Gli impianti indicati nei precedenti commi restano soggetti ad approvazione ed autorizzazione secondo la normativa vigente.

Qualora il Consorzio non provvede nel termine di cui al comma precedente, la Giunta regionale, previa diffida, adotta i provvedimenti straordinari previsti e disciplinati dall'art. 4, 2° comma della L.R. 5 gennaio 1996, n. 2, avvalendosi di un commissario ad acta.

L'erogazione del contributo è disposta anche per mezzo di acconti in base alla necessità di spesa documentata in corrispondenza dello stato di avanzamento dei lavori.

Art. 2.

I Commissari straordinari per la gestione dei Consorzi obbligatori comprensoriali, nominati dal Consiglio regionale per l'attuazione degli interventi di realizzazione e gestione degli impianti di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, previsti dalla L.R. 8 settembre 1988, n. 74, restano in carica per non più di 90 giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge ed entro tale termine, promuovono gli atti necessari alla ricostituzione degli organi di amministrazione. Decorso il detto termine trovano applicazione le disposizioni di cui al D.L. 16 giugno 1994, n. 293, convertito in legge 15 luglio 1994, n. 444.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1996 in L. 1.900.000.000, si provvede mediante utilizzazione della partita n. 18 e di quota parte della partita n. 20 dell'elenco n. 4 allegato al bilancio per l'esercizio 1996.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1996 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa:

(Omissis).

La partita n. 18 dell'elenco n. 4 allegato al bilancio 1996 è soppressa.

La partita n. 20 dell'elenco n. 4 allegato al bilancio 1996 è ridotta della somma di L. 900.000.000.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 5 dicembre 1996

VERTICELLI

97R0177

LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1996, n. 123.

Intervento regionale per un progetto finalizzato all'occupazione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 23 del 20 dicembre 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL VICE PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Con la presente legge, la Regione Abruzzo intende partecipare alla realizzazione di un progetto finalizzato all'occupazione di neolaureati nel campo del telelavoro, tenuto conto delle esigenze espresse dal «mercato».

Art. 2.

Per la realizzazione del progetto di cui al precedente art. 1 la regione concede un contributo di L. 250.000.000 a favore del Consorzio C.I.TEL - Centro Italiano Telelavoro.

Art. 3.

Il contributo, così come determinato dal precedente art. 2, è concesso al predetto Consorzio nella misura del 50% entro 10 giorni, dalla presentazione del progetto stesso alla Giunta regionale - Settore Lavoro.

Il saldo del contributo, relativo all'ulteriore 50%, è erogato ad avvenuto svolgimento dell'attività di che trattasi e sulla base della rendicontazione delle spese sostenute e di una dettagliata relazione, così come disciplinato dalla legge regionale 27 giugno 1986, n. 22.

Art. 4.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1996 in L. 250.000.000 si provvede mediante utilizzazione, e conseguente riduzione, per competenza e cassa, dello stanziamento iscritto al Cap. 324000 quota parte della partita n. 27 dell'elenco 4, allegato al bilancio per l'esercizio in corso.

Ai sensi dell'art. 37 della legge regionale di contabilità 29 dicembre 1977, n. 81 sono apportate, con decreto del Presidente, previa deliberazione della Giunta regionale, le necessarie variazioni al bilancio regionale.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 5 dicembre 1996

VERTICELLI

97R0178

LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1996, n. 124.

Modifiche ed integrazioni alla L.R. n. 52/84 concernente finanziamento per l'edilizia scolastica minore.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo* n. 23 del 20 dicembre 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL VICE PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità e termini

Al fine di consentire il rapido completamento dei programmi, finalizzati per gli anni 1994 e 1995 ai sensi della L.R. 52/84 e per i quali comunque non intervenga perenzione amministrativa dei fondi stanziati sul bilancio regionale, i Comuni che non hanno ottemperato agli adempimenti amministrativi nei termini stabiliti dall'art. 7, comma 2 della L.R. 43/79 e richiamati nella stessa L.R. 52/84, potranno provvedere ad inviare la delibera di approvazione del progetto dei relativi lavori unitamente al quadro economico, entro 150 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e comunque dovranno comunicare l'inizio lavori entro e non oltre il 30 settembre 1997.

I Comuni, finanziati a tutto il 1995, che hanno ricevuto l'accredito dei fondi di cui alla L.R. 52/84, dovranno in ogni caso pervenire all'inizio dei lavori entro e non oltre il 30 settembre 1997 e comunicarlo alla Regione.

La documentazione da produrre deve essere inviata alla Regione - Settore LL.PP. e Politica della Casa - Servizio OO.PP. e Servizi esclusivamente con raccomandata con avviso di ritorno.

Il Dirigente del predetto Servizio è autorizzato ad emettere provvedimento di accredito dei fondi in favore dei Comuni che hanno già provveduto a trasmettere, anche oltre i termini temporali previsti dall'art. 7 della L.R. 43/79, idonea documentazione.

Restano comunque validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti.

Art. 2.

Decadenza e revoca dei contributi

Il Dirigente del Servizio OO.PP. e Servizi, trascorsi i termini di cui all'art. 1, verifica lo stato di attuazione dei programmi in corso e provvede all'adozione degli atti conseguenziali relativi all'accredito dei contributi assegnati.

Alla revoca ed al recupero delle somme concesse ed accreditate agli Enti decaduti dal beneficio provvede il Servizio Ragioneria su comunicazione del Servizio Opere Pubbliche e Servizi.

Restano comunque a carico dei Comuni inadempienti tutte le spese sostenute ed impegnate per la realizzazione delle opere assistite dal contributo regionale concesso e non utilizzato.

Art. 3.

Norma finanziaria

La presente legge non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

Art. 4.

Urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 5 dicembre 1996

VERTICELLI

97R0179

LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1996, n. 125.

Rifinanziamento per l'anno 1996 della L.R. 22/1995 (Intervento della Regione a favore del Centro di Educazione Ambientale «P. Barrasso» di Sulmona).

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo* n. 23 del 20 dicembre 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL VICE PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La L.R. 29 marzo 1995, n. 22 (intervento della Regione a favore del Centro di Educazione Ambientale «P. Barrasso» di Sulmona) è rifinanziata, per l'anno 1996, con la somma di L. 100.000.000.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1996, in L. 100.000.000, si provvede mediante utilizzazione di quota parte della partita n. 20 dell'elenco n. 4 allegato al bilancio per l'esercizio 1996.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1996 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa:

(Omissis).

La partita n. 20 dell'elenco n. 4, allegato al bilancio di previsione per l'esercizio 1996 è ridotta della corrispondente somma di L. 100.000.000.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 5 dicembre 1996

VERTICELLI

97R0180

LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1996, n. 126.

Interventi a sostegno dello sport non professionistico abruzzese ai massimi livelli e delle più prestigiose manifestazioni sportive.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo* n. 23 del 20 dicembre 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

Art. 1.

Finalità

1. La Regione, in armonia con lo Statuto, sostiene tutte quelle realtà sportive che promuovono in modo peculiare l'immagine dello sport abruzzese in campo nazionale e internazionale.

Art. 2.

Interventi

In attuazione delle finalità indicate al precedente art. 1, la Regione interviene economicamente:

a) in favore delle Società e Associazioni sportive dilettantistiche militanti nelle massime divisioni nazionali di serie «A» o «A1», in possesso dei requisiti indicati nel successivo art. 3;

b) in favore di manifestazioni sportive di massima rilevanza sportiva o sociale.

TITOLO II

INTERVENTI A SOSTEGNO DELLO SPORT ABRUZZESE NON PROFESSIONISTICO AI MASSIMI LIVELLI

Art. 3.

Soggetti beneficiari

1. La Regione interviene annualmente con un contributo finanziario in favore delle Società ed Associazioni Sportive abruzzesi affiliate a Federazioni Sportive del CONI, impegnate ed operanti durante ogni stagione agonistica nei massimi livelli non professionistici delle rispettive serie «A» o «A1».

Requisito indispensabile per l'erogazione del contributo è che le Società o Associazioni di cui al precedente comma abbiano militato nelle medesime serie consecutivamente almeno negli ultimi due campionati, conservando comunque nell'ultima stagione il diritto alla permanenza nei massimi livelli suddetti.

Le Società ed Associazioni Sportive affiliate alla FISD (Federazione Italiana Sport Disabili), militanti nelle rispettive serie «A1» non beneficiano delle relative provvidenze economiche previste dalla presente legge in quanto assegnatarie dei benefici di cui alla legge regionale n. 99/90 e successive.

Art. 4.

Domande di contributo

Le domande rivolte ad ottenere la concessione dei contributi devono essere presentate alla Giunta Regionale, Servizio Sport e Impiantistica Sportiva, esclusivamente a mezzo raccomandata postale, entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno.

Le domande, a firma autenticata del legale rappresentante della Società o Associazione sportiva, devono essere corredate dalla seguente documentazione:

a) relazione illustrativa dei programmi e delle iniziative attuate nel corso della stagione agonistica di riferimento;

b) relativo piano finanziario delle entrate e delle uscite;

c) attestazione rilasciata dalla competente Federazione Sportiva Nazionale del CONI comprovante:

I. l'iscrizione del soggetto richiedente in serie «A» o «A1» nelle ultime due stagioni agonistiche relative alla domanda;

II. che tale iscrizione non è mai venuta a cessare per illecito sportivo o per dissesto finanziario e che non è stata ottenuta mediante fusione con altra società promossa nella serie «A» o «A1»;

III. qualora ne ricorrano gli estremi, la ininterrotta partecipazione ai rispettivi campionati di serie «A» o «A1» da oltre 20 anni in qualsiasi disciplina oppure da oltre 10 anni in discipline olimpiche.

Art. 5.

Riparto dei contributi

La Giunta regionale, in relazione alle richieste pervenute con il corredo della prescritta documentazione, compatibilmente con le disponibilità finanziarie di bilancio, provvede ad adottare il piano di riparto dei fondi entro il 30 novembre di ogni anno secondo le seguenti modalità:

a) dividendo in parti uguali tra tutti i soggetti beneficiari il 70% dello stanziamento complessivo;

b) dividendo in parti uguali il restante 30% tra tutti i soggetti beneficiari che militano ininterrottamente nelle rispettive serie «A» o «A1» praticando da oltre 10 anni discipline olimpiche oppure da oltre 20 anni qualsiasi disciplina.

Qualora dalle richieste di contributo si evidenzia la carenza dei requisiti di cui alla lettera b) del precedente comma, il contributo viene integralmente ripartito in parti uguali tra tutti i soggetti beneficiari.

Art. 6.

Erogazione del contributo

L'erogazione del contributo è subordinata alla presentazione della seguente documentazione a firma autenticata del legale rappresentante:

- a) relazione consuntiva sull'attività svolta;
- b) rendiconto finanziario delle spese effettivamente sostenute con allegati giustificativi di spesa, riferiti all'esercizio finanziario in corso, di importo almeno pari al doppio del contributo concesso e, ove occorra, idonea certificazione di regolarità contabile ai sensi della L.R. 27 giugno 1986, n. 22;
- c) idonea certificazione rilasciata dalla competente Federazione sportiva nazionale comprovante la riconferma in serie «A» o «A1» del soggetto beneficiario per il campionato successivo.

I giustificativi di spesa esibiti al Settore Sport al fine dell'erogazione del contributo non possono essere utilizzati per l'erogazione di contributi previsti da altre leggi regionali.

TITOLI III

INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE PIÙ PRESTIGIOSE
MANIFESTAZIONI SPORTIVE ABRUZZESI

Art. 7.

Campo di applicazione

1. La Regione, al fine di valorizzare e sostenere le più prestigiose manifestazioni sportive internazionali che si svolgono nel proprio territorio, interviene annualmente in favore delle stesse con un proprio contributo finanziario.

Art. 8.

Domande di contributo

Le domande rivolte ad ottenere la concessione dei contributi devono essere presentate alla Giunta Regionale, Servizio Sport e Impiantistica Sportiva, esclusivamente a mezzo raccomandata postale, almeno 30 giorni prima dell'inizio di ciascuna manifestazione.

Le domande, a firma autenticata dei legali rappresentanti dei Soggetti organizzatori delle manifestazioni sportive, devono essere corredate della seguente documentazione:

- a) relazione analitica illustrativa della manifestazione;
- b) dettaglio piano finanziario delle entrate e delle uscite previste;
- c) attestazione rilasciata dalla competente Federazione Sportiva nazionale o regionale comprovante:
 - I. livello internazionale della manifestazione;
 - II. periodo di svolgimento della manifestazione;
 - III. controllo della Federazione medesima sulla manifestazione attraverso i propri organi tecnici federali.

Art. 9.

Riparto dei contributi

La Giunta Regionale, in relazione alle richieste pervenute con il corredo della prescritta documentazione, compatibilmente con le disponibilità finanziarie di bilancio, provvede al riparto dei fondi disponibili entro il 31 dicembre di ogni anno.

La misura massima del contributo non può eccedere il 50% della spesa riconosciuta ammissibile e comunque l'importo di L. 50.000.000.

Art. 10.

Erogazione del contributo

L'erogazione del contributo è subordinata alla presentazione di relazione consuntiva sulla manifestazione, corredata di attestazione a firma autenticata del rappresentante legale del Soggetto beneficiario circa le spese effettivamente sostenute, con allegati giustificativi di spesa di importo almeno pari al doppio del contributo concesso e, ove occorra, idonea certificazione di regolarità contabile ai sensi della L.R. 27 giugno 1986, n. 22.

I giustificativi di spesa esibiti al Settore Sport al fine dell'erogazione del contributo non possono essere utilizzati per l'erogazione di contributi previsti da altre leggi regionali.

TITOLI IV

DISPOSIZIONI COMUNI, TRANSITORIE E FINALI

Art. 11.

Disposizioni comuni

1. I soggetti beneficiari di cui agli artt. 3 e 12 della presente legge devono utilizzare a decorrere dall'esercizio finanziario 1997 la dicitura «Sport Abruzzo Regione dei Parchi» rispettivamente durante la stagione agonistica di riferimento o durante lo svolgimento delle manifestazioni sportive.

Art. 12.

Soggetti beneficiari

Sono designati dei contributi regionali di cui al precedente art. 7 i soggetti organizzatori di manifestazioni sportive sotto l'egida delle Federazioni Sportive Nazionali affiliate al CONI quali:

Campionati mondiali, Campionati europei, Universiadi;
Coppa del Mondo, Coppa Europea.

Oltre quanto sopra, ne sono altresì destinatari i soggetti organizzatori di manifestazioni sportive anche promozionali aventi le seguenti caratteristiche:

ripetività negli anni, individuabile con la disputa di almeno tre edizioni precedenti a quella oggetto di contributo;

dimostrato interesse della stampa nazionale e/o internazionale e/o della televisione nazionale e/o internazionale, da provare attraverso un dossier contenente un congruo numero di copie di articoli di stampa o nastri di cronache televisive;

partecipazione di atleti stranieri di fama mondiale all'edizione oggetto di contributo;

partecipazione di una moltitudine di spettatori all'edizione oggetto di contributo.

Tali caratteristiche sono attualmente individuabili nel Trofeo Matteotti, Cronoscalata Svolte di Popoli, Coppa interamnia di Pallamano, Slalom Parallelo del Gran Sasso, Torneo di Basket Lido delle Rose, Torneo di Basket in Carrozzina di Giulianova e Giochi Adriatico-Balcanici, Giro d'Italia, Torneo Internazionale di Rugby Under 16.

Art. 13.

Riduzione e revoca

Qualora la documentazione prodotta dai soggetti beneficiari della presente legge evidenzi giustificativi di spesa di importo inferiore al doppio del contributo concesso o la mancata attuazione dei programmi e delle iniziative proposti si provvede, con ordinanza dirigenziale, alla riduzione proporzionale del contributo stesso o alla revoca, ai sensi dell'art. 18 della L.R. 21 maggio 1985, n. 58 nonché dell'art. 4 della L.R. 139/95.

Art. 14.

Disposizioni transitorie

Per l'anno 1996 le relative richieste di contributo di cui ai precedenti artt. 4 e 8, prodotte secondo le modalità stabilite dalla presente legge e riferite alle attività o alle manifestazioni effettuate durante l'anno 1996, devono pervenire alla Giunta Regionale, Servizio Sport e Impiantistica Sportiva, entro e non oltre quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 15.

Norma finanziaria

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1996 in L. 600.000.000, si provvede introducendo le seguenti variazioni, in termini di competenza e cassa, nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale del medesimo esercizio finanziario:

(Omissis).

La partita n. 26 dell'elenco n. 3, allegato al bilancio per l'esercizio finanziario 1996 è corrispondentemente ridotta.

Nei successivi due esercizi il finanziamento della spesa, da contenere annualmente nei limiti di cui al 1° comma, farà carico ai corrispondenti capitoli dei relativi bilanci regionali.

Art. 16.

Urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* la Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 9 dicembre 1996

FALCONIO

97R0181

LEGGE REGIONALE 9 dicembre 1996, n. 127.

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 66/91, recante: Norme in materia di servizio ispettivo sulle USL ed avente per oggetto: Modifiche ed integrazioni alla L.R. 14 maggio 1983, n. 25, recante: Discipline del servizio ispettivo e del collegio dei revisori delle USL.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo* n. 23 del 20 dicembre 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

• PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. Al fine di rendere coerente l'attività del servizio ispettivo regionale con la normativa istitutiva delle Aziende Unità Sanitarie Locali ed Ospedaliere la L.R. 66/91 è così modificata:

l'art. 1 della L.R. 66/91 è sostituito dal seguente:

«La presente legge disciplina l'esercizio delle funzioni ispettive della Regione sulle Aziende unità sanitarie locali ed ospedaliere di cui ai DD.L.vi 30 dicembre 1992, n. 502 e 7 dicembre 1993, n. 517».

l'art. 2 della L.R. 66/91 è sostituito dal seguente:

«La funzione ispettiva della Regione è diretta ad assicurare la tempestività e la qualità dell'assistenza sanitaria erogata dalle strutture pubbliche e private.

L'attività ispettiva attiene all'erogazione di servizi sanitari ed è rivolta a favorire e ad accertare la puntuale osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle direttive statali e regionali, in materia di erogazione di prestazioni sanitarie all'utenza, anche in relazione all'attuazione del Piano Sanitario Regionale».

l'art. 4 della L.R. 66/91 è sostituito dal seguente:

«Il componente la Giunta regionale preposto al Settore Sanità attiva il servizio ispettivo centrale in merito a fatti di cui comunque sia venuto a conoscenza, anche per tramite del servizio stesso o dei servizi provinciali per la Sanità.

Per l'esercizio dell'attività ispettiva il servizio ispettivo centrale si avvale delle proprie strutture o dei servizi provinciali per la Sanità istituiti con L.R. 58/85.

La Giunta regionale su proposta del componente preposto al Settore Sanità attribuisce formalmente la funzione di «Ispettore della Regione sulle attività sanitarie»:

a) ai dirigenti assegnati al servizio ispettivo centrale ed ai servizi provinciali per la Sanità;

b) ai funzionari di ottava qualifica assegnati alle strutture di cui alla precedente lett. a) su parere dei rispettivi dirigenti di servizio;

c) al personale del servizio sanitario nazionale individuato nei successivi commi del presente articolo.

In attuazione dell'art. 4, 3° comma della L.R. 139/95, inerente l'istituzione della qualifica dirigenziale unica, la funzione di ispettore della Regione può essere attribuita anche al personale dirigente dipendente della Regione Abruzzo in servizio presso strutture diverse da quelle individuate nel precedente comma.

In tal caso le ore svolte dal dirigente per l'esercizio della funzione ispettiva vengono considerate rese in costanza di servizio e le eventuali indennità di missione e rimborsi spese spettanti vengono erogate da parte del Settore Sanità, con disposizione di pagamento del funzionario delegato.

Su richiesta l'Ispettore regionale può, nel corso delle ispezioni, essere affiancato da altro personale dipendente della Regione di livello non inferiore al settimo designato dal servizio della Giunta regionale di appartenenza.

Il servizio ispettivo può chiedere la collaborazione di tutti gli uffici della Regione e, in particolare dei servizi operanti presso il Settore Sanità, i quali sono tenuti a fornire tutta la documentazione e le informazioni in ordine alle funzioni agli stessi affidate.

In carenza di personale amministrativo, tecnico, medico, medico veterinario e farmacista, il servizio ispettivo può, per l'espletamento dei compiti ispettivi, avvalersi del personale del Servizio Sanitario Nazionale a condizione che gli accertamenti non riguardino la USL di appartenenza.

In tal caso le ore impiegate dal dipendente del Servizio Sanitario Nazionale vengono considerate a tutti gli effetti rese in costanza di servizio e vengono rimborsate alla USL dalla Regione cui spetta anche il rimborso del relativo onere di trasferta.

L'individuazione del personale del Servizio Sanitario Nazionale, di cui al precedente comma, viene disposta dal componente la Giunta preposto al Settore Sanità, sentito il Direttore generale della USL interessata e il dipendente da incaricare.

I rimborsi alle Aziende USL per le prestazioni dell'ispettore dipendente del Servizio Sanitario Nazionale vengono disposti con ordinanza del Dirigente del Servizio ispettivo centrale sulla base di rendiconti semestrali predisposti dalle Aziende USL di appartenenza degli ispettori.

La verifica del rispetto delle disposizioni in materia di controllo di qualità dei servizi e delle prestazioni di cui all'art. 10, 2° comma del D.L.vo 502/92, come modificato dal D.L.vo 51/93, viene esercitato da personale ispettivo che abbia partecipato ad appositi corsi di formazione organizzati dalla Regione Abruzzo ovvero da altri enti specializzati.

Per l'espletamento di verifiche che richiedano specifica professionalità il componente la Giunta preposto al Settore Sanità può designare professionisti esterni all'amministrazione regionale particolarmente qualificati.

Il servizio ispettivo centrale provvede, con ordinanza dirigenziale, a liquidare le competenze ai professionisti a prestazione effettuata, sulla base di tariffe riconosciute dall'ordine professionale di appartenenza.

Ai servizi provinciali per la Sanità è demandata competenza esclusiva per il controllo sull'attività di vigilanza espletata dalle USL in merito all'applicazione della legislazione vigente per il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro».

I commi 3 e 4 dell'art. 6 della L.R. 66/91 sono sostituiti come segue:

«Il componente la Giunta preposto al Settore Sanità, per il tramite del servizio ispettivo centrale, invia la relazione ispettiva alla Direzione generale dell'Azienda USL o ospedaliera interessata, ovvero della USL competente per territorio, qualora gli accertamenti siano stati svolti nei confronti di strutture sanitarie private.

Il Direttore generale prende formalmente atto della relazione e, ove del caso, assume le iniziative idonee a eliminare le eventuali irregolarità riscontrate.

Il provvedimento del Direttore generale, a contenuto ricettivo e valutativo della relazione ispettiva, costituisce atto definitivo e viene trasmesso al componente la Giunta preposto al Settore Sanità per la valutazione della gestione dell'Azienda».

Art. 2.

Norma finanziaria

L'art. 9 della L.R. 66/91 è sostituito dal seguente:

«All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per il pagamento delle trasferte al personale ispettivo dipendente della Regione, valutato per l'anno 1996 in L. 60.000.000 (sessantamilion) si fa fronte con lo stanziamento iscritto al Cap. 11401 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio in corso denominato «Indennità di trasferta e rimborso spese per missioni ecc.».

Per gli anni successivi l'onere graverà sul corrispondente capitolo del bilancio di previsione.

La somma necessaria al pagamento delle trasferte viene ripartita dalla Giunta regionale, su proposta del Settore Sanità, ai funzionari delegati del Settore Sanità stesso e dei servizi provinciali per la sanità di Chieti, l'Aquila, Pescara e Teramo, tenuto conto delle rispettive esigenze operative.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per le prestazioni rese dagli «ispettori sulle attività sanitarie» dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale, valutato per l'anno 1996 in L. 30.000.000, si provvede mediante prelevamento dal fondo globale di cui al Cap. 323000 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1996, utilizzando parte dello stanziamento per l'importo di L. 30.000.000 previsto per la partita n. 5 (interventi per il servizio di emergenza sanitaria) dell'elenco n. 3 allegato al medesimo bilancio.

All'onere derivante per il pagamento delle prestazioni rese dai professionisti esterni all'amministrazione regionale, valutato per l'anno 1996 in L. 30.000.000, si provvede mediante prelevamento dal fondo globale di cui al Cap. 323000 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1996, utilizzando parte dello stanziamento per l'importo di L. 30.000.000 previsto per la partita n. 5 (interventi per il servizio di emergenza sanitaria) dell'elenco n. 3 allegato al medesimo bilancio.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio 1996 sono introdotte le seguenti variazioni per competenza e cassa:

(*Omissis*).

Per gli esercizi futuri l'entità degli stanziamenti viene fissata dalle leggi di bilancio ai sensi dell'art. 10 della L.R. 81/77.

Art. 3.

Norme finali

L'attività ispettiva viene espletata in merito a situazioni attinenti all'erogazione di assistenza sanitaria verificatesi successivamente alla costituzione dell'Azienda USL.

L'attività ispettiva non può riguardare il controllo di singoli atti del Direttore generale non afferenti direttamente all'erogazione dell'assistenza sanitaria.

Le pratiche comunque acquisite agli atti del Settore Sanità, Igiene e Sicurezza Sociale, relative ad accertamenti ispettivi per fatti non attinenti all'erogazione dell'assistenza sanitaria successivi alla costituzione delle Aziende USL nella Regione Abruzzo, sono inviate ai Direttori Generali delle Aziende USL per gli eventuali provvedimenti di competenza, allo stato di trattazione alla data di entrata in vigore della presente legge.

La Giunta regionale, nell'ambito delle conseguenze di cui all'art. 5, comma 1, della L.R. 31 ottobre 1991 n. 66 assicura mediante l'attività di apposito ufficio stralcio la trattazione e la eventuale definizione delle pratiche a rilievo ispettivo comunque acquisite agli atti del Settore Sanità, Igiene e Sicurezza Sociale precedentemente alla costituzione delle Aziende USL nella Regione Abruzzo. Le relazioni ispettive eventualmente predisposte a cura delle strutture dell'Ufficio stralcio seguono le procedure di cui ai commi 3° e 4° dell'art. 6 della L.R. 31 ottobre 1991 n. 66, come modificati dall'art. 1 della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 9 dicembre 1996

FALCONIO

97R0182

LEGGE REGIONALE 10 dicembre 1996, n. 128.

Contributi, per l'anno 1996, ai Comitati Provinciali dell'Associazione Nazionale Famiglie dei caduti e dispersi in guerra e dell'Associazione Nazionale vittime civili di guerra.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo* n. 23 del 20 dicembre 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione Abruzzo concede, per l'anno 1996, un contributo di L. 120.000.000 (centoventimilion) ai Comitati Provinciali dell'Associazione Nazionale Famiglie dei Caduti e Dispersi in Guerra e dell'Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra, operanti nel proprio territorio, per gli scopi previsti dallo Statuto delle Associazioni stesse, da ripartirsi in parti uguali fra i Comitati Provinciali. Alla ripartizione, assegnazione e liquidazione provvede il Settore Affari della Presidenza della Giunta Regionale.

Art. 2.

I Comitati provinciali delle associazioni di cui al precedente art. 1 presentano al I Dipartimento - Servizio Bilancio - della Giunta Regionale, entro il 31 marzo 1997, il rendiconto delle spese sostenute con il contributo assegnato, corredato della documentazione prevista dalla L.R. 27 giugno 1986, n. 22.

La mancata presentazione della rendicontazione nei tempi prescritti, come pure l'irregolare destinazione delle somme, comportano la revoca e la conseguente restituzione del contributo concesso.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1996 in L. 120.000.000, si provvede mediante utilizzazione di quota parte della partita n. 22, dell'elenco n. 3 allegato al bilancio per l'esercizio in corso.

Nello stato di previsione della spesa del Bilancio per l'esercizio finanziario 1996 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa:

(*Omissis*).

La partita n. 22 dell'elenco n. 3 è conseguentemente ridotta in L. 120.000.000.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 10 dicembre 1996

FALCONIO

97R0183

LEGGE REGIONALE 10 dicembre 1996, n. 129.

Contributi straordinario per la manifestazione artistico culturale relativa alla mostra storico-iconografica presso il Teatro Marrucino.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo* n. 23 del 20 dicembre 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nel quadro della manifestazione promossa per la realizzazione della mostra storico-iconografica presso il Teatro Marrucino di Chieti, la Regione contribuisce, per l'anno 1996, con un finanziamento di 48.000.000, quale contributo.

Il contributo è erogato a favore dell'organizzazione con delibera della Giunta regionale, sulla base di una relazione illustrativa del programma svolto e del consuntivo delle spese sostenute e nel rispetto di quanto previsto dalle LL.RR. n. 28/1986 e n. 34/1996.

L'organizzazione beneficiaria assume la diretta responsabilità per la corretta gestione e l'effettiva destinazione del finanziamento alle finalità per le quali esso risulta concesso.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1996 in L. 48.000.000, si provvede mediante utilizzazione di quota parte della partita n. 24 dell'elenco n. 3 del Bilancio di Previsione 1996.

Nello stato di previsione della spesa del Bilancio per l'esercizio finanziario 1996 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa:

Cap. 323000 denominato: «Fondo globale occorrente per far fronte ad oneri conseguenti a nuovi provvedimenti legislativi riguardanti spese correnti, in diminuzione L. 48.000.000;

Cap. 61664 di nuova iscrizione ed istituzione al Sett. 06, Tit. 1, Ctg. 6, Sez. 6, denominato «Contributo straordinario per la manifestazione artistico culturale relativo alla mostra storico-iconografica presso il Teatro Marrucino», in aumento L. 48.000.000.

La partita n. 24 dell'elenco n. 3, allegato al bilancio per l'esercizio finanziario in corso è corrispondentemente ridotta.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 10 dicembre 1996

FALCONIO

97R0184

LEGGE REGIONALE 10 dicembre 1996, n. 130.

Intervento a favore del Museo Ittico di Pesca.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo* n. 23 del 20 dicembre 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione riconosce di elevato interesse regionale il Museo Ittico di Pescara per il notevole valore scientifico del patrimonio espositivo al fine di elevare le conoscenze naturalistiche ambientali che segnano il rapporto tra uomo e mare.

Art. 2.

Al fine di valorizzare, con idonea tutela a rendere fruibile al pubblico tale patrimonio la Regione concede un contributo pari a L. 1.000.000.000, al Comune di Pescara, per le opere di ristrutturazione e riorganizzazione della sede del Museo Ittico.

Art. 3.

Il finanziamento è concesso con deliberazione della Giunta Regionale previa istruttoria del Servizio competente, entro 30 giorni della presentazione da parte del Comune di Pescara del progetto, esecutivo di ristrutturazione e riorganizzazione e adeguamento degli spazi museali. Il Servizio Promozione Culturale accerta altresì il rispetto dei requisiti di cui alla L.R. 44/92 e alla L.R. 66/94.

Art. 4.

All'onere finanziario valutato complessivamente in L. 1.000.000.000 si provvede: per l'anno 1996 mediante utilizzazione per un importo pari a 500.000.000 delle risorse disponibili sul capitolo 62431 (interventi progettuali nel campo della cultura L.R. 64/86 per il restante importo si provvederà negli esercizi 1997 e 1998 con appositi e successivi provvedimenti legislativi.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 10 dicembre 1996

FALCONIO

97R0185

LEGGE REGIONALE 10 dicembre 1996, n. 131.

Rifinanziamento della L.R. 94/95 concernente: Premio Internazionale Ignazio Silone.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo* n. 23 del 20 dicembre 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di dare continuità alle iniziative previste nella L.R. 94/95 «Premio Internazionale Ignazio Silone» la stessa viene rifinanziata per l'anno 1996 con lo stanziamento di L. 100.000.000 (centomilioni).

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1996 in L. 100.000.000, si provvede mediante utilizzazione di quota parte della partita n. 17 dell'elenco 3 del bilancio di previsione 1996.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1996 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa:

(Omissis).

La partita n. 17 dell'elenco 3 allegato al bilancio per l'esercizio finanziario in corso è corrispondentemente ridotta.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 10 dicembre 1996

FALCONIO

97R0186

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
15 novembre 1996, n. 0413/Pres.

Approvazione modifiche al «Regolamento dell'uniforme e dell'equipaggiamento previsto dall'articolo 56 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 per marescialli e guardie del Corpo forestale regionale».

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia* n. 52 del 27 dicembre 1996)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il D.P.G.R. 3 maggio 1996, n. 0162/Pres registrato alla Corte dei conti in data 14 maggio 1996, registro 1, foglio 235, con cui si è emanato il «Regolamento dell'uniforme e dell'equipaggiamento dell'articolo 56 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 per marescialli e guardie del Corpo forestale regionale»;

Vista la nota della Direzione regionale delle foreste e dei parchi n. 5381/FP/1.7 del giorno 13 giugno 1996, con la quale si è evidenziata la necessità di apportare talune modifiche ed integrazioni a disposizioni del suddetto regolamento;

Vista la nota del Nucleo operativo per la sicurezza della Direzione regionale dell'organizzazione e del personale n. 10524/DOP/201.4/-NOS/1 del giorno 12 luglio 1996 con la quale, in relazione alle proposte formulate dalla Direzione regionale delle foreste e dei parchi, si è segnalata, a propria volta, l'opportunità di talune modifiche al testo regolamentare con particolare riferimento alla presenza di un dipendente del suddetto Nucleo alle sedute della Commissione U.E. e della Commissione collaudo;

Vista la nota della Direzione regionale dell'organizzazione e del personale n. 9482/DOP/1.1/7 del giorno 15 luglio 1996 con la quale sono state informate, al riguardo, le organizzazioni sindacali, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 5 della legge regionale n. 18/1996;

Vista la nota dell'organizzazione sindacale CISL di data 23 luglio 1996;

Acquisito il parere del Consiglio di amministrazione del personale nella seduta del giorno 29 agosto 1996;

Visto il parere formulato dal Comitato dipartimentale per gli affari istituzionali nella seduta del giorno 4 ottobre 1996;

Ritenuto di provvedere alle necessarie modifiche al suddetto Regolamento dell'uniforme e dell'equipaggiamento previsto dall'articolo 56 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 per marescialli e guardie del Corpo forestale regionale;

Vista la deliberazione 18 ottobre 1996, n. 4600;

Visto l'articolo 42 dello statuto di autonomia;

Decreta:

1. Sono approvate le allegate modificazioni al «Regolamento dell'uniforme e dell'equipaggiamento previsto dall'articolo 56 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 per marescialli e guardie del Corpo forestale regionale», che del presente decreto costituiscono parte integrante.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarle e farle osservare come modificazioni a regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 15 novembre 1996

CECOTTI

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 3 dicembre 1996.
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 2, foglio 269

MODIFICAZIONI AL «REGOLAMENTO DELL'UNIFORME E DELL'EQUIPAGGIAMENTO PREVISTO DALL'ARTICOLO 56 DELLA LEGGE REGIONALE 31 AGOSTO 1981, N. 53, PER MARESCIALLI E GUARDIE DEL CORPO FORESTALE REGIONALE.»

Art. 1.

1. All'articolo 3 del Regolamento dell'uniforme e dell'equipaggiamento previsto dall'articolo 56 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, per marescialli e guardie del Corpo forestale regionale dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Partecipa alle sedute della Commissione, con voto consultivo, il coordinatore del Nucleo operativo per la sicurezza della Direzione regionale dell'organizzazione e del personale o il suo sostituto.»

Art. 2.

1. All'articolo 4 del Regolamento dell'uniforme e dell'equipaggiamento previsto dall'articolo 56 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, per marescialli e guardie del Corpo forestale regionale dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Partecipa alle sedute della Commissione, con voto consultivo, il coordinatore del Nucleo operativo per la sicurezza della Direzione regionale dell'organizzazione e del personale o il suo sostituto.»

Art. 3.

1. All'articolo 6, comma 3, del Regolamento dell'uniforme e dell'equipaggiamento previsto dall'articolo 56 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, per marescialli e guardie del Corpo forestale regionale i numeri «1, 2, 3, 7, 8, 9, e 10» sono sostituiti dai numeri «1, 2, 3, 8, 9, 10 e 11».

2. All'articolo 6, comma 5, del Regolamento dell'uniforme e dell'equipaggiamento previsto dall'articolo 56 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, per marescialli e guardie del Corpo forestale regionale i numeri «1, 2, 3, 7, 8, 9, e 10» sono sostituiti dai numeri «1, 2, 3, 8, 9, 10 e 11».

Art. 4.

1. All'articolo 9, comma 1, del Regolamento dell'uniforme e dell'equipaggiamento previsto dall'articolo 56 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, per marescialli e guardie del Corpo forestale regionale i numeri «1, 2, 3, 7, 8, 9, e 10» sono sostituiti dai numeri «1, 2, 3, 8, 9, 10 e 11».

Art. 5.

All'articolo 13 del Regolamento dell'uniforme e dell'equipaggiamento previsto dall'articolo 56 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, per marescialli e guardie del Corpo forestale regionale i numeri «15, 16, 17, 18» sono sostituiti dai numeri «15, 15-bis, 16, 16-bis, 17».

Art. 6.

1. All'articolo 14, comma 4, punto 1), del Regolamento dell'uniforme e dell'equipaggiamento previsto dall'articolo 56 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, per marescialli e guardie del Corpo forestale regionale il capo di vestiario « - scarpe termiche (invernali per il servizio sulle imbarcazioni)» è sostituito dal capo - stivali invernali per il servizio sulle imbarcazioni».

Art. 7.

1. All'articolo 15 del Regolamento dell'uniforme e dell'equipaggiamento previsto dall'articolo 56 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, per marescialli e guardie del Corpo forestale regionale dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. La tuta da lavoro non può, di norma, essere utilizzata per servizi esterni di campagna. In caso tuttavia di singoli particolari servizi per cui sia prevedibile una eccezionale usura o alterazione dell'uniforme ordinaria, può essere autorizzato dal competente Ispettorato o Servizio l'uso della tuta da lavoro.»

Art. 8.

1. All'articolo 19 del Regolamento dell'uniforme e dell'equipaggiamento previsto dall'articolo 56 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, per marescialli e guardie del Corpo forestale regionale dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Per il personale nuovo assunto i capi indicati ai numeri 4, 5, 21 e 22 dell'allegato 7 sono dati in dotazione, alla prima vestizione, nelle seguenti quantità:

camicia invernale: 5
camicia estiva: 5
pantaloni lunghi invernali da campagna (montagna): 3
pantaloni lunghi invernali da campagna (pianura): 4
pantaloni lunghi estivi da campagna (montagna): 3
pantaloni lunghi estivi da campagna (pianura): 5

Art. 9.

1. All'allegato 7 al Regolamento dell'uniforme e dell'equipaggiamento previsto dall'articolo 56 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, per marescialli e guardie del Corpo forestale regionale sono apportate le seguenti modifiche:

il punto 14 è sostituito dal seguente:

14 stivali invernali	1	24	Barca»
----------------------	---	----	--------

dopo il punto 15 è aggiunto il seguente:

«15-bis scarponi invernali	2	24	Pianura»
Pianura P.			

dopo il punto 16 è aggiunto il seguente:

«16-bis scarponi estivi	2	24	Pianura»
Pianura P.			

Visto il presidente: CECCOTTI

97R0100

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
26 novembre 1996, n. 0429/Pres.

Regolamento concernente le modalità per la determinazione della spesa ammissibile e quelle attinenti la documentazione da allegare per il finanziamento della formazione degli strumenti urbanistici ai sensi della legge regionale 20 novembre 1989, n. 28, modificata dall'articolo 1 della legge regionale 14 luglio 1992, n. 19. Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 3 del 15 gennaio 1997)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 20 novembre 1989, n. 28 modificata dall'articolo 1 della legge regionale 14 luglio 1992, n. 19 che prevede la concessione di sovvenzioni ai comuni per agevolare la formazione degli strumenti urbanistici generali ed attuativi, e loro varianti, non sorretta da leggi regionali di settore;

Ritenuta la necessità di emanare il Regolamento di attuazione della succitata legge regionale che stabilisca le modalità per la determinazione della spesa ammissibile e la documentazione da allegare per

il finanziamento, come deciso dalla Giunta regionale con deliberazione n. 4392 del 4 ottobre 1996, registrata alla Corte dei conti in data 6 novembre 1996, registro 2, foglio 142,

Tenuto conto delle direttive per la formazione del Regolamento di attuazione riportate al punto 2.3.1. della Relazione programmatica per il 1996, allegata alla citata deliberazione giuntale n. 4392/1996;

Sentito il Comitato dipartimentale per il territorio e l'ambiente che nella seduta del 18 ottobre 1996 ha espresso parere favorevole sul testo regolamentare predisposto dalla Direzione regionale della pianificazione territoriale;

Visto l'articolo 42, dello statuto speciale di autonomia;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 5135 dell'8 novembre 1996;

Decreta:

È approvato il «Regolamento concernente le modalità per la determinazione della spesa ammissibile e quelle attinenti la documentazione da allegare per il finanziamento della formazione degli strumenti urbanistici ai sensi della legge regionale 20 novembre 1989, n. 28 modificata dall'articolo 1 della legge regionale 14 luglio 1992, n. 19», che viene allegato al presente decreto quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e fare osservare l'allegato regolamento come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 26 novembre 1996

CECOTTI

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 23 dicembre 1996
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 2, foglio 335

REGOLAMENTO CONCERNENTE LE MODALITÀ PER LA DETERMINAZIONE DELLA SPESA AMMISSIBILE E QUELLE ATTINENTI LA DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE PER IL FINANZIAMENTO DELLA FORMAZIONE DEGLI STRUMENTI URBANISTICI AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 20 NOVEMBRE 1989, N. 28, MODIFICATA DALL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE REGIONALE 14 LUGLIO 1992, N. 19.

Art. 1.

Applicazione tariffa professionale

1. Per la commisurazione della spesa ritenuta ammissibile per le prestazioni urbanistiche viene applicata la tariffa professionale di cui alla circolare del Ministero dei lavori pubblici 1 dicembre 1969, n. 6679, con le specificazioni di cui agli articoli 2 e 3.

2. La suddetta tariffa è adeguata con l'applicazione della variazione dell'indice dei prezzi al consumo stabilita dall'I.S.T.A.T., secondo l'ultimo dato disponibile alla data del termine ultimo stabilito per le domande di contributo (31 gennaio).

Art. 2.

Spesa ammissibile per il finanziamento dei piani regolatori generali comunali

1. Le operazioni da effettuarsi per il calcolo della spesa ammissibile risultano le seguenti:

a) (articolo 5, 4° comma, circolare n. 6679/69). Individuazione della tariffa base ottenuta dall'applicazione di un importo variabile in relazione al numero degli abitanti (tabella A della tariffa).

b) (articolo 5, 8° comma, circolare n. 6679/69) Eventuale integrazione della tariffa base nella percentuale massima cumulata del 50% dovuta alla presenza delle particolari situazioni espressamente indicate.

c) (articolo 2, ultimo comma, circolare n. 6679/69). Addizione delle spese per l'espletamento dell'incarico, rimborsabili in misura forfettaria secondo le percentuali fissate dalla circolare ministeriale sopracitata, variabili in relazione all'ammontare dell'onorario (tab. B della tariffa).

d) Adeguamento ISTAT, secondo l'ultimo dato disponibile alla data del termine ultimo stabilito per la presentazione delle domande di contributo (31 gennaio).

2. L'eventuale integrazione della tariffa base, nella percentuale prevista dall'articolo 5, 8° comma, della circolare n. 6679/69, di cui alla lettera h) del comma 1, viene determinata in relazione alle motivazioni di volta in volta indicate dai comuni in sede di richiesta di contributo.

Art. 3.

Spesa ammissibile per il finanziamento dei piani regolatori particolareggiati comunali

1. Le operazioni da effettuarsi per il calcolo della spesa ammissibile risultano le seguenti:

a) (articolo 8, 6° comma, lettera a) e articolo 9, 2° comma, circolare n. 6679/69) Sommatoria di due termini il primo riferito alla superficie del terreno del piano particolareggiato ed il secondo alla volumetria esistente e di progetto della superficie considerata in base alle prescrizioni del piano regolatore generale.

b) (articolo 8, 6° comma, lettera b) circolare n. 6679/69). Adeguamento della somma di cui alla lettera a) in base ai coefficienti indicati nella tabella ivi riportata.

c) (articolo 8, 9° comma, lettere a) e b), circolare n. 6679/69). Eventuale aumento dell'onorario di quanto determinato alle lettere a) e b) nella percentuale massima del 20% per difficoltà dovute all'altimetria del terreno o alla presenza di elementi particolarmente vincolanti (attrezzature, infrastrutture prevalenti rispetto all'edilizia, edifici monumentali, servizi ecc.) e nella percentuale massima del 50% per le zone comprendenti ristrutturazione viaria ed edilizia.

d) Qualora l'incarico del piano particolareggiato sia affidato allo stesso compilatore del piano regolatore generale, l'onorario previsto viene ridotto del 10%.

e) (articolo 2, ultimo comma, circolare n. 6679/69) Addizione delle spese per l'espletamento dell'incarico, rimborsabili in misura forfettaria secondo le percentuali fissate dalla circolare ministeriale sopracitata, variabili in relazione all'ammontare dell'onorario (tab. B della tariffa).

f) Adeguamento ISTAT, secondo l'ultimo dato disponibile alla data del termine ultimo stabilito per la presentazione delle domande di contributo (31 gennaio).

2. L'eventuale integrazione dell'onorario, nella percentuale prevista dall'articolo 8, 9° comma, lettere a) e b), circolare n. 6679/69, di cui alla lettera c) del comma 1, viene determinata in relazione alle motivazioni di volta in volta indicate dai Comuni in sede di richiesta di contributo.

3. Nel calcolo della spesa ammissibile, all'onorario del professionista, va applicata la riduzione del 20%.

Art. 4.

Spesa ammissibile per il finanziamento dell'indagine geologica

1. Per la determinazione della spesa ammissibile per le prestazioni geologiche viene applicata la tariffa professionale di cui al decreto ministeriale 18 novembre 1971, n. 306 e successive modificazioni.

2. Le parcelle del geologo devono essere provviste del visto dell'Ordine regionale dei geologi.

Art. 5.

Documentazione della richiesta di contributo

Le domande relative alla concessione di contributi per la formazione degli strumenti urbanistici generali ed attuativi, e loro varianti, devono essere corredate dalla documentazione di seguito elencata:

a) relazione sullo stato di pianificazione comunale (strumenti urbanistici vigenti, loro data di approvazione regionale o comunale, successive varianti) con indicate le motivazioni urbanistiche inerenti

la formazione dello strumento urbanistico per il quale si chiede il finanziamento regionale e quelle utili per le eventuali integrazioni degli onorari, di cui all'articolo 2, comma 2 e di cui all'articolo 3, comma 2;

h) preventivi di spesa redatti in base alle tariffe professionali;

c) deliberazione esecutiva con la quale si autorizza il Sindaco a presentare l'istanza di contributo.

Art. 6.

Documentazione delle richieste di erogazione

1. L'erogazione del 90% del contributo e del restante 10% ha luogo previa presentazione di apposita domanda da parte dei Comuni, corredata dalla seguente documentazione in duplice copia conforme all'originale:

a) atti di liquidazione degli acconti e del saldo dei compensi dovuti ai professionisti redattori dei piani urbanistici e delle indagini geologiche;

b) fatture dei professionisti;

c) mandati di pagamento.

CÉCOTTI

97R0117

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Provincia di Trento

LEGGE PROVINCIALE 9 settembre 1996, n. 8.

Disposizioni concernenti l'autorizzazione e la variazione di spese previste da leggi provinciali e altre disposizioni finanziarie assunte per la formazione dell'assestamento del bilancio annuale 1996 e pluriennale 1996-1998 della Provincia autonoma di Trento.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 41 straord. del 13 settembre 1996)

(Omissis).

97R0166

LEGGE PROVINCIALE 9 settembre 1996, n. 9.

Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 1996 e bilancio pluriennale 1996-1998.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 41 straord. del 13 settembre 1996)

(Omissis).

97R0167

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 1^o agosto 1996, n. 11-40/Leg.

Modifica del regolamento di attuazione dell'art. 20 della legge provinciale 3 gennaio 1983, n. 2, come sostituito dall'art. 14 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 10 e modificato dall'art. 62 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, concernente la realizzazione o l'acquisto di opere d'arte negli edifici pubblici.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 53 del 26 novembre 1996)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1972, n. 670, ed in particolare gli artt. 53 e 54, n. 2);

Visto l'art. 20 della L.P. 3 gennaio 1983, n. 2, come sostituito dall'art. 14 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 10 e modificato dall'art. 62 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26;

Su conforme deliberazione della Giunta provinciale n. 8813 di data 19 luglio 1996;

Decreta:

È emanato il nuovo regolamento di attuazione dell'art. 20 della legge provinciale 3 gennaio 1983, n. 2, come sostituito dall'art. 14 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 10 e modificato dall'art. 62 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, concernente la realizzazione o l'acquisto di opere d'arte negli edifici pubblici, secondo il testo allegato al presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale.

È abrogato il regolamento approvato con D.P.G.P. n. 20-73/Leg., datato 11 dicembre 1992 e modificato con D.P.G.P. n. 25-78/Leg., datato 31 dicembre 1992.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la regolare registrazione e pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione Trentino-Alto Adige.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

ANDREOTTI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 13 novembre 1996
Registro 5, foglio 23 - PALOMBA*

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL'ART. 20 L.P. 3 GENNAIO 1983, N. 2, COME SOSTITUITO DALL'ART. 14 DELLA L.P. 14 FEBBRAIO 1992, N. 10, E MODIFICATO DALL'ART. 62 DELLA L.P. 10 SETTEMBRE 1993, N. 26, CONCERNENTE LA REALIZZAZIONE O L'ACQUISTO DI OPERE D'ARTE NEGLI EDIFICI PUBBLICI.

Art. 1.

O g g e t t o

1. Si considerano edifici pubblici i fabbricati di proprietà della Provincia o di altri enti pubblici, ad eccezione degli edifici destinati a fini solamente abitativi o di quelli contenenti esclusivamente impianti tecnologici, nonché degli immobili da adibire a magazzino, deposito, officine, autorimesse, stalle o assimilabili.

2. Per ristrutturazione si intende l'intervento volto a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono realizzare una struttura in tutto o in buona parte diversa dalla precedente.

Art. 2.

Determinazione della spesa

1. Gli importi per l'opera d'arte sono determinati in sede di progetto ed il finanziamento avviene contestualmente a quello relativo al finanziamento dell'edificio. Il limite di spesa può essere portato fino al triplo della quota minima prevista per legge e deve comprendere sia l'importo per l'acquisizione o la realizzazione dell'opera d'arte che la spesa per gli eventuali interventi edili necessari alla collocazione dell'opera stessa.

2. Le relative somme sono impegnate da parte del Servizio competente per la realizzazione dell'edificio sul medesimo capitolo di bilancio su cui è impegnata la rimanente spesa per realizzazione dell'edificio pubblico.

Art. 3.

Calcolo della somma

1. La somma destinata all'opera d'arte viene determinata prendendo in considerazione unicamente il costo complessivo delle opere e dei lavori previsti dal progetto.

2. Nei casi in cui gli edifici siano costruiti per stralci o lotti separati, realizzati anche in tempi successivi, ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento, si ha riguardo alla spesa totale del progetto esecutivo. L'opera d'arte sarà di norma prevista nel lotto o nello stralcio conclusivo.

3. I progetti degli edifici possono contenere l'indicazione di massima del tipo di opera d'arte da realizzare, in particolare quando questa si configuri quale parte integrante dell'edificio.

Art. 4.

Commissione - Nomina

1. La Commissione di cui al comma 5 dell'art. 20 della L.P. 3 gennaio 1983, n. 2 come sostituito dalla L.P. 14 febbraio 1992, n. 10, è nominata dall'ente committente in un termine non superiore a 3 mesi dall'approvazione del progetto da parte della Giunta provinciale.

2. Per gli edifici realizzati dalla Provincia autonoma di Trento la Giunta provinciale, su proposta dell'Assessore competente in materia di attività e beni culturali, nomina entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento una Commissione che rimane in carica per la durata della legislatura provinciale. Il Servizio attività culturali assicura le funzioni di segreteria della Commissione.

Art. 5.

Commissione - Composizione

1. Nella composizione della Commissione, uno dei due rappresentanti dell'Ente che provvede alla realizzazione dei lavori è il rappresentante legale dello stesso, o un suo delegato, che assume la presidenza della Commissione.

2. Per i Comuni la presidenza è attribuita al Sindaco od a un suo delegato.

3. Nella composizione della Commissione almeno uno dei due esperti designati dalla Commissione Beni Culturali di cui all'art. 2 della legge provinciale 27 dicembre 1975, n. 55, è individuato sentite le associazioni artistiche maggiormente rappresentative a livello locale.

Art. 6.

Commissione - Competenze

1. La Commissione sceglie l'opera d'arte da realizzare o da acquistare e definisce gli eventuali lavori necessari per la collocazione dell'opera d'arte. Le opere da realizzare vengono scelte tramite pubblica gara, mentre per quelle da acquistare si provvede sulla base di almeno due perizie di stima.

2. La Commissione redige ed emana il bando di concorso per la scelta dell'opera da realizzare.

Detto bando stabilirà:

a) le caratteristiche dell'opera e le modalità della sua presentazione;

b) i tempi di esecuzione e di consegna dell'opera d'arte;

c) le modalità di pagamento.

3. La commissione provvede all'individuazione dell'opera d'arte e redige motivata relazione della scelta effettuata. Copia di tale relazione è inviata al Servizio attività culturali della Provincia autonoma di Trento che provvede a tenere un registro aggiornato delle opere d'arte dislocate negli edifici pubblici.

4. La commissione accerta la conformità dell'opera realizzata o acquistata, nonché delle opere edili accessorie, rispetto alla scelta effettuata.

Art. 7.

Opere catalogate

1. In caso di acquisto da privati dell'opera d'arte non contemporanea e catalogata, l'ente che realizza i lavori deve ottemperare alle disposizioni di cui alla Legge 1 giugno 1939, n. 1089.

97R0224

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 20 settembre 1996, n. 13-42/Leg.

Integrazione al Regolamento di esecuzione della legge provinciale 22 dicembre 1983, n. 46, approvato con D.P.G.P. 13 dicembre 1984, n. 18-13/Legisl. «Disciplina del settore commerciale della Provincia autonoma di Trento» ai fini dell'istituzione dei reparti separati di vendita.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 51 del 12 novembre 1996)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

(Omissis).

Decreta:

È approvata l'integrazione al Regolamento di esecuzione della legge provinciale 22 dicembre 1983, n. 46, approvato con D.P.G.P. 13 dicembre 1984, n. 18-13/Legisl. nel testo che, allegato al presente decreto, ne forma parte integrante e sostanziale.

Il presente decreto sarà pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione Trentino Alto Adige.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 ottobre 1996
Registro 2, foglio 120

**INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE
DELLA LEGGE PROVINCIALE 22 DICEMBRE 1983, N. 46.**

Art. 1.

Integrazione all'art. 20 del Regolamento

1. Dopo l'ultimo comma dell'art. 20 sono aggiunti i seguenti commi:

«11. Il titolare di un esercizio commerciale organizzato su più reparti in relazione alla gamma dei prodotti trattati o alle tecniche di prestazione del servizio impiegate può affidare uno o più di tali reparti, perché lo gestisca in proprio per il periodo di tempo convenuto, ad un soggetto che sia iscritto nel Registro degli esercenti il commercio e che abbia svolto per almeno due anni nell'ultimo quinquennio l'attività di vendita quale titolare, o dipendente qualificato, o coadiutore familiare in un'impresa in possesso dell'autorizzazione amministrativa relativa al settore merceologico interessato, dandone immediata comunicazione all'organo competente al rilascio dell'autorizzazione amministrativa originaria.

12. Il gestore del reparto separato di vendita deve fare denuncia dell'esercizio dell'attività alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura ai sensi del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e del decreto ministeriale 9 marzo 1982 e presentare all'Ufficio dell'imposta sul valore aggiunto la dichiarazione di cui all'art. 35, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

13. Il reparto separato di vendita deve essere concentrato in una zona dell'esercizio commerciale univocamente individuata ed avere accesso esclusivamente attraverso l'entrata dell'esercizio medesimo. Tali requisiti vanno documentati in apposita planimetria dei locali in scala 1:100, da allegare all'atto della comunicazione.

L'area complessivamente destinabile a reparti separati non può superare il cinquanta per cento (50%) della superficie totale autorizzata dell'esercizio commerciale.

14. Qualora l'organo competente al rilascio dell'autorizzazione amministrativa originaria verifichi l'assenza di uno o più dei presupposti e requisiti soggettivi e oggettivi previsti adotta, entro 30 giorni dalla comunicazione, un provvedimento motivato di diniego.

15. La fattispecie dei reparti separati non costituisce un caso di subingresso».

97R0225

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 17 ottobre 1996, n. 14-43/Leg.

Regolamento concernente il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale per il rinnovo del contratto di lavoro 1994-1996 del personale dell'area dirigenziale della Provincia autonoma di Trento.

*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Trentino-Alto Adige n. 54 del 3 dicembre 1996)*

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la legge provinciale 30 marzo 1989, n. 1 e successive modificazioni;

Visto l'art. 37 della legge provinciale 3 settembre 1993, n. 23 e successive modificazioni;

Vista la legge provinciale 2 febbraio 1996, n. 1 (legge finanziaria per l'anno 1996);

Vista la deliberazione n. 12050 di data 20 settembre 1996, non soggetta alla registrazione alla Corte dei conti, con la quale la Giunta provinciale, preso atto dell'avvenuta sottoscrizione da parte dell'Agenzia provinciale per le relazioni sindacali e delle Organizzazioni sindacali del personale dell'accordo per il rinnovo del contratto di lavoro 1994-1996 del personale dell'area dirigenziale della Provincia Autonoma di Trento, ha verificato con esito positivo, la compatibilità finanziaria dell'accordo con gli stanziamenti fissati da ultimo dalla

legge provinciale n. 1/1996 e la conformità del contenuto dell'accordo medesimo alle direttive impartite all'Agenzia con deliberazione della Giunta provinciale n. 3429 di data 24 marzo 1995;

Visto l'accordo di cui al punto precedente, nonché la relazione di accompagnamento allo stesso ed i prospetti finanziari allegati, tutti parti integranti e sostanziali della citata deliberazione n. 12050 di data 20 settembre 1996;

Vista la deliberazione n. 12968 di data 11 ottobre 1996, non soggetta alla registrazione della Corte dei conti, con la quale la Giunta provinciale ha provveduto all'approvazione del regolamento concernente il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale di cui sopra, relativamente agli aspetti attualmente disciplinabili in sede contrattuale ai sensi dell'art. 3 della legge provinciale n. 1/1989, secondo l'articolato tecnico allegato al provvedimento medesimo quale parte integrante e sostanziale;

Visto in particolare il punto 2) del dispositivo della citata deliberazione n. 12968 di data 11 ottobre 1996, con la quale la Giunta provinciale ha demandato al Presidente della Giunta provinciale l'emanazione di dette norme;

Emana:

Il regolamento concernente il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale per il rinnovo del contratto di lavoro 1994-1996 del personale dell'area dirigenziale della Provincia Autonoma di Trento, allegato quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, 17 ottobre 1996

ANDREOTTI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1996
Registro 5, foglio 41 - PALOMBA*

**REGOLAMENTO CONCERNENTE IL RECEPIMENTO DELLE
NORME RISULTANTI DALLA DISCIPLINA PREVISTA
DALL'ACCORDO SINDACALE DI DATA 11 SETTEMBRE
1996 PER IL RINNOVO DEL CONTRATTO DI LAVORO
1994-1996 DEL PERSONALE DELL'AREA DIRIGENZIALE**

**NORME DI GARANZIA
DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI**

Art. 1.

Servizi pubblici essenziali

1. Ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146, sono da considerare essenziali i servizi pubblici svolti dalle seguenti strutture:

a) il dipartimento cui compete la materia della protezione civile;

b) il Servizio Prevenzione calamità pubbliche;

c) l'Azienda speciale di sistemazione montana;

d) il Servizio Geologico;

e) il Servizio Antincendi e protezione civile;

f) il Servizio Viabilità in caso di nevicate, frane e simili;

g) il Servizio Acque pubbliche e opere idrauliche in concomitanza della dichiarazione dello stato di preallarme o di piena;

h) l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente.

2. Nell'ambito dei servizi essenziali di cui al comma 1 è garantita, con le modalità di cui all'art. 3, la continuità delle prestazioni indispensabili per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati.

Art. 2.

Contingenti di personale

1. I servizi essenziali e le prestazioni indispensabili sono assicurati attraverso la presenza di un quarto dei dirigenti in servizio preposti alle strutture di cui al precedente articolo e comunque non meno di uno.

Art. 3.

Modalità di effettuazione degli scioperi

1. Le strutture e le rappresentanze sindacali che indicano azioni di sciopero che coinvolgono i servizi di cui all'art. 1, sono tenute a darne comunicazione all'Amministrazione con un preavviso non inferiore a 10 giorni, precisando, in particolare, la durata dell'astensione dal lavoro. In caso di revoca di uno sciopero indetto in precedenza, le strutture e le rappresentanze sindacali devono darne tempestiva comunicazione all'Amministrazione.

2. La proclamazione degli scioperi deve essere comunicata all'Agenzia provinciale per le relazioni sindacali nel caso di scioperi provinciali e all'Amministrazione nel caso di scioperi relativi a vertenze con l'Amministrazione stessa. Nei casi in cui lo sciopero incida su servizi resi all'utenza, l'Amministrazione è tenuta a trasmettere agli organi di stampa ed alle reti radiotelevisive di maggiore diffusione nell'area interessata dallo sciopero una comunicazione circa i tempi e le modalità dell'azione di sciopero. Analoga comunicazione viene effettuata dall'Amministrazione anche nell'ipotesi di revoca dello sciopero.

3. Non possono essere indetti scioperi:

a) di durata superiore ad una giornata lavorativa all'inizio di ogni vertenza e, successivamente, di durata superiore a due giornate lavorative (per la stessa vertenza); gli scioperi di durata inferiore alla giornata si svolgeranno in un unico periodo di ore continuative, riferito a ciascun turno;

b) in caso di scioperi distinti, con intervalli inferiori alle 24 ore tra un'azione di sciopero e l'altra;

c) articolati per strutture funzionalmente strettamente interdipendenti, con svolgimento in giornate successive consecutive.

4. Non possono essere proclamati scioperi nei seguenti periodi:

a) dal 10 al 20 agosto;

b) dal 23 dicembre al 7 gennaio;

c) cinque giorni prima delle festività pasquali e tre giorni dopo;

d) tre giorni prima e tre giorni dopo la commemorazione dei defunti;

e) nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono le consultazioni elettorali europee, nazionali, provinciali, comunali, circoscrizionali e referendarie nazionali e locali.

5. Gli scioperi di qualsiasi genere dichiarati o in corso di effettuazione saranno immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità naturale.

Art. 4.

Procedure di raffreddamento o di conciliazione

1. In sede contrattuale saranno previsti organi, tempi e procedure per il raffreddamento e la conciliazione dei conflitti di sciopero.

2. Durante l'esperimento dei tentativi di conciliazione, l'Amministrazione si asterrà dall'adottare iniziative pregiudizievoli per la posizione dei lavoratori interessati al conflitto.

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 5.

Campo di applicazione, durata e decorrenze

1. Il presente decreto si applica al personale dirigenziale della Provincia Autonoma di Trento. Sono dettate altresì distinte disposizioni per il personale di cui all'art. 6 della legge provinciale 22 agosto 1991, n. 17, come da ultimo modificato con l'art. 16 della legge provinciale 7 agosto 1995, n. 8.

2. Il presente decreto si riferisce al triennio 1° gennaio 1994 - 31 dicembre 1996. Gli effetti giuridici decorrono dalla data di entrata in vigore del presente decreto; gli effetti economici decorrono dalle date previste nei successivi articoli per i diversi istituti contrattuali.

3. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica dell'accordo recepito con il presente decreto, al personale destinatario dello stesso verrà corrisposta l'indennità di vacanza contrattuale secondo le scadenze e con le modalità previste dall'accordo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993.

4. Agli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico, disciplinati nel presente decreto, verrà data attuazione entro trenta giorni dalla data di registrazione del decreto medesimo da parte della Corte dei conti.

TITOLO II

SISTEMA DELLE RELAZIONI SINDACALI

Art. 6.

Informazione preventiva

1. L'Amministrazione fornisce un'informazione preventiva, per iscritto ed in tempo utile, alle rappresentanze sindacali firmatarie dell'accordo recepito con il presente decreto, sui criteri generali relativi a:

a) affidamento, mutamento e revoca degli incarichi dirigenziali;

b) sistemi di valutazione dell'attività dei dirigenti;

c) articolazione delle posizioni organizzative, delle funzioni e delle connesse responsabilità ai fini della retribuzione di posizione;

d) modalità di attribuzione della retribuzione collegata ai risultati ed al raggiungimento degli obiettivi assegnati;

e) programmi di formazione e aggiornamento dei dirigenti;

f) misure di pari opportunità;

g) implicazioni delle innovazioni organizzative e tecnologiche sulla qualità del lavoro e sulla professionalità dei dirigenti;

h) tutela in materia di igiene, ambiente, sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro.

Art. 7.

Esame

1. Nelle materie previste all'art. 6, lettere a), b), c), d) e g), ciascuna delle rappresentanze sindacali firmatarie dell'accordo recepito con il presente decreto può chiedere all'Amministrazione, in forma scritta, un incontro per l'esame delle materie medesime.

2. Della richiesta di esame è data notizia alle altre rappresentanze sindacali.

3. L'esame si svolge in appositi incontri, che iniziano di norma entro le quarantotto ore dalla ricezione della richiesta. Nel periodo dedicato all'esame le parti si adeguano, nei loro comportamenti, ai principi di responsabilità, correttezza e trasparenza.

4. L'esame si conclude nel termine tassativo di giorni 15 dalla ricezione dell'informazione ovvero entro un termine più breve per oggettivi motivi d'urgenza.

5. Dell'esito dell'esame è redatto verbale dal quale risultano le posizioni delle parti nelle materie oggetto dell'esame. Resta ferma l'autonomia determinazione definitiva e la responsabilità dell'Amministrazione nelle stesse materie.

6. Durante il periodo in cui si svolge l'esame, l'Amministrazione non adotta provvedimenti unilaterali nelle materie oggetto dell'esame e le organizzazioni sindacali che vi partecipano non assumeranno sulle stesse iniziative conflittuali.

Art. 8.

Informazione successiva

1. L'Amministrazione, su richiesta delle rappresentanze sindacali firmatarie dell'accordo recepito con il presente decreto e con le modalità indicate nell'art. 6, fornirà adeguate informazioni sui provvedimenti e sugli atti di gestione adottati riguardanti l'organizzazione del lavoro, la costituzione, la modificazione e l'estinzione dei rapporti di lavoro della dirigenza.

2. Le informazioni saranno fornite in tempi congrui e nelle forme opportune, tenuto conto prioritariamente dell'esigenza di continuità dell'azione amministrativa.

TITOLO III RAPPORTO DI LAVORO

Art. 9.

Orario di servizio del personale dirigenziale

1. Il personale dirigenziale assicura la propria presenza in servizio ed organizza il proprio tempo di lavoro correlandolo in modo flessibile alle esigenze della struttura cui è preposto ed all'espletamento dell'incarico affidato, in relazione agli obiettivi ed ai programmi da realizzare.

2. In ogni caso il personale dirigenziale deve assicurare la propria presenza per non meno di 36 ore settimanali, garantendo una fascia minima obbligatoria di presenza.

TITOLO IV TRATTAMENTO ECONOMICO

Art. 10.

Struttura della retribuzione

1. La struttura della retribuzione delle qualifiche dirigenziali si compone delle seguenti voci:

- 1) stipendio tabellare;
- 2) indennità integrativa speciale;
- 3) retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita;
- 4) retribuzione di posizione e di risultato;
- 5) assegno ad personam, ove spettante;
- 6) indennità contrattuali.

Art. 11.

Regime retributivo

1. A decorrere dal 1° gennaio 1996 gli stipendi iniziali annui lordi del personale dirigenziale sono confermati nei seguenti importi:

Dirigente generale: lire 67.000.000;

Dirigente: lire 52.000.000.

Art. 12.

Retribuzione individuale di anzianità

1. Al fine del riequilibrio delle posizioni individuali la retribuzione di anzianità è incrementata nelle seguenti misure:

a) per il personale in servizio alla data del 31 dicembre 1995 e a decorrere dal 1° gennaio 1996 di una somma annua determinata con riferimento all'importo previsto dalla lettera b), secondo capoverso, dell'art. 6 del D.P.G.P. 16 dicembre 1991, n. 23-53/Leg. per ciascun biennio, calcolato fino al 31 dicembre 1995 e fino ad un massimo di 5 bienni di preposizione alle strutture dirigenziali previste dalla legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, con arrotondamento all'unità superiore per le frazioni di biennio superiori a 12 mesi. Per i predetti fini si considerano pure gli incarichi di sostituzione ai sensi dell'art. 32 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, e gli incarichi speciali di cui agli articoli 5, 28 e 29 della medesima legge. Nel caso di presenza nel periodo considerato di incarichi di dirigente o di dirigente generale si procede alla determinazione scartando i periodi eccedenti il massimo di 5 bienni partendo da quelli che comportano un trattamento economico meno favorevole;

b) a decorrere dal 1° gennaio 1996 dell'importo corrispondente alla monetizzazione della frazione di biennio del servizio intercorsa fra la data di decorrenza dell'ultima classe maturata secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 4 del D.P.G.P. 16 dicembre 1991, n. 23-53/Leg. e il 31 dicembre 1995. Alla monetizzazione si provvede sulla base di tanti ventiquattresimi della misura prevista dal citato comma 2, quanti sono i mesi interi e le frazioni superiori a 15 giorni della frazione di biennio maturata;

c) a decorrere dal 1° gennaio 1995 di un'ulteriore somma mensile così determinata:

Dirigente generale: lire 168.000;

Dirigente: lire 130.000.

2. Nell'aumento di cui al comma 1, lettera c) è riassorbita la somma forfettaria di cui all'art. 14, comma 1, della legge provinciale 1° febbraio 1993, n. 3 e successive proroghe.

Art. 13.

Retribuzione di posizione e di risultato

1. Con decorrenza non posteriore al 31 dicembre 1996 è istituito il «Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti della Provincia», al cui finanziamento si provvede mediante l'utilizzo di un importo corrispondente alla sommatoria dell'indennità di funzione di cui al D.P.G.P. 16 dicembre 1991, n. 23-53/Leg., esclusa la quota di cui alla lettera b), comma 1, dell'art. 6, spettante per l'anno 1996 ai dirigenti in servizio, oltre alla ulteriore quota di cui alla lettera b) del comma 2 del presente articolo.

2. La retribuzione di posizione e di risultato spettante al dirigente generale e al dirigente preposto alle strutture organizzative è costituita da:

a) la quota fissa di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 6 del D.P.G.P. 16 dicembre 1991, n. 23-53/Leg.;

b) un'ulteriore quota fissa, commisurata al coefficiente 0,1 dello stipendio iniziale della qualifica rivestita;

c) una quota variabile, riferita alla retribuzione di risultato, fino ad un massimo del coefficiente 0,2 dello stipendio iniziale della qualifica di appartenenza secondo le modalità di cui agli articoli 6 e 7 del D.P.G.P. 16 dicembre 1991, n. 23-53/Leg., avuto riguardo altresì all'espletamento delle funzioni di avvocato o procuratore legale, nonché delle funzioni di progettazione o direzione lavori, di cui all'art. 21 del D.P.G.P. 4 aprile 1996, n. 7-36/Leg. Nell'attribuzione di tale quota dovrà essere rispettato il tetto di spesa di cui al comma 1.

3. A decorrere dal 1° gennaio 1996 e fino ad avvenuta istituzione del Fondo continua la corresponsione dell'indennità di funzione secondo la disciplina di cui all'art. 6, comma 1, lettere a) e c) del D.P.G.P. 16 dicembre 1991, n. 23-53/Leg., maggiorata della ulteriore quota di cui alla lettera b) del comma 2.

4. Continuano inoltre ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 del D.P.G.P. 16 dicembre 1991, n. 23-53/Leg. fino alla data di istituzione del Fondo fatto salvo quanto disposto al comma 3.

5. Nel periodo di vigenza del presente decreto, nel caso in cui siano rideterminate le dotazioni dei posti di funzione dirigenziale in numero superiore a quelle prese a base per la determinazione del Fondo di cui al comma 1, la Giunta provinciale provvede all'incremento del Fondo medesimo, in misura congrua, tenuto conto del valore delle strutture organizzative di nuova costituzione.

6. Con decorrenza dall'esercizio 1997 la retribuzione di cui alla lettera c) del comma 2 è destinata al raggiungimento di obiettivi di efficienza e di efficacia. La valutazione dei risultati dovrà essere effettuata da un apposito nucleo. L'applicazione delle disposizioni del presente comma è subordinata alla costituzione del predetto nucleo ed alla preventiva definizione in un successivo accordo dei criteri e modalità di applicazione delle medesime disposizioni. Fino alla costituzione del nucleo continua la corresponsione della quota di cui alla lettera c) del comma 2, secondo la disciplina prevista per l'anno 1996.

7. L'indennità di funzione prevista dall'art. 5-bis, comma 2, della legge provinciale 30 marzo 1989, n. 1, come istituita dal D.P.G.P. 16 dicembre 1991, n. 23-53/Leg., è sostituita dalla retribuzione di posizione e di risultato di cui al presente articolo e seguenti.

Art. 14.

Riassorbimento della retribuzione di posizione

1. Una quota della retribuzione di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'art. 13 è trasformata in assegno personale pensionabile quale elemento fisso e continuativo, nei limiti e secondo le modalità di cui al comma 2. In conseguenza della trasformazione la retribuzione di posizione è ridotta dell'ammontare del predetto assegno.

2. La trasformazione in assegno personale pensionabile è effettuata, dalla data di istituzione del Fondo di cui all'art. 13, in misura pari al 6 per cento annuo, fino ad un massimo del 60 per cento della retribuzione di cui al comma 1, riferita alla qualifica in godimento, per ciascun anno, maturato fino al 31 dicembre 1995, di effettiva preposizione alle strutture organizzative dirigenziali di cui alla legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, anche con incarichi di sostituzione ai sensi dell'art. 32 della medesima legge provinciale, o con gli incarichi di cui all'art. 5 della medesima legge, ragguagliando ad anno i periodi superiori a 6 mesi.

3. A decorrere dal 1° gennaio 1996 è inoltre trasformata in assegno personale pensionabile la quota dell'indennità di funzione di cui al comma 1, lettera b), dell'art. 6 del D.P.G.P. 16 dicembre 1991, n. 23-53/Leg.

4. Ai fini dell'indennità premio di servizio a carico del bilancio provinciale, all'assegno personale pensionabile di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo continuano ad essere applicate le disposizioni di cui al comma 7, art. 48, della legge provinciale 3 febbraio 1995, n. 1.

5. L'assegno personale di cui al comma 3 è da considerarsi tra le voci che determinano il maturato economico.

6. Per i dirigenti di cui all'art. 19, comma 1, del presente decreto, la quota da trasformare ai sensi del presente articolo è pari alla differenza tra quella determinata ai sensi del comma 1 e l'ammontare dell'indennità in godimento ai sensi dell'art. 134, comma 3, della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12.

7. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nei confronti del dirigente di cui all'art. 22 del presente decreto.

Art. 15.

Qualifiche ad esaurimento

1. Al personale contemplato dall'art. 6 della legge provinciale 22 agosto 1991, n. 17, come da ultimo modificato con l'art. 16 della legge provinciale 7 agosto 1995, n. 8, si applica la misura percentuale stabilita dal comma 1 dello stesso art. 6. Ai fini della determinazione dell'importo di cui alla lettera a), comma 1, dell'art. 12 si fa riferimento all'anzianità di servizio maturata nella qualifica di appartenenza fino ad un massimo di tre bienni.

Art. 16.

Effetti nuovi trattamenti economici

1. Le misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità premio di fine servizio, sull'equo indennizzo, sull'assegno alimentare, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto. Per quanto concerne la determinazione della tredicesima mensilità, si applica quanto previsto dall'art. 31 del D.P.G.P. 4 aprile 1996, n. 7 - 36/Leg.

2. I benefici economici risultanti dall'applicazione dei precedenti articoli sono corrisposti integralmente, alle scadenze previste, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza contrattuale. Agli effetti dell'indennità premio di fine servizio e di licenziamento si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio. E fatto salvo quanto disposto dall'art. 197, commi 13 e 14, della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12.

3. Ai fini dell'applicazione del comma 2, per i dirigenti cessati dal servizio dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1995, i benefici di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 12 sono computati, ferma restando la decorrenza al 1° gennaio 1996, con riferimento alla data di cessazione dal servizio anziché quella del 31 dicembre 1995. Per i medesimi dirigenti non rientrano fra i benefici economici di cui al comma 2 quelli derivanti dall'applicazione dell'art. 13, nonché quelli relativi alla lettera a) comma 1 dell'art. 12.

Art. 17.

Nuove nomine

1. Al personale nominato o inquadrato dirigente generale o dirigente compete lo stipendio iniziale della nuova posizione aumentato del 50% del maturato economico in godimento. Compete inoltre la somma di cui al comma 1, lettera c), dell'art. 12 riferita alla nuova posizione.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1996.

Art. 18.

Maggiorazione della retribuzione di posizione e di risultato per particolari posizioni dirigenziali

1. Le quote della retribuzione della posizione e di risultato di cui al comma 2 dell'art. 13 possono essere aumentate fino ad un importo massimo corrispondente ad un ulteriore coefficiente dello 0,2 dello stipendio iniziale della qualifica di dirigente generale di cui all'art. 11 in relazione all'esercizio delle funzioni di Segretario generale della Presidenza della Giunta.

2. Le quote della retribuzione di posizione e di risultato di cui al comma 2 dell'art. 13 possono essere aumentate fino ad un importo massimo corrispondente ad un ulteriore coefficiente dello 0,2 dello stipendio iniziale della qualifica rivestita di cui all'art. 11 per il personale dirigenziale assunto a contratto ai sensi degli articoli 24, comma 3, 25, comma 2, e 27, comma 1, della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 e successive modificazioni, dell'art. 73, comma 2, della legge provinciale 4 agosto 1986, n. 21, come sostituito con l'art. 39, comma 3, della legge provinciale 23 febbraio 1990, n. 6 e dell'art. 6, comma 1, della legge provinciale 27 novembre 1990 n. 32. Tale aumento viene attribuito in rapporto all'esperienza professionale maturata all'esterno dell'amministrazione e cessa di essere corrisposto qualora il rapporto di impiego a contratto venga trasformato in rapporto di ruolo.

3. Le quote della retribuzione di posizione e di risultato di cui ai precedenti commi vengono determinate con apposita deliberazione della Giunta provinciale.

Art. 19.

Speciali indennità

1. Nei confronti del dirigente generale del dipartimento Foreste e dei dirigenti preposti ai servizi Servizi foreste, faunistico, Azienda speciale di sistemazione montana e Parchi e foreste demaniali alla data di sottoscrizione dell'accordo recepito con il presente decreto, dalla data di istituzione del Fondo di cui all'art. 13, in luogo di una corrispondente quota variabile, riferita alla retribuzione di risultato di cui all'art. 13, comma 2, lettera c), continua l'attribuzione dell'indennità prevista dall'art. 134, comma 3, della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 o dell'assegno ad personam di cui all'art. 11, comma 2, della legge provinciale 13 gennaio 1992, n. 3.

2. Per il dirigente preposto al Servizio Antincendi e protezione civile, dalla data di istituzione del Fondo di cui all'art. 13, in luogo di una corrispondente quota variabile, riferita alla retribuzione di risultato di cui al medesimo art. 13, comma 2, lettera c), continua l'attribuzione dell'indennità prevista dall'art. 15 della legge provinciale 22 agosto 1988, n. 26.

3. In relazione alle disposizioni stabilite ai precedenti commi, la quota variabile riferita alla retribuzione di risultato di cui all'art. 13, comma 2, lettera c), può essere attribuita al personale contemplato dal presente articolo limitatamente alla misura corrispondente alla differenza fra l'importo della stessa quota e l'ammontare dell'indennità in godimento ai sensi dell'art. 134, comma terzo, della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 o dell'art. 15 della legge provinciale 22 agosto 1988, n. 26 o l'ammontare dell'assegno ad personam di cui all'art. 11 della legge provinciale 13 gennaio 1992, n. 3.

4. Nei confronti del personale di cui al comma 1, nel caso di passaggio a struttura organizzativa non rientrante fra quelle ivi previste cessa, con effetto dalla data di passaggio, la corresponsione dell'indennità prevista dall'art. 134, comma 3, della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12. A detto personale, viene conservato, nell'ambito della retribuzione di cui all'art. 13, comma 2, lettera c), a titolo di assegno ad personam, l'importo di tale indennità in godimento e applicata la disciplina stabilita al terzo comma. Le disposizioni del presente

comma si applicano, a decorrere dal 1° gennaio 1996, nei confronti del personale di cui all'art. 9, comma 1, del D.P.G.P. 16 dicembre 1991, n. 23-53/Leg.

Art. 20.

Personale dirigenziale con incarichi speciali presso la Presidenza della Giunta

1. Con effetto dalla data di istituzione del Fondo di cui all'art. 13, ai dirigenti incaricati ai sensi dell'art. 5, comma 4, della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, come sostituito con l'art. 4 della legge provinciale 23 febbraio 1990, n. 6, è attribuito il trattamento economico derivante dalla sommatoria delle seguenti voci retributive:

stipendio iniziale di cui all'art. 11 e maturato economico connessi alla qualifica di appartenenza;

quote della retribuzione di posizione e di risultato di cui al comma 2 dell'art. 13, riferite allo stipendio iniziale del dirigente generale di cui all'art. 11;

indennità aggiuntiva pari alla differenza fra il trattamento economico iniziale del dirigente generale, costituito dallo stipendio, dalla somma di cui al comma 1, lettera c), dell'art. 12 e dall'indennità integrativa speciale, e lo stesso trattamento previsto per il dirigente.

2. Ai dirigenti generali incaricati a norma dell'art. 5, comma 4, della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, come sostituito con l'art. 4 della legge provinciale 23 febbraio 1990, n. 6, è corrisposta, a decorrere dalla data di istituzione del Fondo di cui all'art. 13, una retribuzione di posizione e di risultato da determinarsi, con riferimento alla qualifica rivestita, secondo le disposizioni stabilite dal medesimo art. 13.

3. Le disposizioni di cui al comma 1, terzo alinea, del presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1995.

Art. 21.

Personale dirigenziale non preposto a strutture organizzative

1. Con effetto dalla data di istituzione del Fondo di cui all'art. 13, al personale dirigenziale cui siano affidati gli speciali incarichi previsti dagli articoli 18, comma 2, e 28, comma 6, della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, come modificati rispettivamente dagli articoli 12 e 18 della legge provinciale 23 febbraio 1990, n. 6, la retribuzione di posizione come introdotta dall'art. 13 è attribuita nella misura corrispondente al coefficiente 0,25 dello stipendio iniziale della qualifica rivestita di cui all'art. 11.

Art. 22.

Dirigenti comandati o messi a disposizione presso altri enti pubblici

1. Al dirigente contemplato dall'art. 6 della legge provinciale 10 marzo 1986, n. 7, oltre al trattamento economico spettante ai sensi degli articoli 11 e 12 sono corrisposte, con effetto dalla data di istituzione del Fondo di cui all'art. 13, le quote della retribuzione di posizione previste dal medesimo art. 13, comma 2, lettere a) e b).

Art. 23.

Retribuzione di posizione e di risultato per il Sovrintendente scolastico

1. Al Sovrintendente scolastico è attribuita con effetto dalla data di istituzione del Fondo di cui all'art. 13 e per la durata dell'incarico, una retribuzione di posizione e di risultato costituita dai seguenti elementi retributivi:

importo derivante dalla differenza tra lo stipendio iniziale di cui all'art. 11 e la somma di cui al comma 1, lettera c), dell'art. 12 previste per il dirigente generale e le medesime voci retributive previste per il dirigente;

quote fisse della retribuzione di posizione previste dall'art. 13, comma 2, lettere a) e b), commisurate allo stipendio iniziale del dirigente generale di cui all'art. 11;

quota variabile riferita alla retribuzione di risultato di cui all'art. 13, comma 2, lettera c), riferita allo stipendio iniziale del dirigente generale di cui all'art. 11, determinata con la deliberazione di cui al comma 1, lettera c), dell'art. 6 del D.P.G.P. n. 23-53/Leg. di data 16 dicembre 1991 e secondo la disciplina stabilita dall'art. 7 del medesimo decreto.

2. Le disposizioni di cui al primo alinea del precedente comma si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1995.

Art. 24.

Trattamento economico del funzionario incaricato della sostituzione del dirigente generale o dirigente

1. Al funzionario incaricato, ai sensi dell'art. 32 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, come da ultimo modificato dagli articoli 47 e 48 della legge provinciale 3 febbraio 1995, n. 1, della sostituzione del dirigente generale preposto a dipartimento o del dirigente preposto a servizio è attribuito, a partire dal secondo mese continuativo di sostituzione, un assegno personale pari alla differenza fra lo stipendio iniziale previsto dall'art. 11 per il dirigente generale o dirigente sostituito maggiorato della somma di cui al comma 1, lettera c), dell'art. 12 e il trattamento economico in godimento ad esclusione dell'indennità integrativa speciale.

2. Al personale di cui al comma 1 viene inoltre attribuita, a partire dal secondo mese continuativo di sostituzione, la retribuzione di posizione e di risultato connessa al dipartimento o servizio al quale è temporaneamente preposto, con la contestuale cessazione dell'eventuale retribuzione di posizione e di risultato in godimento per la preposizione a servizio o dell'indennità in godimento per la preposizione a ufficio o per l'affidamento dell'incarico di posizione organizzativa.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1995.

Art. 25.

Reperibilità di protezione civile

1. A decorrere dal 1° gennaio 1995 è fatta salva l'attribuzione al personale dirigenziale dell'indennità di reperibilità nelle misure e con le modalità stabilite dagli articoli 15 del D.P.G.P. 31 ottobre 1990, n. 16-29/Leg. e 17, commi 1 e 9, del D.P.G.P. 4 aprile 1996, n. 7-36/Leg.

Art. 26.

Personale sanitario

1. Al personale medico e veterinario in servizio presso la Provincia continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni.

2. Al personale sanitario comandato presso la Provincia al quale venga conferito un incarico di dirigente presso uno dei servizi del dipartimento competente in materia di sanità, può essere attribuita, oltre alle quote di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 13, un'ulteriore quota fissa fino ad un massimo del coefficiente 0,2 dello stipendio iniziale corrispondente all'incarico espletato presso la Provincia. Le disposizioni del presente comma si applicano agli incarichi conferiti entro il 31 dicembre 1996.

Art. 27.

Viaggi di missione del personale dirigenziale

1. Le missioni di servizio che il personale dirigenziale deve compiere nell'ambito del territorio nazionale sono autorizzate dal dirigente generale per le missioni effettuate dal dirigente di servizio e dal competente Assessore o dal Presidente della Giunta provinciale per le missioni effettuate dal dirigente generale. Le missioni da effettuarsi all'estero sono autorizzate dall'Assessore competente o dal Presidente della Giunta provinciale.

2. Al personale di cui al comma 1 spetta, dietro presentazione di regolare fattura o di altro documento idoneo, il rimborso della spesa di pernottamento in albergo a non più di quattro stelle o equiparato nonché il rimborso delle spese di vitto fino a lire 100.000 per due pasti giornalieri; detto importo spetta nella misura ridotta del 50% per la consumazione di un solo pasto.

3. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti i criteri ed i limiti per il rimborso delle spese di viaggio e per l'indennità chilometrica con riferimento alle disposizioni previste dalla legge provinciale 20 marzo 1976, n. 13, come modificata dalla legge provinciale 26 maggio 1980, n. 13, dalla legge provinciale 3 settembre 1984, n. 8, dalla legge provinciale 26 gennaio 1987, n. 5 e dalla legge provinciale 24 gennaio 1992, n. 5. Con deliberazione della Giunta provinciale sono fissate altresì le modalità ed i limiti per il rimborso delle spese di parcheggio anche per i viaggi di servizio effettuati nel comune o nella località sede di servizio.

4. L'indennità di missione viene liquidata in misura ridotta, con le aliquote in riduzione previste per il restante personale provinciale, qualora venga richiesto il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il vitto.

5. Per quanto non disposto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'allegato A) del D.P.G.P. di data 4 aprile 1996, n. 7-36/Leg.

TITOLO V

ABROGAZIONI DI NORME CONTENUTE NEL D.P.G.P. N. 23-53/LEG. DI DATA 16 DICEMBRE 1991

Art. 28.

Abrogazioni

1. A partire dalla data di istituzione del Fondo di cui all'art. 13 del presente decreto sono abrogati gli articoli 8, 9, 10, commi 1 e 2, 11, 12, 13, comma 1, 14 commi, 1 e 2, del D.P.G.P. 16 dicembre 1991, n. 23-53/Leg.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato l'art. 15 del D.P.G.P. 16 dicembre 1991, n. 23-53/Leg.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE

Art. 29.

Norma finale

1. Per tutte le materie e gli istituti non espressamente abrogati dal presente decreto continuano ad applicarsi le vigenti norme di legge, nonché le disposizioni contenute negli accordi di lavoro già recepiti.

2. A decorrere dal 1° gennaio 1996 sono abrogate tutte le disposizioni che prevedono automatismi che influenzano il trattamento economico fondamentale e accessorio.

Art. 30.

Copertura finanziaria

1. L'onere derivante dall'applicazione del presente decreto è quantificato in lire 240.000.000 per l'anno 1994, in lire 410.000.000 per l'anno 1995 ed in lire 1.220.000.000 per l'anno 1996.

2. All'onere di cui al comma 1 si provvede a carico delle autorizzazioni di spesa disposte ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge provinciale 12 settembre 1994, n. 4, dell'art. 10, comma 2, della legge provinciale 7 agosto 1995, n. 8 e dell'art. 43, comma 2, della legge provinciale 2 febbraio 1996, n. 1.

REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 8 novembre 1996, n. 24.

Istituzione dell'osservatorio epidemiologico veterinario regionale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 125 del 20 novembre 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Istituzione dell'Osservatorio epidemiologico veterinario regionale

1. È istituito, nell'ambito delle competenze del Servizio veterinario regionale dell'Assessorato alla sanità, l'Osservatorio epidemiologico veterinario regionale (OEVR) per l'attività di raccolta, di elaborazione e proiezione delle informazioni sullo stato di salute degli allevamenti zootecnici e di acquicoltura e sulla sanità dei relativi prodotti destinati al consumo umano.

Art. 2.

Istituzione Banca dati centralizzata regionale

1. È istituita la Banca dati centralizzata regionale (BDCR) quale supporto tecnico delle attività dell'OEVR.

2. L'OEVR mette a disposizione degli OEV di altre Regioni, dell'Istituto superiore di sanità, delle singole aziende unità sanitarie locali, dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Puglia e della Basilicata, degli allevatori nei settori della zootecnia e dell'acquicoltura e degli operatori della produzione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti di origine animale destinati al consumo umano, le informazioni ed elaborazioni raccolte all'interno della BDCR usufruendo del successivo collegamento in rete informatica.

Art. 3.

Compiti dell'OEVR

1. Compiti dell'OEVR sono i seguenti:

a) osservare e censire il patrimonio zootecnico, ittico e di molluschi in acquicoltura avvalendosi della collaborazione dei Servizi veterinari delle Aziende sanitarie locali pugliesi e dell'Associazione regionale degli allevatori;

b) individuare i fattori di rischio negli allevamenti zootecnici, ittici e di molluschi, in particolare eduli gasteropodi lamellibranchi;

c) effettuare studi e ricerche sulle malattie infettive e diffusive negli allevamenti, avvalendosi della collaborazione dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Puglia e della Basilicata e sue sezioni diagnostiche provinciali nonché degli istituti e dipartimenti universitari competenti;

d) promuovere indagini epidemiologiche sul territorio regionale;

e) curare e divulgare dati statistici sull'incidenza delle malattie infettive e diffusive e delle zoonosi sul territorio regionale;

f) sovrintendere alle attività di coordinamento e di indirizzo volte a stabilire e conoscere modalità e tempi della prevenzione delle malattie infettive e diffusive e della zoonosi;

g) sovrintendere alle attività di coordinamento di operazioni di controllo nei vari stadi, dalla produzione alla vendita, con conseguente raccolta ed elaborazione dati, della sanità degli alimenti di origine animale destinati al consumo umano;

h) predisporre collegamenti con l'OEVR di altre Regioni, con il laboratorio di epidemiologia dell'Istituto superiore di sanità e con il Ministero della sanità al fine di disporre di informazioni e linee guida per l'attività di coordinamento di interesse regionale, interregionale, nazionale e comunitario;

i) proporre corsi di addestramento a favore di allevatori, al fine di assicurare la disponibilità di tecniche efficaci per la salvaguardia degli allevamenti, avvalendosi della collaborazione dei Servizi veterinari delle Aziende sanitarie locali pugliesi e delle competenze e strutture della Facoltà di medicina veterinaria dell'Università degli studi di Bari nel quadro dei rapporti convenzionali esistenti;

l) predisporre piani operativi relativi ai contenuti della BDCR e alla periodicità del suo aggiornamento;

m) predisporre modelli di rilevazione dati per l'attuazione dei flussi informativi specifici nonché le modalità di attuazione e la periodicità della rilevazione;

n) predisporre i sistemi di codifica da impiegare per la registrazione delle informazioni nella BDCR;

o) predisporre piani operativi per le elaborazioni da eseguire e le valutazioni dei risultati delle stesse elaborazioni.

Art. 4.

Il Comitato tecnico scientifico

1. Per l'attività dell'OEVR il Servizio veterinario di cui all'art. 1 si avvale di un Comitato tecnico scientifico.

2. Il Comitato tecnico scientifico è costituito da 13 esperti nelle seguenti materie veterinarie:

- a) epidemiologia;
- b) infettivologia;
- c) patologia ed ittiopatologia;
- d) patologia vicinica;
- e) farmacologia e tossicologia;
- f) riproduzione animale;
- g) igiene degli alimenti di origine animale;
- h) alimentazione animale e mangimistica;
- i) acquicoltura;
- l) inquinamento ambientale in allevamenti intensivi;
- m) sanità e benessere animale;
- n) strutturistica degli impianti di produzione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti di origine animale;
- o) programmazione e analisi, possibilmente con indirizzo veterinario.

3. I componenti del Comitato sono individuati tra i dirigenti veterinari dipendenti delle ASL della Regione e tra i docenti della Facoltà di medicina veterinaria dell'Università degli studi di Bari, con riferimento alle specifiche materie previste dal comma 2. Alla relativa nomina si provvede con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore alla sanità.

4. Il Comitato tecnico scientifico è presieduto dall'Assessore regionale alla sanità o suo delegato.

5. Ai componenti del Comitato tecnico scientifico sono corrisposte le indennità di presenza e il rimborso delle spese nella misura prevista dall'art. 4 della legge regionale 12 agosto 1981, n. 45.

Art. 5.

Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'Istituzione e funzionamento dell'OEVR graveranno per lire 400 milioni sul cap. 0741010 del bilancio 1996 «Spese per elaborazione dati - legge n. 833/1978 - FSR» e successivamente saranno quantificati annualmente in sede di riparto del Fondo sanitario regionale.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della regione Puglia. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia

Bari, 8 novembre 1996

DISTASO

97R0134

LEGGE REGIONALE 21 novembre 1996, n. 25.

Rimborso delle spese sostenute per interventi di trapianto.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 129 del 29 novembre 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Ferma restando la normativa nazionale vigente in materia, l'Azienda unità sanitaria locale di residenza del cittadino in attesa di trapianto o che ha già subito un trapianto, rimborsa allo stesso le spese di trasporto o di viaggio e di soggiorno per l'effettuazione:

- a) degli esami preliminari e per la tipizzazione tissutale;
- b) dell'intervento di trapianto;
- c) di tutti i controlli successivi, nonché di quelli per le complicanze derivanti dall'intervento stesso;
- d) dell'eventuale espianto.

2. Le spese di soggiorno sostenute presso la località sede del Centro trapianti, per esigenze cliniche documentate, sono rimborsate se relative all'utilizzo di strutture alberghiere, nei limiti della tariffa per la categoria a tre stelle; le spese per i pasti, debitamente documentate, sono rimborsate entro la somma di lire 80 mila giornalieri.

3. In caso di utilizzazione di autovettura privata è corrisposto un rimborso pari a 1/5 del costo, vigente nel tempo, della benzina super per ogni chilometro percorso, nonché il rimborso delle spese sostenute per il pagamento di pedaggi autostradali. Il rimborso chilometrico è calcolato sulla più breve distanza viaria possibile tra il luogo di residenza dell'assistito e quello dove è ubicata la struttura sanitaria.

4. Ai pazienti che si sottopongono a trapianto presso Stati esteri comunitari ed extracomunitari, la cui struttura ospedaliera richieda un anticipo delle spese mediche relative al trapianto e agli esami preparatori, le Aziende unità sanitarie locali di appartenenza corrispondono direttamente alla struttura ospedaliera di ricovero un anticipo fino al 70% della somma totale preventivata.

Art. 2.

1. Il Comune di residenza dell'assistito rimborsa all'accompagnatore unico, necessariamente presente a sostegno del paziente che deve sottoporsi alle prestazioni di cui al comma 1, art. 1, le relative spese di viaggio e soggiorno.

2. Il rimborso delle spese previste al comma 1 è corrisposto, entro i limiti indicati all'art. 1, ai pazienti il cui reddito imponibile familiare non sia superiore a lire 100 milioni annue.

3. Il rimborso è corrisposto su richiesta dell'assistito corredata della documentazione relativa alle spese sostenute e della certificazione medica attestante la necessità dell'accompagnamento.

Art. 3.

1. Alle spese derivanti dall'applicazione della presente legge, rispettivamente per gli interventi di propria competenza, le Aziende unità sanitarie locali faranno fronte con la quota del Fondo sanitario assegnato, i Comuni con i fondi fuori quota di cui al cap. 0784010 «Fondo globale per i servizi socio-assistenziali (art. 11 legge regionale n. 11/1990)» che saranno assegnati dalla Regione su richiesta dei medesimi Comuni, con decreto del Presidente della Giunta regionale.

2. Per il finanziamento degli interventi di competenza dei Comuni previsti all'art. 2, pari a lire 300 milioni, si provvede per l'anno 1996 con le residue disponibilità di cui al cap. 0784010 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1996.

3. Per gli anni successivi si provvederà con gli stanziamenti che saranno determinati in sede di approvazione dei rispettivi bilanci.

Art. 4.

1. È abrogato l'art. 4 della legge regionale 5 novembre 1991, n. 9, così come modificato e integrato dall'art. 3 della legge regionale 4 luglio 1994, n. 23.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della regione Puglia. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia

Bari, 21 novembre 1996

DISTASO

97R0135

LEGGE REGIONALE 21 novembre 1996, n. 26.

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 20 febbraio 1995, n. 3 «Procedure per l'attuazione del programma operativo 1994/1999».

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Puglia* n. 129 del 29 novembre 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Alla legge regionale 20 febbraio 1995, n. 3 «Procedure per l'attuazione del Programma Operativo 1994-1999» sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'art. 5 (Comitato misto) sono sostituite le parole «due volte l'anno» con le parole «quattro volte l'anno» e le parole «i rappresentanti comunitari e ministeriali» con le parole «i responsabili di sottoprogramma»;

b) dopo l'ultimo comma dell'art. 7 (Compiti del Comitato di sorveglianza) sono aggiunti i seguenti commi:

«4-bis. Il Comitato di sorveglianza è convocato almeno due volte l'anno, in occasione di ogni Comitato, di concerto con i Servizi della Commissione UE sono organizzate riunioni di informazione delle parti economiche e sociali. Le riunioni di partenariato allargato sono convocate per il giorno successivo a quello previsto per il Comitato di sorveglianza.

4-ter. Tutti gli organismi in rappresentanza delle forze economiche e sociali che ne faranno richiesta saranno invitati a partecipare.

4-quater. Al fine di favorire più ampia informazione e partecipazione, sarà data notizia delle suddette riunioni a mezzo di tre organi di stampa a diffusione regionale.»;

c) la lettera «e» del comma 1 dell'art. 31 (Acquisizione servizi) è abrogata;

d) al comma 4 dell'art. 31 sono eliminate le parole «ed e»;

e) al comma 1 dell'art. 33 (Soggetti beneficiari), dopo le parole «che si localizzano» è inserita la parola «anche».

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della regione Puglia. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia

Bari, 21 novembre 1996

DISTASO

97R0136

LEGGE REGIONALE 18 dicembre 1996, n. 27.

Prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1996.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Puglia* n. 137 del 21 dicembre 1996)

(Omissis).

97R0137

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 21 novembre 1996, n. 89.

Iniziative volte a prevenire il fenomeno dell'usura.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Toscana* n. 55 del 4 dicembre 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto della legge

1. La Regione Toscana concede contributi a favore dei fondi costituiti per la prevenzione del fenomeno dell'usura nel settore del commercio da consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi denominati «Confidi» e istituiti dalle associazioni di categoria imprenditoriali ai sensi dell'art. 15 della legge 7 marzo 1996 n. 108 recante «Disposizioni in materia di usura».

Art. 2.

Modalità e criteri per la concessione dei contributi

1. Confidi interessati presentano domanda di contributo alla Regione Toscana, entro il 31 gennaio di ciascun anno, secondo le modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. La domanda deve contenere:

a) l'ammontare del contributo richiesto;

b) l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dal decreto ministeriale 6 agosto 1996, emanato ai sensi del comma 3 dell'art. 15 della legge n. 108/1996;

c) l'entità delle risorse complessivamente a disposizione del fondo;

d) l'entità dello stanziamento originario del fondo;

e) l'impegno all'utilizzazione del contributo esclusivamente per il rilascio delle garanzie previste dall'art. 15 comma 2 lettera a) della legge n. 108/1996;

f) l'impegno alla restituzione del contributo che entro 24 mesi non sia stato impegnato per la concessione delle garanzie di cui alla lettera e);

g) l'impegno a trasmettere annualmente alla Giunta regionale la rendicontazione sull'operatività del fondo così come prevista dal successivo art. 3 della presente legge;

h) ogni altro elemento o documentazione stabiliti dalla deliberazione di cui al comma 1.

3. La domanda è sottoscritta dal legale rappresentante del Confidi e la sottoscrizione è autenticata ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 4 e 20 della legge 4 gennaio 1968 n. 15.

4. Il contributo è concesso con decreto dirigenziale entro 30 giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, ripartendo la disponibilità finanziaria tra i soggetti aventi diritto, in proporzione all'entità originaria del fondo e non potendo comunque superare per ciascun destinatario, sette volte l'ammontare dello stanziamento destinato al fondo dal Confidi.

5. Contestualmente alla concessione del contributo si provvede all'anticipazione del 50% dell'importo concesso. Il restante 50% viene erogato dopo la comunicazione del legale rappresentante del Confidi di aver impegnato almeno il 40% del contributo concesso.

6. La ripartizione del contributo per gli anni successivi è effettuata tenuto conto delle garanzie prestate e delle risorse complessive ancora disponibili risultanti dalla rendicontazione del fondo, al fine di non superare, considerando il contributo regionale già concesso per gli anni precedenti e ancora disponibile, il limite di sette volte l'ammontare dello stanziamento destinato al fondo dal Confidi.

Art. 3.

Rendicontazione

1. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, i Confidi beneficiari sono tenuti a produrre apposito rendiconto alla Giunta regionale circa la effettuata prestazione di garanzia su operazioni di credito, utilizzando lo schema di rendicontazione approvato dalla Giunta regionale e allegando la documentazione stabilita.

Art. 4.

Revoca del contributo regionale

1. La revoca del contributo è disposta con decreto dirigenziale:

a) qualora il Confidi non presenti entro il termine stabilito la rendicontazione di cui all'art. 3 o la presenti incompleta dei dati essenziali o della documentazione richiesta;

b) qualora, nei due anni successivi alla concessione del contributo, questo non sia stato integralmente impegnato per la concessione delle garanzie e per la parte non impegnata, ove le liquidità inutilizzate non siano state restituite alla Regione, in ottemperanza dell'impegno di cui alla lettera f) del comma 1 dell'art. 2, entro 30 giorni dalla scadenza del termine di cui alla citata lettera f).

2. In caso di revoca, oltre alla restituzione del contributo o della parte del contributo inutilizzata, il Confidi è tenuto a corrispondere i relativi interessi al tasso legale.

Art. 5.

Norma transitoria

1. La prima domanda per la concessione del contributo regionale è presentata entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e la successiva entro il 31 gennaio 1998.

2. Il primo rendiconto è presentato entro il 31 gennaio 1998.

Art. 6.

Norma finanziaria

1. Agli oneri di spesa, per l'esercizio finanziario 1996, si fa fronte con la seguente variazione da apportare al bilancio di previsione della spesa dell'esercizio 1996, di pari importo per competenza e per cassa.

(Omissis).

2. Per gli esercizi successivi al 1996, si provvederà con legge di bilancio.

La presente legge è pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 21 novembre 1996

SILIANI

(incaricato con D.P.G.R. 20 novembre 1996, n. 163)

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale il 15 Ottobre 1996 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 16 novembre 1996.

97R0026

LEGGE REGIONALE 29 novembre 1996, n. 90.

Bilancio di previsione 1996 - 5^a variazione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 56 del 9 dicembre 1996)

(Omissis).

97R0027

LEGGE REGIONALE 29 novembre 1996, n. 91

Notifica alla commissione U.E. delle proposte inerenti regimi di aiuti (art. 93, par. 3 trattato Istitutivo della CEE).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 56 del 9 dicembre 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Notifica all'U.E. ai sensi dell'art. 93 par. 3 del trattato

1. In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 93, par. 3, del trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, la Regione notifica alla Commissione dell'Unione Europea ogni proposta relativa all'istituzione o modifica di regimi d'aiuto, secondo le procedure previste dall'ordinamento.

2. Competente ad adempiere all'obbligo di cui al comma 1 è il Presidente della Giunta regionale, il quale vi provvede secondo le seguenti modalità:

a) le proposte di iniziativa della Giunta sono notificate immediatamente dopo la loro approvazione da parte della Giunta stessa;

b) le proposte di iniziativa consiliare o popolare sono notificate immediatamente dopo la comunicazione al Presidente della Giunta, da effettuarsi a cura dell'organo del Consiglio competente a riceverle, dell'inserimento delle medesime all'ordine del giorno della commissione consiliare competente.

3. Il Presidente della Giunta Regionale provvede altresì a comunicare alla Commissione dell'Unione Europea le modifiche che dovessero essere apportate al testo delle proposte già notificate, nel corso del procedimento di esame e approvazione delle stesse. Di tali modifiche è data tempestiva comunicazione al Presidente della Giunta da parte dei Presidenti di commissione o del Presidente del Consiglio Regionale.

4. I provvedimenti legislativi relativi all'istituzione o modifica di regimi d'aiuto sono promulgati nei 10 giorni successivi alla notifica della decisione positiva della Commissione dell'U.E. ovvero alla scadenza del sessantesimo giorno dalla notifica della proposta.

Art. 2

È abrogata la legge Regionale 7 febbraio 1996, n. 9.

La presente legge è pubblicata sul *Bollettino ufficiale della Regione*. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 29 novembre 1996

CHITI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale il 29 ottobre 1996 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 25 novembre 1996.

97R0028

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 18 dicembre 1996, n. 29.

Disciplina della tassa regionale per il diritto allo studio universitario (T.D.S.U.).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 57 del 24 dicembre 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

Ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto della tassa

1. È istituita ai sensi del comma 20 dell'art. 3 della legge 28 dicembre 1995 n. 549, la tassa regionale per il diritto allo studio universitario per l'immatricolazione o l'iscrizione a ciascun anno accademico dei corsi di studio delle Università statali e legalmente riconosciute, degli Istituti universitari e degli Istituti superiori di grado universitario che rilasciano titoli di studio aventi valore legale.

2. Ai fini del comma 1, per corsi di studio delle Università si intendono i corsi di diploma universitario e di diploma di laurea ed i corsi di diploma dell'Istituto superiore di educazione fisica.

Art. 2. -

Soggetti passivi

1. Gli studenti sono tenuti al pagamento della tassa alla Regione dell'Umbria una sola volta per ciascun anno accademico.

2. Sono esonerati dal pagamento della tassa gli studenti beneficiari delle borse di studio e dei prestiti di onore di cui alla legge 2 dicembre 1991 n. 390, gli studenti risultati idonei nelle graduatorie per l'ottenimento di tali benefici, gli studenti stranieri beneficiari delle borse di studio o risultati idonei nelle graduatorie per l'ottenimento di tali benefici, istituiti ai sensi della legge regionale 10 aprile 1990, n. 18 nonché gli studenti che godono dell'esonerazione totale dalle tasse di iscrizione alle Università o agli Istituti di cui al comma 20 dell'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

3. L'Ente regionale per il diritto allo studio universitario rimborsa d'ufficio la tassa regionale agli studenti esonerati ai sensi del presente articolo.

Art. 3.

Versamento della tassa

1. La tassa è corrisposta al momento dell'iscrizione, indipendentemente dal possesso dei requisiti di esonero, alla Regione dell'Umbria; mediante versamento nel conto corrente postale a tal fine istituito.

2. La Giunta regionale è autorizzata a stipulare con le Università e gli Istituti universitari di cui all'art. 1 e con l'Ente regionale per il diritto allo studio universitario convenzioni o accordi ai sensi della vigente normativa al fine di semplificare gli adempimenti connessi alla riscossione della tassa.

3. Le convenzioni o gli accordi di cui al comma 2 devono comunque prevedere:

a) il trasferimento delle somme alla Regione entro il mese successivo a quello di riscossione; -

b) i termini e le modalità per la comunicazione alla Regione dei dati relativi alle riscossioni effettuate.

Art. 4.

Devoluzione del gettito

1.-Il gettito della tassa, ai sensi del comma 23 dell'art. 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è interamente devoluto all'assegnazione delle borse di studio di competenza regionale e dei prestiti d'onore di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, e a tal fine assegnato all'Ente regionale per il diritto allo studio universitario.

2. L'Ente regionale per il diritto allo studio universitario rimborsa agli studenti esonerati, ai sensi del comma 3 dell'art. 2 della presente legge, le somme da essi versate, nel termine di sessanta giorni dall'approvazione delle graduatorie definitive delle provvidenze per il diritto allo studio universitario.

Art. 5.

Rimborsi

1. Fuori dei casi di rimborso previsti dall'art. 2, comma 2, della presente legge, gli aventi titolo possono chiedere la restituzione di quanto indebitamente o erroneamente pagato, entro il termine di decadenza di tre anni a decorrere dal giorno del pagamento, con istanza in carta libera documentata e motivata, da presentare al Presidente della Giunta regionale.

2. Ai rimborsi disposti ai sensi del comma 1 ed al relativo contenzioso si applica la normativa di cui alla legge regionale 28 maggio 1980, n. 57 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 6.

Importo della tassa

1. L'importo della tassa per il diritto allo studio universitario per l'anno accademico 1996-1997 è determinato in lire centoventimila.

Art. 7.

Rinvio

1. Per quanto non disposto dalla presente legge, si applicano le disposizioni della legge statale, nonché quelle vigenti in materia di tasse sulle concessioni regionali.

Art. 8.

Norma finanziaria

1. Per l'attuazione degli interventi previsti dal comma 1 dell'art. 4 della presente legge, è istituito, nella parte spesa del bilancio regionale di previsione per l'esercizio finanziario 1996, il capitolo 932 denominato: «Spese per l'assegnazione delle borse di studio di competenza regionale e dei prestiti d'onore di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390».

2. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si fa fronte con il gettito della tassa regionale istituita con la presente legge, introitata al capitolo 190, di nuova istituzione, della parte entrata del bilancio regionale 1996, denominato: «Tassa regionale per il diritto allo studio universitario».

3. Con legge di bilancio o di variazione allo stesso si provvede alle conseguenti dotazioni finanziarie, a norma dell'art. 5, della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23.

4. Agli oneri previsti dall'art. 5 della presente legge si fa fronte con lo stanziamento annualmente previsto dall'esistente capitolo 6000: «Sgravi e rimborsi di quote indebite o inesigibili di imposte e tasse erariali, di tributi regionali e di entrate varie indebitamente riscosse (spese obbligatorie)», della parte spesa del bilancio regionale 1996, che viene dotato della necessaria disponibilità con legge di bilancio annuale o di variazione allo stesso.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 69, comma 2, dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Data a Perugia, addì 18 dicembre 1996

BRACALENTE

97R0089

LEGGE REGIONALE 18 dicembre 1996, n. 30.

Integrazione dell'art. 18 della legge regionale 8 agosto 1996, n. 20. Disciplina dell'organizzazione turistica regionale.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Umbria n. 57 del 24 dicembre 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

Ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

1. Al comma 3 dell'art. 18 della legge regionale 8 agosto 1996, n. 20, sono aggiunte le seguenti parole: «Possono, altresì, compiere tutti gli atti eccedenti la gestione ordinaria, previa autorizzazione della Giunta regionale».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Data a Perugia, addì 18 dicembre 1996

BRACALENTE

97R0090

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 1996, n. 31.

Variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1996.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Umbria* n. 57 del 24 dicembre 1996)

(Omissis).

97R0091

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 1996, n. 32.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno 1997.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Umbria* n. 1 del 2 gennaio 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

Ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 15, ultimo comma, della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23, sono autorizzati - fino all'entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1997 e, comunque, non oltre il 31 marzo 1997 - l'accertamento e la riscossione delle entrate, nonché l'impegno e il pagamento delle spese sulla base delle previsioni del progetto di bilancio per l'anno 1997, presentato dalla Giunta al Consiglio regionale limitatamente, per quanto concerne le spese, ad un dodicesimo dello stanziamento definitivo di ciascun capitolo.

2. Nel caso di spese obbligatorie non suscettibili di impegno e di pagamento frazionati in dodicesimi, nonché di spese finanziate da assegnazioni statali o comunitarie a destinazione vincolata - ivi comprese le somme comunque reiscritte alla competenza dell'anno 1997, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, quinto comma, della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23, come modificato con legge regionale 19 luglio 1979, n. 35 - la gestione dei relativi capitoli è autorizzata senza la limitazione di cui al precedente primo comma.

3. Ai fini della gestione di cassa i pagamenti da effettuare nel 1997 in conto residui passivi propri, non sono parimenti soggetti alla limitazione di cui allo stesso primo comma del presente articolo.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 69, comma 2, dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Data a Perugia, addì 23 dicembre 1996

BRACALENTE

97R0092

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 1996, n. 33.

Disciplina per l'assegnazione, la gestione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria n. 1 del 2 gennaio 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

Ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

TITOLO I

NORME PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Le presenti norme si applicano a tutti gli alloggi realizzati o recuperati dallo Stato o da enti pubblici a totale carico o con il concorso o contributo dello Stato o della Regione, nonché a quelli acquistati, realizzati o recuperati da enti pubblici non economici per le finalità sociali proprie dell'edilizia residenziale pubblica.

2. Sono esclusi dall'applicazione gli alloggi:

- a) realizzati dalle cooperative edilizie per i propri soci;
- b) realizzati o recuperati con programmi di edilizia agevolata e convenzionata;
- c) di servizio, per i quali la legge prevede la concessione amministrativa;
- d) di proprietà degli enti pubblici previdenziali, purché non realizzati o recuperati a totale carico o con il concorso o contributo dello Stato e della Regione.

3. Possono essere esclusi, su richiesta motivata dell'ente proprietario e previa autorizzazione della Giunta regionale, quegli alloggi che, per le modalità di acquisizione, per la destinazione funzionale, per le caratteristiche dell'utenza insediata o per particolari caratteri di pregio storico-artistico, non siano utilizzati o utilizzabili per i fini propri dell'edilizia residenziale pubblica, fermo restando la destinazione d'uso e l'applicazione di un canone non inferiore a quello determinato ai sensi dell'art. 23.

Art. 2.

Esclusioni temporanee

1. La Giunta regionale, su motivata richiesta dei Comuni o delle Unità locali socio sanitarie (U.S.L.), può autorizzare l'esclusione temporanea dalla applicazione della presente legge di alloggi di edilizia residenziale pubblica da destinare al soddisfacimento abitativo di soggetti fruitori di intervento socio-terapeutico.

2. Gli alloggi esclusi ai sensi del comma 1 possono essere assegnati dal Comune, nell'arco di tempo autorizzato dalla Giunta regionale, anche a più soggetti o nuclei familiari, dei quali lo stesso Comune è tenuto a comunicare alla Giunta regionale ed all'Istituto per l'edilizia residenziale pubblica (I.E.R.P.), di volta in volta, i nominativi e la durata prevista della permanenza.

3. Il Comune o la U.S.L. richiedente, stipulano con lo I.E.R.P. apposita convenzione con la quale sono stabilite la durata dell'esclusione, le modalità di utilizzo e manutenzione degli alloggi, nonché di pagamento del canone di locazione.

4. Il canone di locazione, pari a quello determinato ai sensi dell'art. 23, posto a carico del Comune o della U.S.L., è corrisposto allo I.E.R.P.

5. Le esclusioni effettuate ai sensi del presente articolo sono comprese nell'aliquota del 15 per cento di cui al comma 2 dell'art. 19.

Art. 3.

Ente gestore del patrimonio di edilizia residenziale pubblica

1. Allo scopo di unificare la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica gli I.E.R.P. svolgono l'attività di ente gestore di tutti gli alloggi soggetti alla disciplina della presente legge.

2. Per la finalità di cui al comma 1, gli I.E.R.P. stipulano con gli enti proprietari apposite convenzioni con le quali sono disciplinati i compiti di amministrazione e di manutenzione degli alloggi, di contabilizzazione e riscossione dei canoni di locazione e provvedono altresì alla predisposizione ed aggiornamento dell'anagrafe dell'utenza e del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.

3. La Giunta regionale approva la convenzione-tipo di cui al comma 2 e predispone l'anagrafe regionale sulla base dei dati acquisiti dagli I.E.R.P.

4. Gli I.E.R.P. presentano annualmente alla Giunta regionale una relazione sullo stato di attuazione dei programmi costruttivi e di gestione del patrimonio.

Art. 4.

Requisiti per l'assegnazione

1. I requisiti per conseguire l'assegnazione degli alloggi sono i seguenti:

a) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea. Il cittadino di Stato non aderente all'Unione Europea è ammesso se, da almeno due anni precedenti alla data del bando di concorso, è iscritto nelle apposite liste degli uffici provinciali del lavoro o svolge in Italia un'attività lavorativa debitamente autorizzata. È altresì ammesso il cittadino di Stato non aderente all'Unione Europea se tale diritto è riconosciuto, in condizioni di reciprocità, da convenzioni o trattati internazionali;

b) residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale nel comune o in uno dei comuni compresi nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso, salvo che si tratti di lavoratori destinati a prestare servizio in nuovi insediamenti industriali compresi in tale ambito per i quali è ammessa la partecipazione per un solo ambito territoriale;

c) non titolarità dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ai sensi del comma 2;

d) assenza di precedenti assegnazioni in proprietà immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici, o assenza di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia utilizzabile o perito senza dar luogo al risarcimento del danno;

e) reddito annuo complessivo del nucleo familiare in misura non superiore al limite per l'assegnazione di cui all'art. 5;

f) non aver ceduto in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione.

2. È adeguato l'alloggio la cui superficie utile risulti non inferiore a:

- a) tre vani convenzionali per nucleo familiare di una o due persone;
- b) quattro vani convenzionali per nucleo familiare di tre o quattro persone;
- c) cinque vani convenzionali per nucleo familiare di cinque persone;
- d) sei vani convenzionali per nucleo familiare di sei persone ed oltre.

3. Il numero dei vani convenzionali è determinato dividendo per quattordici la superficie dell'unità immobiliare di cui all'art. 13, comma 1 - lett. a), della legge 27 luglio 1978, n. 392.

4. Per reddito annuo complessivo del nucleo familiare si intende la somma dei redditi fiscalmente imponibili di tutti i componenti del nucleo stesso, quali risultano dalle ultime dichiarazioni dei redditi di tutti i componenti medesimi. Il reddito è da computarsi con le moda-

lità di cui all'art. 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457, come sostituito dall'art. 2, comma 14, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modifiche, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94. Qualora il nucleo familiare abbia un numero di componenti superiore a due, il reddito complessivo annuo del nucleo medesimo è ridotto di un milione per ogni altro componente oltre i due sino ad un massimo di sei milioni. La riduzione non si applica per i figli a carico, ai sensi del citato art. 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modifiche.

5. Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati con loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza duri da almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge. Sono considerati componenti del nucleo familiare anche persone non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora la convivenza istituita abbia carattere di stabilità e sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale.

6. I requisiti debbono essere posseduti da parte del richiedente e limitatamente alle lettere c), d) ed f) del comma 1, da parte degli altri componenti il nucleo familiare, alla data di emanazione del bando di concorso, nonché al momento dell'assegnazione e debbono permanere in costanza del rapporto. Il requisito di cui alla lettera e) del comma 1, è verificato in sede di assegnazione in base al limite di reddito vigente a tale data.

7. La Giunta regionale, in sede di programmazione di interventi destinati a specifiche finalità o in relazione a peculiari esigenze locali, stabilisce requisiti aggiuntivi per l'assegnazione.

Art. 5.

Limite di reddito per l'assegnazione e per la decadenza

1. Il limite di reddito per l'assegnazione è di lire ventuno milioni.

2. La Giunta regionale aggiorna, biennialmente, il limite di reddito di cui al comma 1 in relazione agli adeguamenti effettuati dal CIPE ai sensi del comma 2 dell'art. 2 della legge 5 agosto 1978, n. 457 o, in assenza, sulla base della variazione assoluta dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.

3. Il limite di reddito per la decadenza dalla qualifica di assegnatario è pari al limite di reddito per l'assegnazione di cui al comma 1 aumentato del 75 per cento.

4. Il limite di reddito per la decadenza dall'assegnazione è pari al triplo del limite di reddito per l'assegnazione di cui al comma 1.

Art. 6.

Bandi di concorso

1. All'assegnazione degli alloggi si provvede mediante pubblico concorso indetto, di norma, biennialmente dai singoli Comuni entro il 30 settembre.

2. I Comuni che intendono emanare bandi annuali ne danno comunicazione alla Giunta regionale.

3. I Comuni che, in occasione del bando biennale immediatamente precedente, non abbiano ricevuto domande e che non abbiano alloggi da assegnare, possono rinviare l'emanazione del bando biennale previsto dandone comunicazione alla Giunta regionale.

4. La Giunta regionale può disporre periodicamente l'emanazione contestuale dei bandi da parte di tutti i Comuni.

5. La Giunta regionale, sulla base di motivata proposta dei Comuni interessati, d'intesa fra gli stessi, può autorizzare l'emanazione di bandi sovracomunali finalizzati all'assegnazione di alloggi ai cittadini residenti nell'ambito territoriale interessato.

6. Nel caso di interventi di recupero realizzati in Comuni a bassa tensione abitativa la Giunta regionale può disporre l'emanazione di bandi sovracomunali per l'assegnazione di alloggi a cittadini residenti o che prestano l'attività lavorativa nei Comuni interessati, con priorità per quelli residenti nel comune sede dell'intervento.

7. I bandi di concorso sono pubblicati a cura dei Comuni, mediante inserzione, nel *Bollettino ufficiale* della Regione e mediante affissione nell'albo pretorio sino alla scadenza dei termini ivi previsti. Essi sono inoltre pubblicizzati con le forme ritenute più idonee.

8. Nel caso di mancato adempimento nei termini prescritti la Giunta regionale, previa diffida, incarica lo I.E.R.P. di provvedere alla emanazione in sostituzione del Comune.

9. Per l'assegnazione di alloggi destinati alla sistemazione di nuclei familiari in dipendenza di gravi e particolari esigenze abitative o per tutelare le esigenze di categorie speciali, la Giunta regionale può autorizzare, anche su proposta dei Comuni, l'emanazione di bandi speciali, indicando gli eventuali requisiti integrativi, nonché le forme aggiuntive di pubblicità dei bandi.

Art. 7.

Contenuti del bando di concorso

1. Il bando di concorso indica:

- a) l'ambito territoriale;
- b) i requisiti prescritti dall'art. 4 nonché gli eventuali altri requisiti stabiliti dalla Giunta regionale per specifici interventi;
- c) le modalità di determinazione dei canoni di locazione;
- d) il termine di sessanta giorni per la presentazione della domanda;
- e) le modalità di compilazione della domanda;
- f) le modalità di formazione della graduatoria provvisoria e della graduatoria definitiva.

2. La Giunta regionale approva lo schema tipo del bando di concorso ed il modulo tipo della domanda.

Art. 8.

Domande di assegnazione

1. La domanda di assegnazione, da presentarsi al Comune nei termini indicati dal bando, è redatta su apposito modulo nel quale il richiedente dichiara, ai sensi dell'articolo 2 o dell'articolo 3 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, il possesso dei requisiti di cui all'art. 4 nonché la sussistenza delle condizioni per l'attribuzione dei punteggi previsti dall'art. 9.

Art. 9.

Punteggi per la selezione

1. Ai fini della formazione della graduatoria delle domande presentate dagli aspiranti assegnatari sono attribuiti, sulla base delle condizioni soggettive del nucleo familiare ed oggettive dell'alloggio occupato, i seguenti punteggi:

a) reddito del nucleo familiare, determinato ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. e), non superiore:

- 1) all'ottanta per cento del limite di assegnazione: punti 1;
- 2) al sessanta per cento del limite di assegnazione: punti 2;
- 3) al quaranta per cento del limite di assegnazione: punti 3;
- 4) al venti per cento del limite di assegnazione: punti 4;

b) nucleo familiare formato da uno o due componenti che, alla data del bando di concorso, non svolgano attività lavorativa e abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età: punti 3;

c) nucleo familiare in cui siano presenti disabili:

1) con percentuale di invalidità pari al cento per cento e non deambulanti senza l'aiuto di terze persone: punti 4;

2) con percentuale di invalidità compresa fra l'ottanta ed il cento per cento: punti 3;

3) con percentuale di invalidità compresa fra il sessantasette per cento e il settantanove per cento: punti 2;

d) nucleo familiare in cui sia presente un invalido o mutilato sul lavoro o servizio: punti 0,5;

e) nucleo familiare in cui sia presente uno o più componenti di età inferiore ai 14 anni: punti 1;

f) nuclei familiari composti da cinque o più persone: punti 2;

g) lavoratori emigrati all'estero rientrati in Italia da non oltre un biennio dalla data del bando: punti 2;

h) profughi rimpatriati da non oltre un biennio dalla data del bando e che non svolgono attività lavorativa: punti 2;

i) nucleo familiare che abiti in baracche, stalle, prefabbricati, roulotte, seminterrati o comunque ogni altro locale procurato a titolo precario dagli organi preposti all'assistenza pubblica: punti 4;

l) nucleo familiare che abiti in alloggio il cui stato di conservazione sia considerato scadente ai sensi dell'art. 21 della legge 27 luglio 1978, n. 392: punti 1;

m) nucleo familiare che abiti in alloggio privo di servizio igienico completo, composto di WC, lavabo, doccia o vasca, o posto all'esterno dell'abitazione: punti 2;

n) nucleo familiare che abiti in alloggio che presenta i seguenti standard di sovraffollamento:

1) una o due persone in due vani convenzionali, tre o quattro persone in tre vani convenzionali, cinque persone in quattro vani convenzionali, sei o più persone in cinque vani convenzionali: punti 1;

2) tre persone in due vani convenzionali, quattro o cinque persone in tre vani convenzionali, sei o più persone in quattro vani convenzionali: punti 3;

3) quattro o cinque persone in due vani convenzionali, sei o più persone in tre vani convenzionali: punti 5;

o) nucleo familiare che abiti in alloggio che debba essere rilasciato:

1) a seguito di ordinanza di sgombero o per motivi di pubblica utilità o per esigenze di risanamento edilizio, risultanti da provvedimenti emessi dalla autorità competente non oltre due anni dalla data del bando: punti 3;

2) a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto che non sia stato intimato per inadempienza contrattuale, di verbale di conciliazione giudiziaria:

a) da eseguirsi entro dodici mesi dalla data di emanazione del bando: punti 6;

b) da eseguirsi dopo dodici mesi dalla data di emanazione del bando: punti 4;

3) per trasferimento di ufficio, per cessazione non volontaria del rapporto di lavoro entro un anno dalla data di emanazione del bando, di richiedenti che occupino alloggi di servizio concessi da ente pubblico o da privati: punti 1

2. Le condizioni di cui alle lettere i), l), m) ed n) del comma 1 sono attestate dal Comune e devono sussistere da almeno due anni dalla data di emanazione del bando di concorso.

3. I punteggi di cui alle lettere i), l), m) del comma 1 non sono cumulabili tra loro.

4. Le certificazioni attestanti le condizioni di cui alle lettere c) e d) del comma 1 devono contenere le descrizioni del tipo di menomazione e la relativa percentuale di invalidità e sono rilasciate ai sensi della normativa vigente in materia.

Ari. 10.

Formazione della graduatoria definitiva

1. Il Comune che ha indetto il bando di concorso, entro trenta giorni dalla scadenza del bando stesso, provvede alla istruttoria delle domande ed attribuisce a ciascuna i relativi punteggi, sulla base delle dichiarazioni rese dal richiedente con le modalità dell'art. 8 e forma la graduatoria provvisoria.

2. Il termine di cui al comma 1 è prorogato di trenta giorni qualora le domande pervenute siano in numero superiore a cinquecento.

3. Le domande sono collocate in graduatoria in ordine decrescente di punteggio e, a parità di punteggio, in ordine crescente di reddito del nucleo familiare, determinato con le modalità di cui all'art. 4, comma 1, lett. e). In calce sono indicate le domande dichiarate inammissibili e le relative motivazioni.

4. La graduatoria provvisoria è affissa nell'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi.

5. Entro il termine di cui al comma 4, possono essere presentati al Comune eventuali ricorsi nonché eventuali richieste di revisione del punteggio a seguito di:

a) decesso di un componente del nucleo familiare percettore di reddito;

b) aumento del numero dei componenti il nucleo familiare per intervenuta nascita o gravidanza o adozione;

c) notifica di sentenza esecutiva di sfratto.

6. Esaminate le opposizioni il Comune forma la graduatoria definitiva con le modalità di cui al comma 3. A parità di reddito il Comune effettua il sorteggio.

7. La graduatoria definitiva è affissa nell'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi, ne è data notizia mediante inserzione nel *Bollettino ufficiale* della Regione ed è trasmessa allo I.E.R.P. ed alla commissione di cui all'art. 12.

8. La graduatoria conserva la sua efficacia per un periodo massimo di due anni.

Art. 11.

Procedura di assegnazione

1. Il Comune, seguendo l'ordine della graduatoria definitiva, richiede ai concorrenti in essa utilmente collocati, rispetto agli alloggi da assegnare la documentazione relativa ai requisiti ed alle condizioni dichiarate ai sensi dell'art. 3 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da prodursi entro trenta giorni dalla richiesta.

2. L'omessa presentazione della documentazione richiesta entro il termine stabilito, comporta l'esclusione dalla graduatoria definitiva.

3. Il Comune, al fine di corredare l'istruttoria di tutti gli elementi necessari, può richiedere eventuale documentazione integrativa nonché, qualora riscontri difformità tra gli elementi dichiarati e quelli certi in suo possesso, allegare alla domanda tutte le informazioni utili per le determinazioni della commissione di cui all'art. 12.

4. Ultimata l'istruttoria il Comune trasmette le domande e la relativa documentazione alla commissione che, previa verifica della regolarità delle procedure e del possesso dei requisiti e delle condizioni, provvede alla conferma o all'eventuale rettifica della graduatoria definitiva ed all'eventuale esclusione del richiedente dalla graduatoria medesima.

5. La commissione, nel caso di manifesta inattendibilità delle dichiarazioni rese, con particolare riferimento a quelle relative al reddito documentato ai fini fiscali, trasmette agli uffici finanziari, per gli opportuni accertamenti, la relativa documentazione. In pendenza di tali accertamenti è sospesa l'assegnazione dei soli alloggi relativi ai casi controversi.

6. Il Comune, sulla base delle determinazioni assunte e comunicate dalla commissione, effettua l'assegnazione degli alloggi.

Art. 12.

Commissione di assegnazione

1. La commissione di assegnazione, costituita e nominata dal Presidente della Giunta regionale, ha competenza territoriale provinciale ed è composta da:

a) un magistrato, con funzione di presidente, designato dal Presidente della Corte d'appello;

b) due componenti, esperti in materie giuridiche amministrative ed in materia di edilizia residenziale pubblica, designati dalla Giunta regionale;

c) il Presidente dell'Istituto per l'edilizia residenziale pubblica territorialmente competente o suo delegato;

d) i Sindaci dei Comuni compresi nella provincia o loro delegati, che partecipano alle sedute relative alle assegnazioni del Comune di competenza.

2. La commissione è costituita a norma della legge regionale di disciplina delle nomine e designazioni di competenza regionale e la sua durata corrisponde a quella della legislatura.

3. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno tre componenti e il voto della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del presidente.

4. La funzione di segretario della commissione è attribuita ad un dipendente dello I.E.R.P.

5. La commissione ha sede presso lo I.E.R.P. della provincia interessata.

6. L'onere finanziario per il funzionamento della commissione è a carico del Comune interessato alla verifica della graduatoria.

7. Ai componenti della commissione è corrisposto un gettone di presenza per seduta pari a quello previsto per i componenti il Comitato regionale di controllo.

Art. 13.

Disponibilità alloggi da assegnare

1. Lo I.E.R.P. è tenuto a comunicare al Comune ed alla Giunta regionale il numero degli alloggi disponibili per l'assegnazione.

2. La comunicazione di cui al comma 1, che deve contenere i dati relativi alle caratteristiche tipologiche degli alloggi ed al loro stato di conservazione e manutenzione, è effettuata:

a) per gli alloggi di nuova costruzione o in corso di recupero, quattro mesi prima della data presunta di ultimazione dei lavori e almeno dieci giorni prima di quella dell'effettiva disponibilità;

b) per gli alloggi che si rendono disponibili per la riassegnazione almeno dieci giorni prima dell'effettiva disponibilità.

3. Trascorsi novanta giorni dalla data di disponibilità degli alloggi, il Comune, in caso di mancata assegnazione dovuta a causa diversa dalla inabitabilità, debitamente documentata, versa allo I.E.R.P. il canone di riferimento di cui all'art. 23.

4. I Comuni che a seguito dell'emanazione dei bandi di concorso non abbiano ricevuto domande, possono, previa autorizzazione della Giunta regionale, assegnare gli alloggi eventualmente disponibili, per un massimo di quattro anni, a richiedenti in possesso dei requisiti di cui all'art. 4.

Art. 14.

Assegnazione e standard dell'alloggio

1. L'assegnazione degli alloggi agli aventi diritto in base all'ordine della graduatoria definitiva, distinta in relazione alla composizione del nucleo familiare di ogni concorrente, è effettuata dal Comune secondo gli standards stabiliti all'art. 4, comma 2.

2. Gli alloggi situati al piano terreno nonché quelli ricompresi in edifici realizzati con abbattimento delle barriere architettoniche sono assegnati, ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, con preferenza ai nuclei familiari in cui siano presenti disabili con ridotta capacità motoria e con priorità per i non deambulanti senza l'aiuto di terze persone.

3. Non possono, essere assegnati, in ogni caso, alloggi con un numero di vani convenzionali, rapportato al numero dei componenti il nucleo familiare, eccedente il seguente standard abitativo:

- a) tre vani convenzionali per una o due persone;
- b) cinque vani convenzionali per tre persone;
- c) sei vani convenzionali per quattro o cinque persone;
- d) sette vani convenzionali per sei o più persone.

4. Lo standard abitativo è individuato tenendo conto di una persona in più qualora:

- a) nel nucleo familiare sia presente una donna in stato di gravidanza, attestato da certificato medico;
- b) alla data di emanazione del bando di concorso il nucleo familiare si sia costituito da meno di due anni e sia composto da due coniugi o da due conviventi more-uxorio, entrambi di età inferiore a trenta anni.

5. Sono ammesse assegnazioni in deroga e comunque limitatamente allo standard immediatamente superiore, qualora le caratteristiche dei nuclei familiari richiedenti in graduatoria e degli assegnatari interessati ad eventuali cambi di alloggio non consentano, a giudizio del Comune, soluzioni valide né ai fini della razionalizzazione dell'uso del patrimonio pubblico né ai fini del soddisfacimento di domande con pari o più grave connotazione di bisogno.

6. Sono ammesse assegnazioni con standard inferiore di uno o superiore di due a quello stabilito dal comma 3 qualora:

- a) non esistano altri richiedenti in graduatoria o assegnatari interessati all'eventuale cambio di alloggio;
- b) l'assegnatario sia collocato in graduatoria con un punteggio superiore di almeno sei punti rispetto a quello attribuito al nucleo familiare costituito da un numero di componenti adeguato allo standard dell'alloggio da assegnare.

7. Le assegnazioni effettuate con i criteri di cui ai commi 5 e 6 sono temporanee ed hanno validità sino al momento in cui sia possibile effettuare il cambio di alloggio. A tal fine gli assegnatari sono inseriti d'ufficio dallo I.E.R.P. nei programmi di mobilità.

Art. 15.

Scelta degli alloggi

1. Il Sindaco convoca gli assegnatari per la scelta dell'alloggio da effettuarsi nel rispetto di quanto previsto all'art. 14 e dell'ordine di precedenza stabilito dalla graduatoria.

2. In caso di mancata presentazione l'alloggio è scelto dal Comune.

3. Gli assegnatari possono rifiutare l'alloggio proposto soltanto per gravi e documentati motivi, da valutarsi da parte del Comune.

4. In caso di rifiuto non giustificato il Comune, previa diffida, dichiara la decadenza dall'assegnazione che comporta l'esclusione dalla graduatoria.

5. In caso di rifiuto ritenuto giustificato dal Comune l'interessato conserva il diritto all'assegnazione ed alla scelta degli alloggi che si rendano successivamente disponibili.

Art. 16.

Consegna degli alloggi

1. L'elenco degli assegnatari con l'indicazione degli alloggi scelti è trasmesso dal Comune allo I.E.R.P. il quale provvede a comunicare le modalità e le condizioni per la stipula del contratto di locazione e per la successiva consegna degli alloggi.

2. Qualora l'assegnatario risulti inadempiente rispetto a quanto previsto dal comma 1, lo I.E.R.P., previa diffida, trasmette gli atti al Comune ai fini della dichiarazione della decadenza.

3. L'alloggio assegnato deve essere occupato entro quarantacinque giorni dalla sottoscrizione del verbale di consegna, salvo proroga concessa dal Comune su motivata istanza.

4. Decorso il termine di cui al comma 3 il Comune pronuncia la decadenza.

5. Il Comune che non adempie a quanto disposto dai commi 2 e 3, è tenuto a corrispondere allo I.E.R.P. il canone di riferimento di cui all'art. 23.

Art. 17.

Subentro

1. In caso di decesso dell'aspirante assegnatario o dell'assegnatario subentrano gli eredi facenti parte del nucleo familiare, come definito all'art. 4 e secondo l'ordine ivi indicato.

2. L'ospitalità temporanea di persone non facenti parte del nucleo familiare è ammessa, per un periodo non superiore a due anni, prorogabili su istanza dell'assegnatario, previa autorizzazione dello I.E.R.P., allorché sussistano esigenze di mutua solidarietà ed assistenza. Tale ospitalità non comporta alcun diritto sull'alloggio.

3. In caso di separazione, di scioglimento del matrimonio, di cessazione degli effetti civili del medesimo, lo I.E.R.P. provvede all'eventuale voltura del contratto di locazione, uniformandosi alla decisione del giudice.

Art. 18.

Diritti ed obblighi derivanti dall'assegnazione

1. La qualifica di assegnatario, sia in sede di assegnazione che in caso di subentro, è attribuita ai soli fini amministrativi.

2. Tutti i componenti il nucleo familiare dell'assegnatario acquisiscono con l'assegnazione pari diritti ed obblighi ai fini del godimento dell'alloggio e sono obbligati in solido nei confronti dello I.E.R.P. per il pagamento del canone di locazione, delle quote accessorie nonché delle spese per l'uso ed il godimento dei servizi comuni.

Art. 19.

Riserva di alloggi per situazioni di emergenza abitativa

1. I Comuni possono, dandone comunicazione alla Giunta regionale, riservare un'aliquota non superiore al quindici per cento degli alloggi annualmente disponibili ai sensi dell'art. 13 da assegnare a soggetti in gravi e documentate situazioni di emergenza abitativa quali:

- a) provvedimenti esecutivi di sfratto;
- b) ordinanze sindacali di sgombero per immobili da recuperare, emesse in data non anteriore a 3 mesi;
- c) sistemazione di profughi di cui alla legge 26 dicembre 1981, n. 763;
- d) sistemazione di appartenenti alle forze dell'ordine, alle forze armate ed al corpo degli agenti di custodia, trasferiti per motivi di ordine pubblico.

2. Oltre che nell'ipotesi di cui al comma 1 i Comuni possono riservare, previa autorizzazione della Giunta regionale, un'ulteriore quota non superiore al quindici per cento per far fronte ad altre gravi esigenze dagli stessi individuate e documentate.

3. Per le assegnazioni di cui al comma 1 e comma 2 è richiesta la sussistenza dei requisiti previsti all'art. 4, l'accertamento dei quali viene effettuato dalle Commissioni di cui all'art. 12, previa istruttoria da parte dei Comuni interessati.

4. I Comuni con popolazione inferiore a diecimila abitanti possono riservare complessivamente, per le finalità di cui al presente articolo, fino a un terzo degli alloggi da assegnare annualmente e, comunque, almeno un alloggio.

5. Non è consentita la riserva degli alloggi realizzati per le finalità di cui al comma 7 dell'art. 4.

Art. 20.

Riserve temporanee per la realizzazione di interventi di recupero

1. I Comuni, previa autorizzazione della Giunta regionale, possono effettuare riserve temporanee oltre quelle previste dall'art. 19 nel caso di trasferimento di:

- a) assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica da recuperare;
- b) locatari o proprietari di alloggi di proprietà privata inseriti in programmi integrati di recupero o di riqualificazione urbana che beneficino di contributo pubblico.

2. Per gli assegnatari di cui al comma 1, lett. b) si prescinde dal possesso dei requisiti previsti per l'assegnazione e gli stessi sono tenuti a corrispondere il canone di riferimento di cui all'art. 23.

3. Le assegnazioni effettuate ai sensi del presente articolo non possono eccedere il periodo di esecuzione dei lavori di recupero.

Art. 21.

Riserve a favore di emigrati

1. I Comuni, previa autorizzazione della Giunta regionale, possono riservare alloggi a favore di lavoratori emigrati che intendono rientrare nella regione.

2. Gli assegnatari sono tenuti a fissare la residenza nell'alloggio assegnato entro sei mesi dall'atto di assegnazione.

3. Le assegnazioni sono effettuate in via temporanea per un periodo di due anni e, alla scadenza, il Comune può trasformarle in definitive previo accertamento da parte della commissione di cui all'art. 12 dei requisiti previsti dall'art. 4.

4. Nell'ambito del biennio di cui al comma 3 gli assegnatari sono tenuti a corrispondere il canone determinato ai sensi dell'art. 23.

5. Gli alloggi assegnati ai sensi del presente articolo sono compresi nell'aliquota del quindici per cento di cui al comma 2 dell'art. 19.

TITOLO II

NORME PER LA FISSAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE

Art. 22.

Canone di locazione

1. Il canone di locazione degli alloggi di cui all'art. 1 deve garantire il pareggio costi-ricavi degli I.E.R.P. ed è diretto a compensare:

a) le spese di amministrazione e di gestione degli I.E.R.P., il pagamento degli oneri fiscali, nonché il versamento, nella misura stabilita dal CIPE, al fondo per l'edilizia residenziale pubblica di cui all'art. 13 della legge 5 agosto 1978, n. 457;

b) il conseguimento di una quota non inferiore al 30 per cento e non superiore al 70 per cento delle spese complessive di cui alla lettera a), stabilita ogni anno dalla Giunta regionale, da destinare alla manutenzione degli alloggi ed alle finalità di cui all'art. 25 della legge 8 agosto 1977, n. 513.

2. Al fine di verificare il conseguimento del pareggio costi-ricavi gli I.E.R.P. trasmettono alla Giunta regionale, contestualmente al bilancio di previsione, un prospetto dimostrativo secondo le modalità stabilite dalla Giunta medesima.

Art. 23.

Canone di riferimento

1. Il canone di riferimento è determinato con le modalità previste dagli articoli da 12 a 24 della legge 27 luglio 1978, n. 392, nella misura del 3,85 per cento del valore locativo dell'immobile locato.

2. Il canone del comma 1 si applica anche nei Comuni di cui all'art. 26, comma 2, della legge 27 luglio 1978, n. 392 e ad essi vengono attribuiti i coefficienti del comma 1, lett. f), dell'art. 17 e del comma 3, lett. h), dell'art. 18 della stessa legge.

3. Il costo base di produzione, in assenza dell'adeguamento di cui al comma 1 dell'art. 22 della legge 27 luglio 1978, n. 392, è aggiornato annualmente dallo I.E.R.P. con riferimento alla variazione dell'indice ISTAT del costo di costruzione di un fabbricato residenziale.

Art. 24.

Applicazione del canone di locazione

1. Fino alla revisione generale del classamento delle unità immobiliari urbane di cui al decreto legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1993, n. 75, e successive modifiche ed integrazioni, il canone di locazione dovuto dagli assegnatari determinato sulla base della redditività degli alloggi, delle condizioni reddituali, e della composizione dei nuclei familiari.

2. Per le finalità di cui al comma 1 gli assegnatari sono collocati in fasce di reddito articolate nelle seguenti Aree:

AREA PROTETTA:

A1) reddito costituito esclusivamente da pensione non superiore all'importo di una pensione sociale: canone pari al 7 per cento, 6 per cento, 5 per cento dell'importo della pensione sociale per nuclei familiari composti rispettivamente da uno, due, oltre due componenti;

A2) reddito costituito esclusivamente da pensione superiore all'importo di cui alla lettera A1) ed uguale o inferiore all'importo di una pensione minima INPS aumentato dell'importo di una pensione sociale: canone pari al 7 per cento, 6 per cento, 5 per cento dell'importo del reddito effettivo del nucleo familiare, per nuclei familiari composti rispettivamente da uno, due, oltre due componenti;

A3) reddito imponibile del nucleo familiare derivante esclusivamente da lavoro dipendente, e/o percepito a titolo di trattamento di cassa integrazione, indennità di mobilità, indennità di disoccupazione, sussidi assistenziali e assegno del coniuge separato o divorziato non superiore all'importo di due pensioni minime INPS o esclusivamente da pensione, superiore all'importo di cui alla lettera A2) e non superiore all'importo di due pensioni minime INPS: canone pari al 7 per cento, 6 per cento, 5 per cento dell'importo del reddito effettivo del nucleo familiare, per nuclei familiari composti rispettivamente da uno, due, oltre due componenti, e, comunque, non inferiore all'8 per cento dell'importo di una pensione minima INPS;

AREA SOCIALE:

B1) reddito complessivo del nucleo familiare determinato ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera e), inferiore al limite per l'assegnazione: canone pari al 15 per cento del canone di riferimento determinato ai sensi dell'art. 23, aumentato del 8,50 per cento, del 7,50 per cento, del 7 per cento del reddito effettivo del nucleo familiare, per nuclei familiari composti rispettivamente da uno, due, oltre due componenti, e comunque non inferiore al 15 per cento dell'importo di una pensione minima INPS;

B2) reddito complessivo del nucleo familiare determinato ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera e), superiore all'importo di cui alla lettera B1) ed uguale o inferiore al limite per la decadenza dalla qualifica di assegnatario: canone pari al 20 per cento del canone di riferimento determinato ai sensi dell'art. 23, aumentato del 9 per cento, dell'otto per cento, del 7,50 per cento del reddito effettivo del nucleo familiare, per nuclei familiari composti rispettivamente da uno, due, oltre due componenti;

AREA DI DECADENZA:

C) reddito annuo complessivo del nucleo familiare determinato ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. e), superiore al limite di reddito stabilito per la decadenza dalla qualifica di assegnatario: canone pari al 25 per cento del canone di riferimento determinato ai sensi dell'art. 23, aumentato del 9 per cento del reddito effettivo del nucleo familiare.

3. L'importo della pensione sociale di cui al comma 2, lettere A1) ed A2) è da computarsi al netto della maggiorazione sociale.

4. Il reddito effettivo è quello imponibile relativo all'ultima dichiarazione fiscale al lordo delle imposte ed al netto dei contributi previdenziali e degli assegni familiari. Alla formazione del reddito effettivo concorrono tutti gli emolumenti, indennità, pensioni percepiti, eventualmente esentasse, ad eccezione dei redditi derivanti al nucleo familiare da sussidi o assegni percepiti in attuazione delle norme vigenti a sostegno di conviventi handicappati o disabili.

5. Gli assegnatari sono tenuti a rimborsare integralmente agli I.E.R.P. le spese sostenute per i servizi ad essi prestati, nella misura fissata dall'ente in relazione al costo degli stessi, calcolato sul complesso degli immobili gestiti, secondo i criteri stabiliti dalla Giunta regionale.

6. Per garantire il conseguimento delle finalità di cui all'art. 22, la Giunta regionale, su proposta degli I.E.R.P. formulata previa consultazione delle organizzazioni sindacali degli assegnatari, può variare annualmente le percentuali fissate al comma 1, fino al 20 per cento, anche in misura differenziata fra le fasce di reddito.

Art. 25.

Accertamento periodico del reddito

1. La situazione reddituale degli assegnatari è verificata annualmente sulla base della documentazione che gli assegnatari medesimi sono tenuti a produrre con le modalità e nei termini indicati dagli I.E.R.P.

2. Qualora, previa diffida, l'assegnatario non produca la documentazione richiesta o vi provveda solo parzialmente, lo I.E.R.P. applica il canone di locazione di cui alla lett. C) dell'art. 24.

3. Ai fini della determinazione del canone di cui al comma 2 è attribuito all'assegnatario un reddito effettivo pari al triplo di quello previsto dal comma 1 dell'art. 5.

4. L'eventuale variazione della collocazione degli assegnatari nelle fasce di reddito e del canone di locazione ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale è stata effettuata la verifica della situazione reddituale.

5. L'assegnatario, su domanda, ha in ogni caso diritto di essere collocato in una fascia di reddito inferiore qualora dimostri di aver subito, nell'anno solare precedente a quello della domanda, una diminuzione del reddito familiare. La collocazione nella fascia di reddito inferiore è disposta dallo I.E.R.P., con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata inoltrata la domanda.

Ar. 26.

Fondo sociale

1. È istituito il Fondo sociale regionale per la concessione di contributi a favore di famiglie in grave situazione di bisogno, al fine di integrare le spese per i servizi accessori dell'abitazione e favorire la mobilità e conseguire l'ottimizzazione dell'uso del patrimonio abitativo.

2. I contributi di cui al comma 1 sono corrisposti ai cittadini più disagiati con priorità ai soggetti handicappati, ai titolari di pensioni sociali minime e di invalidità, ai nuclei familiari monoreddito ed ai lavoratori in cassa integrazione guadagni o in mobilità.

3. La Giunta regionale determina le modalità e le forme di costituzione e di funzionamento del Fondo al cui finanziamento si provvede con contributi della Regione, dei Comuni e di altri enti.

Art. 27.

Morosità

1. La morosità superiore a tre mesi nel pagamento del canone di locazione è causa di risoluzione del contratto con conseguente decadenza dall'assegnazione.

2. La morosità può essere sanata per non più di una volta nel corso dell'anno qualora il pagamento della somma dovuta, con i relativi interessi al tasso legale, avvenga nel termine perentorio di sessanta giorni dalla costituzione in mora.

3. Non è causa di risoluzione del contratto né di applicazione degli interessi la morosità dovuta a stato di disoccupazione, grave malattia o indigenza dell'assegnatario accertati dallo I.E.R.P. e comunicati dallo stesso al Comune per gli eventuali provvedimenti assistenziali di competenza, ivi compreso il pagamento del canone.

4. All'atto della cessazione delle condizioni di cui al comma 3 lo I.E.R.P. determina le modalità di recupero delle somme dovute.

5. In caso di risoluzione del contratto per morosità il conseguente provvedimento di rilascio dell'alloggio costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario e di chiunque lo occupi.

TITOLO III

REGOLAMENTAZIONE DELLA MOBILITÀ
E DELLE AUTOGESTIONI

Art. 28.

Mobilità

1. Ai fini dell'eliminazione delle condizioni di sotto-utilizzazione o sovraffollamento degli alloggi pubblici, nonché dei disagi abitativi di carattere sociale, il Comune, di intesa con lo I.E.R.P., predispone il programma di mobilità dell'utenza da effettuarsi sia attraverso il cambio degli alloggi assegnati, sia mediante la utilizzazione di quelli di risulta e di una aliquota definita dal Comune stesso non superiore al quindici per cento di quelli di nuova assegnazione.

2. Il programma di mobilità viene formato sulla base dei seguenti criteri:

a) verifica dello stato d'uso e affollamento degli alloggi ed individuazione delle situazioni di sovra e sotto affollamento esistenti da almeno tre anni, secondo le classi di gravità in relazione alla composizione e alle caratteristiche socio-economiche dei nuclei familiari;

b) scelta della zona di residenza da parte dell'assegnatario, ovvero permanenza nello stesso quartiere, garantendo il miglioramento od il mantenimento delle precedenti condizioni abitative;

c) priorità alle domande di cambio fondate sulla presenza nel nucleo familiare di portatori di handicap o soggetti con gravi problemi di salute, alle domande degli anziani disposti a trasferirsi in alloggi di minori dimensioni ed alle domande connesse ad esigenze di avvicinamento al luogo di lavoro.

3. La Giunta regionale provvede ad emanare le modalità di applicazione dei criteri di cui al comma 2.

Art. 29.

Autogestione

1. La gestione dei servizi accessori e degli spazi comuni è affidata agli assegnatari sulla base dei criteri indicati nel presente articolo e secondo modalità stabilite dalla Giunta regionale.

2. Per gli alloggi di nuova costruzione o recuperati il contratto di locazione deve prevedere l'assunzione diretta della gestione dei servizi da parte degli assegnatari.

3. In caso di particolari esigenze o difficoltà lo I.E.R.P. può, sentite le organizzazioni sindacali dell'utenza, deliberare di soprassedere all'attivazione dell'autogestione, ovvero di sospendere la prosecuzione per i tempi strettamente necessari per far cessare le cause ostative assunte a base del deliberato.

4. È data facoltà allo I.E.R.P. di estendere l'autogestione alla piccola manutenzione, accreditando agli organi dell'autogestione una parte della quota di canone destinata alla manutenzione non superiore al trenta per cento.

5. Gli assegnatari che si rendono morosi verso l'autogestione sono considerati a tutti gli effetti inadempienti degli obblighi derivanti dal contratto di locazione.

Art. 30.

Alloggi in amministrazione condominiale

1. È fatto divieto allo I.E.R.P. di proseguire o di iniziare l'attività di amministrazione degli stabili integralmente o prevalentemente ceduti in proprietà. Dal momento della costituzione del condominio cessa per gli assegnatari in proprietà l'obbligo di corrispondere le quote per spese generali, di amministrazione e manutenzione, eccezione fatta per il rimborso delle spese sostenute per il servizio di rendicontazione e di esazione delle rate di riscatto, il cui importo è fissato annualmente dalla Giunta regionale, su proposta dello I.E.R.P.

2. Il comma 1 si applica agli assegnatari in locazione con patto di futura vendita che costituiscono una autogestione disciplinata dalle norme del Codice civile sulla comunione e sul condominio.

3. Gli assegnatari in locazione di alloggi compresi negli stabili a regime condominiale hanno diritto di voto, in luogo dello I.E.R.P., per le delibere relative alle spese ed alle modalità di gestione dei servizi a rimborso, ivi comprese quelle per il riscaldamento che sono tenuti a versare direttamente all'amministratore.

TITOLO IV

ANNULLAMENTO E DECADENZA

Art. 31.

Annullamento dell'assegnazione

1. L'annullamento dell'assegnazione viene disposto dal Sindaco del Comune nei seguenti casi:

- a) per assegnazione avvenuta in contrasto con le norme vigenti al momento dell'assegnazione medesima;
- b) per assegnazioni ottenute sulla base di dichiarazioni mendaci o documentazioni risultate false.

2. In presenza delle condizioni del comma 1, accertate prima della consegna dell'alloggio o nel corso del rapporto di locazione, il Comune, contestualmente alla comunicazione all'assegnatario delle risultanze conseguenti gli accertamenti compiuti, assegna al medesimo un termine di quindici giorni per la presentazione di deduzioni scritte e di documenti, dandone contemporanea notizia allo I.E.R.P.

3. Qualora, dall'esame dei documenti prodotti dall'assegnatario, non emergano elementi tali da modificare le condizioni accertate dal Comune, il Sindaco pronuncia l'annullamento dell'assegnazione entro i successivi trenta giorni, sentito il parere della commissione di cui all'art. 12.

4. L'annullamento dell'assegnazione comporta, nel corso del rapporto di locazione, la risoluzione di diritto del contratto.

5. L'ordinanza del Sindaco che deve contenere il termine per il rilascio, non superiore a sei mesi, costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario e di chiunque occupi l'alloggio e non è soggetta a proroghe.

Art. 32.

Decadenza dall'assegnazione

1. La decadenza dall'assegnazione viene dichiarata dal Sindaco del Comune nei casi in cui l'assegnatario:

- a) abbia ceduto in tutto o in parte l'alloggio;
- b) non abiti stabilmente nell'alloggio o ne muti la destinazione d'uso;
- c) abbia adibito l'alloggio ad attività illecite;
- d) abbia perduto i requisiti prescritti per l'assegnazione salvo il requisito di cui all'art. 4, comma 1, lett. e);
- e) fruisca di un reddito superiore al limite previsto al comma 2 dell'art. 33;
- f) non abbia prodotto per due anni consecutivi la documentazione di cui al comma 1 dell'art. 25.

2. Al procedimento si applicano le disposizioni previste per l'annullamento della assegnazione, fatta eccezione per il parere della commissione.

3. La decadenza dall'assegnazione comporta la risoluzione di diritto del contratto ed il rilascio immediato dell'alloggio.

4. Il Sindaco può concedere un termine non eccedente sei mesi per il rilascio dell'immobile, in presenza di documentate ragioni di disagio familiare.

Art. 33.

Decadenza per superamento del reddito

1. La decadenza dalla qualifica di assegnatario è dichiarata e comunicata all'assegnatario stesso dallo I.E.R.P. qualora, nel corso del rapporto, per due anni consecutivi, l'assegnatario abbia superato il limite di reddito stabilito dal comma 3 dell'art. 5.

2. La decadenza dall'assegnazione è dichiarata dal Sindaco qualora nel corso del rapporto, per due anni consecutivi, l'assegnatario abbia superato il limite di reddito stabilito dal comma 4 dell'art. 5.

3. La decadenza di cui al comma 2 è dichiarata dopo quattro accertamenti annuali consecutivi qualora alla formazione del reddito concorrano quelli dei figli conviventi.

Art. 34.

Occupazioni e cessioni illegali degli alloggi

1. Il Sindaco persegue ai sensi di legge chi occupa senza titolo un alloggio di edilizia residenziale pubblica e ne dispone il conseguente rilascio.

2. Ai fini del comma 1, il Sindaco diffida l'occupante senza titolo a rilasciare l'alloggio ed assegna il termine di quindici giorni per la presentazione di deduzioni scritte e di documenti.

3. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 2, il Sindaco ordina il rilascio dell'alloggio da effettuarsi entro trenta giorni. L'ordinanza costituisce titolo esecutivo e non è soggetta a proroghe.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 35.

Decorrenza canoni di locazione

1. I canoni di locazione derivanti dall'applicazione della presente legge decorrono dal 1° gennaio 1997.

Art. 36.

Assegnazioni provvisorie scadute

1. Le assegnazioni a titolo provvisorio effettuate antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'art. 16 della legge regionale 21 novembre 1983, n. 44, modificato ed integrato dall'art. 12 della legge regionale 25 agosto 1988, n. 30, possono essere trasformate dal Comune in assegnazioni definitive qualora gli assegnatari ne facciano richiesta entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e comprovino, alla stessa data, il pos-

sempre dei requisiti previsti dall'art. 4, ad eccezione di quello del comma 1, lett. e), che non deve essere superiore a quello del comma 3 dell'art. 5.

2. La verifica dei requisiti è effettuata dalla commissione di cui all'art. 12.

Art. 37.

Occupazioni senza titolo

1. I Comuni possono disporre la regolarizzazione del rapporto locativo nei confronti di coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, occupano senza titolo un alloggio di edilizia residenziale pubblica e che presentino apposita domanda entro novanta giorni dalla stessa data, a condizione che:

a) l'occupazione sia in corso;

b) gli occupanti siano in possesso dei requisiti per l'assegnazione previsti dall'art. 4 e verificati dalla commissione di cui all'art. 12;

c) gli occupanti provvedano al pagamento allo I.E.R.P., anche ratealmente, delle somme dovute per l'occupazione e le spese, a decorrere dalla data di occupazione senza titolo;

d) gli occupanti non siano stati diffidati ai sensi dell'art. 35 della legge regionale 21 novembre 1983, n. 44.

2. Qualora il rapporto non sia regolarizzabile ai sensi del comma 1, si applicano le disposizioni dell'art. 34.

Art. 38.

Commissione assegnazione alloggi

1. Fino alla costituzione delle commissioni previste all'art. 12, da effettuarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, continuano ad operare quelle di cui all'art. 7 della legge regionale 21 novembre 1983, n. 44, modificato dall'art. 6 della legge regionale 25 agosto 1988, n. 30.

Art. 39.

Bandi

1. In sede di prima applicazione della presente legge i bandi di cui all'art. 6 sono emanati contestualmente da tutti i Comuni entro 120 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

Art. 40.

Graduatorie

1. Le graduatorie in vigore o in corso di formazione alla data di entrata in vigore della presente legge esplicano la loro efficacia fino alla formazione di quelle previste dall'art. 10.

Art. 41.

Abrogazioni

1. Sono abrogati:

a) la legge regionale 21 novembre 1983, n. 44;

b) l'art. 9 della legge regionale 25 agosto 1989, n. 30;

c) la legge regionale 25 agosto 1988, n. 30;

d) la legge regionale 28 luglio 1989, n. 23.

2. Le norme di cui al comma 1 continuano ad applicarsi ai procedimenti di assegnazione in corso e fino alla conclusione degli stessi.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 69, comma 2, dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Data a Perugia, addì 23 dicembre 1996

BRACALENTE

97R0093

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 12 dicembre 1996, n. 90.

Provvedimenti relativi agli eventi alluvionali anno 1994. Liquidazione prestazioni straordinarie 1996.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 18 del 18 dicembre 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Liquidazione delle prestazioni straordinarie

1. È autorizzata la liquidazione delle prestazioni straordinarie, anche in eccedenza a quelle retribuibili a norma del contratto di lavoro, rese dal personale nel corso del 1996 per fronteggiare, a causa degli eventi alluvionali del novembre 1994, il maggior carico di lavoro determinatosi nella generalità delle strutture dell'Ente.

Art. 2.

Disposizione finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 1 quantificati in lire 400 milioni si fa fronte, se necessario, con integrazione di pari importo dello stanziamento del capitolo n. 10135, mediante prelievo dal fondo di riserva per spese obbligatorie.

Art. 3.

Urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 45 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 12 dicembre 1996

CHIGO

97R0105

LEGGE REGIONALE 12 dicembre 1996, n. 91.

Prima integrazione alla legge regionale 19 novembre 1996, n. 85 «Assessment al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1996 di Enti strumentali della Regione (Ente per il diritto allo studio universitario ed Enti di gestione di Aree protette)».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 51 del 18 dicembre 1996)

Omissis.

97R0106

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 1996, n. 92.**Interventi straordinari della Regione a seguito del disastro aereo dell'8 ottobre 1996 in San Francesco al Campo.***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 52 del 27 dicembre 1996)***IL CONSIGLIO REGIONALE****HA APPROVATO.****IL COMMISSARIO DEL GOVERNO****HA APPOSTO IL VISTO****IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE****PROMULGA**

la seguente legge:

Art. 1.**Finalità**

1. La Regione partecipa ad iniziative di solidarietà verso le vittime del disastro aereo avvenuto l'8 ottobre 1996 nei pressi dell'Aeroporto di Torino-Caselle, favorendo l'acquisizione tempestiva del risarcimento dei danni materiali subiti nella circostanza dalle stesse o dai loro aventi causa.

Art. 2.**Anticipo sul risarcimento**

1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare, ai soggetti che possono vantare adeguato titolo per il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno subito, un anticipo corrispondente al 90 per cento dell'ammontare presunto del danno, sulla base di perizia asseverata predisposta da esperti individuati dalla Regione.

2. L'ammontare complessivo massimo dell'intervento regionale a tale titolo non può superare la somma di lire 2 miliardi e 500 milioni.

3. La Giunta regionale eroga il contributo di cui al comma 1 in un'unica rata, previa acquisizione di atto avente valore legale che preveda la cessione a favore della Regione del credito risarcitorio, definito o in via di definizione.

Art. 3.**Contributo finanziario
per risanamento ambientale**

1. La Giunta regionale è altresì autorizzata ad erogare al Comune di San Francesco al Campo, Provincia di Torino, un contributo straordinario a fondo perduto di importo non superiore a lire 400 milioni quale compartecipazione regionale agli oneri di risanamento ambientale.

2. Fra gli oneri di cui al comma 1 può essere ricompreso il costo delle acquisizioni immobiliari che il Comune dovesse sostenere per facilitare il trasferimento di famiglie in zone a minor rischio.

Art. 4.**Norme finanziarie**

1. Alle spese di cui alla presente legge, complessivamente ammontanti a lire 2 miliardi e 900 milioni, si provvederà con riduzione di pari ammontare dello stanziamento di cui al capitolo 15950 del bilancio regionale 1996, quale modificato ed integrato con il provvedimento di variazione approvato dal Consiglio regionale in data 15 ottobre 1996.

2. Vengono contestualmente istituiti nel bilancio per l'esercizio 1996 i seguenti due nuovi capitoli di spesa, in termini di competenza e di cassa:

a) «Anticipo a privati per i crediti risarcitori acquisiti nei confronti di terzi per responsabilità per i danni provocati dal disastro aereo accaduto presso l'Aeroporto di Torino-Caselle in data 8 ottobre 1996», dell'ammontare di lire 2 miliardi e 500 milioni;

b) «Contributo straordinario al Comune di San Francesco al Campo per risanamento ambientale a seguito disastro aereo in data 8 ottobre 1996», dell'ammontare di lire 400 milioni.

3. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a procedere all'adozione dei relativi formali provvedimenti di iscrizione in bilancio dei capitoli di cui al comma 2.

4. Le somme che verranno introitate dalla Regione a titolo di cessionaria del credito risarcitorio saranno imputate, per il previsto ammontare di lire 2 miliardi e 500 milioni, ad apposito capitolo del bilancio 1997 avente la seguente denominazione:

a) «Recupero delle somme anticipate per il risarcimento del danno provocato dall'aereo caduto presso l'Aeroporto di Torino-Caselle in data 8 ottobre 1996».

Art. 5.**Urgenza**

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 45 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 23 dicembre 1996

GHIGO**97R0107****LEGGE REGIONALE 23 dicembre 1996, n. 93.****Modificazioni alla delimitazione dei bacini di trasporto di cui all'articolo 39 della legge regionale 23 gennaio 1986, n. 1 «Legge generale sui trasporti e sulla viabilità».***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 53 del 31 dicembre 1996)***IL CONSIGLIO REGIONALE****HA APPROVATO.****IL COMMISSARIO DEL GOVERNO****HA APPOSTO IL VISTO****IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE****PROMULGA**

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'allegato alla legge regionale 23 gennaio 1986, n. 1, disposto dall'articolo 39, è sostituito dall'allegato A «Delimitazione dei bacini di trasporto» della presente legge.

Art. 2.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 23 dicembre 1996

GHIGO**97R0108**

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 6 dicembre 1996, n. 40.

Modifiche alla legge 31 dicembre 1987, n. 67 «Disciplina dell'artigianato» e deleghe di funzioni alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 110 del 10 dicembre 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche all'art. 15 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 e successive modificazioni

1. L'art. 15 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 e successive modificazioni è così sostituito:

«Art. 15. (Composizione delle Commissioni provinciali per l'artigianato). — 1. La Commissione provinciale per l'artigianato è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composta:

a) da dodici imprenditori artigiani eletti dagli iscritti nell'ambito provinciale tra gli stessi imprenditori artigiani con le modalità stabilite dalla presente legge;

b) da tre esperti in materia giuridico-finanziaria, designati dalle organizzazioni sindacali artigiane più rappresentative della provincia;

c) da un rappresentante delle tre organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti più rappresentative della provincia;

d) dal direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione o da un suo delegato permanente;

e) dal direttore dell'Istituto nazionale della previdenza sociale con sede nella provincia o da un suo delegato permanente.

2. I componenti di cui al comma 1 eleggono nel proprio seno il Presidente della Commissione, scegliendolo tra gli imprenditori artigiani eletti, e il Vicepresidente.

3. La Commissione dura in carica cinque anni.

4. La designazione dei componenti di cui alle lettere b), c), d) ed e), deve essere comunicata, entro trenta giorni dalla richiesta, alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura che, successivamente, trasmette comunque le designazioni pervenute al Presidente della Giunta regionale per la nomina. La Commissione è validamente costituita con la nomina della maggioranza dei componenti.

5. Per la validità delle riunioni della Commissione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni devono essere adottate a maggioranza dei presenti computando fra questi ultimi gli astenuti; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

6. I componenti decadono dall'ufficio in caso di perdita delle qualità possedute o dei requisiti prescritti e in caso di mancata partecipazione alle sedute per cinque riunioni consecutive.

7. La decadenza è pronunciata dal Presidente della Giunta regionale su proposta della Camera di commercio.

8. I componenti deceduti, dimissionari o decaduti sono sostituiti con provvedimento del Presidente della Giunta regionale previa istruttoria della Camera di commercio. I componenti eletti sono sostituiti con il primo dei non eletti appartenente alla stessa lista».

Art. 2.

Modifica all'art. 17 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 e successive modificazioni

1. L'art. 17 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 e successive modificazioni è così sostituito:

«Art. 17. (Organizzazione delle Commissioni provinciali per l'artigianato). — 1. Le commissioni provinciali per l'artigianato hanno sede in ogni capoluogo di provincia presso la Camera di commercio.

2. L'organizzazione e le attività inerenti al funzionamento delle Commissioni provinciali per l'artigianato sono delegate alle Camere di commercio presso le quali le Commissioni hanno sede.

3. La Camera di commercio nomina il segretario della rispettiva Commissione provinciale per l'artigianato scegliendolo tra il personale dei ruoli camerali».

Art. 3.

Modifica all'art. 18 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 e successive modificazioni

1. L'art. 18 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 e successive modificazioni è così sostituito:

«Art. 18. (Diritti di segreteria sugli atti delle Commissioni). — 1. I diritti di segreteria per le certificazioni e per ogni altro atto emesso o ricevuto dalle segreterie delle Commissioni provinciali per l'artigianato sono dovuti nelle stesse misure previste dalla legge statale per i diritti di segreteria a favore delle Camere di commercio».

Art. 4.

Modifica all'art. 19 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 e successive modificazioni

1. L'art. 19 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 e successive modificazioni è così sostituito:

«Art. 19. (Vigilanza delle Commissioni provinciali per l'artigianato). — 1. La Commissione provinciale per l'artigianato è sottoposta alla vigilanza della Camera di commercio che può disporre ispezioni e inchieste sul suo funzionamento.

2. Con deliberazione della Camera di commercio, previa diffida, è nominato un commissario straordinario qualora la Commissione provinciale per l'artigianato venga a trovarsi nella impossibilità di funzionare o dia luogo a gravi e reiterate irregolarità.

3. Il commissario straordinario esercita tutte le funzioni proprie della Commissione provinciale per l'artigianato per la durata stabilita nel decreto di nomina che, in ogni caso, non potrà superare i dodici mesi. Entro lo stesso termine la Commissione deve essere ricostituita».

Art. 5.

Modifica all'art. 20 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 e successive modificazioni

1. L'art. 20 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 e successive modificazioni è così sostituito:

«Art. 20. (Sede e composizione della Commissione regionale per l'artigianato). — 1. La commissione regionale per l'artigianato ha sede presso la Giunta regionale.

2. La Commissione è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composta:

a) dai Presidenti delle Commissioni per l'artigianato del Veneto;

b) da tre rappresentanti della Regione;

c) da cinque esperti in materia di artigianato, dei quali almeno tre componenti nelle materie giuridiche, del credito e della cooperazione attinenti al settore, designati dalle organizzazioni artigiane più rappresentative a struttura nazionale e operanti nella Regione.

3. A eccezione dei presidenti delle Commissioni provinciali per l'artigianato, non può far parte della Commissione che è già componente di Commissione provinciale per l'artigianato.

4. I componenti eleggono nel proprio seno il Presidente e il Vicepresidente.

5. Alle riunioni della Commissione può essere invitato il direttore regionale dell'Istituto nazionale di previdenza sociale, il quale può parteciparvi anche a mezzo di proprio delegato, senza diritto di voto.

6. Le funzioni di segreteria della Commissione sono svolte dal Dipartimento regionale per l'artigianato.

7. La Commissione ha durata per lo stesso periodo delle Commissioni provinciali per l'artigianato.

8. La designazione dei componenti di cui alla lettera c) del comma 2 deve essere comunicata al Presidente della Giunta regionale entro trenta giorni dalla richiesta, trascorsi i quali la Commissione è validamente costituita con la nomina dei restanti componenti.

9. Per la validità delle riunioni della Commissione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti nominati. Le deliberazioni devono essere adottate a maggioranza dei presenti computando tra questi ultimi gli astenuti; in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

10. I componenti, con esclusione dei Presidenti delle Commissioni provinciali per l'artigianato, decadono dall'ufficio in caso di mancanza partecipazione alle sedute per cinque riunioni consecutive.

Art. 6.

*Modifica all'art. 22 della legge regionale
31 dicembre 1987, n. 67 e successive modificazioni*

1. L'art. 22 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 e successive modificazioni è così sostituito:

«Art. 22. (Competenze dovute ai membri delle Commissioni). — 1. Ai componenti della Commissione regionale per l'artigianato, estranei all'amministrazione regionale, è dovuta un'indennità per ogni giornata di partecipazione alle sedute e ai gruppi di lavoro secondo quanto previsto dall'art. 187 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12.

2. A tutti i componenti che risiedono in un comune diverso da quello in cui si svolge la seduta è dovuto il rimborso delle spese di viaggio con le modalità previste per la trasferta dei dirigenti regionali.

3. Ai componenti della Commissione incaricati dello svolgimento di sopralluoghi o accertamenti in un comune diverso da quello di residenza sono dovuti il rimborso spese di viaggio e il trattamento di emissione con le modalità previste per i dirigenti regionali.

4. Le competenze dovute ai componenti la Commissione provinciale per l'artigianato per la partecipazione alle sedute della Commissione e dei gruppi di lavoro e per lo svolgimento di sopralluoghi o accertamenti in comune diverso da quello di residenza sono disposte e liquidate dal competente organo della Camera di commercio, nelle misure previste nei commi precedenti. Per i segretari delle Commissioni provinciali per l'artigianato si provvede secondo le modalità previste per il personale camerale».

Art. 7.

*Modifica all'art. 24 della legge regionale
31 dicembre 1987, n. 67 e successive modificazioni*

1. L'art. 24 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 e successive modificazioni è così sostituito:

«Art. 24. (Indizione delle elezioni). — 1. Le elezioni degli imprenditori artigiani costituenti i due terzi dei componenti la Commissione provinciale per l'artigianato sono indette dal presidente uscente della Commissione stessa mediante pubblicazione di apposito manifesto contenente:

- a) l'annuncio della indizione delle elezioni;
- b) l'avviso della possibilità di presentazione delle liste dei candidati indicandone il termine e le modalità.

2. Il manifesto di cui al comma 1 deve essere affisso per la durata di quindici giorni continuativi negli albi delle Camere di commercio e dei comuni della provincia dandone notizia sulla stampa locale.

3. Qualora il Presidente uscente non provveda agli adempimenti elettorali, la Camera di commercio nomina un Commissario.

4. Il Presidente della Commissione regionale per l'artigianato coordina i Presidenti uscenti delle Commissioni provinciali per l'artigianato affinché le elezioni si svolgano nella medesima data».

Art. 8.

*Modifica all'art. 26 della legge regionale
31 dicembre 1987, n. 67 e successive modificazioni*

1. L'art. 26 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 e successive modificazioni è così sostituito:

«Art. 26. (Ricorsi). — 1. Per irregolarità nello svolgimento delle operazioni elettorali può essere fatta opposizione alla Commissione provinciale per l'artigianato entro il termine di cinque giorni da quello in cui si è verificato l'evento che ha determinato la controversia, fino alla convalida degli eletti. L'opposizione deve essere portata a conoscenza delle parti controinteressate a cura della Commissione provinciale stessa.

2. La decisione della Commissione sulla opposizione di cui al comma 1 deve essere assunta trenta giorni dalla presentazione.

3. Qualora la Commissione non provveda sulla opposizione entro il termine di cui al comma 2 ovvero decida per il rigetto, gli interessati possono presentare, entro i successivi quindici giorni, ricorso alla Camera di commercio, la quale decide in via definitiva.

4. Quando l'elezione di un componente della Commissione provinciale per l'artigianato è dichiarata nulla si procede alla sostituzione con il primo dei non eletti.

5. Quando in alcuni seggi l'elezione non è avvenuta ovvero è stata annullata, è necessario ripetere le elezioni nei seggi medesimi».

Art. 9.

*Modifica all'art. 27 della legge regionale
31 dicembre 1987, n. 67 e successive modificazioni*

1. L'art. 27 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 e successive modificazioni è così sostituito:

«Art. 27. (Seggi elettorali). — 1. Il Presidente di ogni Commissione provinciale per l'artigianato individua il seggio elettorale del proprio collegio presso la sede della rispettiva Camera di commercio nonché le relative succursali di voto presso gli uffici periferici della medesima e, se mancanti, si avvale delle sedi messe a disposizione delle Comunità montane nelle zone di rispettiva competenza e, altrove, negli altri enti locali presenti nel territorio provinciale.

2. Gli elettori hanno facoltà di votare presso la sede del seggio elettorale o presso le succursali di voto».

Art. 10.

*Abrogazione dell'art. 28 della legge regionale
31 dicembre 1987, n. 67 e successive modificazioni*

1. L'art. 28 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 e successive modificazioni è abrogato.

Art. 11.

*Modifica all'art. 31 della legge regionale
31 dicembre 1987, n. 67 e successive modificazioni*

1. L'art. 31 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 e successive modificazioni è così sostituito:

«Art. 31. (Operazioni elettorali). — 1. Gli avvisi personali agli elettori con l'indicazione della sede e della data delle votazioni sono fatti recapitare a cura del Sindaco.

2. Il Presidente della Commissione provinciale per l'artigianato provvede alla costituzione del seggio. A tal fine ne nomina il presidente scegliendolo tra i dipendenti delle Camere di commercio.

3. Il Presidente del seggio nomina due scrutatori e un segretario per ogni seggio e ogni succursale di voto, scegliendo i segretari tra i dipendenti delle Camere di commercio ed, eventualmente, delle Comunità montane e degli enti locali, e gli scrutatori tra gli artigiani iscritti nelle liste elettorali del collegio.

4. I segretari dirigono le operazioni elettorali che si svolgono presso ogni succursale di voto secondo le disposizioni del Presidente del seggio.

5. Per esercitare il diritto di voto, l'elettore deve presentare l'avviso ricevuto e un documento contenente l'indicazione delle proprie generalità.

6. I seggi devono restare aperti dalle ore 7 alle ore 19.

7. Ciascun elettore vota a scrutinio segreto ed esprime il voto di lista con facoltà di indicare un numero di preferenze fino a un massimo di due candidati della lista votata.

8. L'elezione è valida qualunque sia il numero dei votanti.

9. Al termine delle operazioni di voto le urne devono essere sigillate. Le urne, i verbali e gli avvisi presentati dai votanti raccolti in plichi sigillati, devono essere depositati presso il seggio elettorale del collegio dove vengono effettuate le operazioni di spoglio nel giorno successivo.

10. Al termine delle operazioni di spoglio deve essere compilato un verbale con i risultati, sottoscritto dal presidente, dagli scrutatori e dai segretari.

11. Il Presidente del seggio trasmette il plico sigillato contenente i verbali, le schede e gli avvisi di quanti hanno votato alla Commissione provinciale per l'artigianato.

12. La Commissione provinciale per l'artigianato provvede al riepilogo dei voti e alla proclamazione degli eletti entro quindici giorni dalle votazioni, dandone comunicazione al Presidente della Giunta regionale e alla Camera di commercio per gli adempimenti di competenza.

13. Risultano eletti i dodici candidati che hanno riportato nell'ordine il maggior numero di voti validi secondo la ripartizione proporzionale dei seggi tra le liste votate.

14. Sono ammesse alla ripartizione dei seggi le liste che hanno ottenuto almeno il cinque per cento dei voti validamente espressi. Sono computati nei voti validamente espressi anche i voti delle liste che non hanno ottenuto il cinque per cento.

15. Le operazioni elettorali di cui al presente articolo sono compiute in sedute pubbliche.

Art. 12.

*Modifica all'art. 33 della legge regionale
31 dicembre 1987, n. 67 e successive modificazioni*

1. L'art. 33 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 e successive modificazioni è così sostituito:

«Art. 33 (*Deleghe e funzioni in materia di artigianato*). — 1. Sono delegate alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura le funzioni connesse alla tenuta, da parte delle Commissioni provinciali per l'artigianato, dell'albo delle imprese artigiane, le funzioni inerenti all'espletamento delle procedure per l'elezione degli artigiani componenti delle Commissioni medesime, nonché le funzioni di vigilanza.

2. Sono delegati alle Province, secondo le linee di programmazione regionale, il coordinamento e, salvo le funzioni delegate alle Camere di commercio, la promozione sul territorio provinciale delle attività concernenti l'artigianato.

3. Spettano ai Comuni:

a) gli atti di istruzione e certificazione ai fini dell'iscrizione all'albo o della cancellazione dall'albo delle imprese artigiane;

b) le funzioni inerenti l'applicazione delle sanzioni amministrative;

c) la predisposizione dei programmi per l'artigianato di servizio sulla base di indicazioni della Regione.

4. La Giunta regionale esercita, ai sensi dell'art. 55 dello Statuto regionale, i poteri di iniziativa e di vigilanza in ordine all'esercizio delle funzioni amministrative delegate e, in caso di accertato inadempimento e previa formale diffida, propone al Consiglio la revoca della delega».

Art. 13.

*Modifica all'articolo 34 della legge regionale
31 dicembre 1987, n. 67 e successive modificazioni*

1. Il comma 3 dell'art. 34 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 e successive modificazioni è così sostituito:

«3. L'espletamento delle elezioni degli imprenditori artigiani nelle Commissioni provinciali per l'artigianato sarà effettuato nel mese di novembre 1997. Con la proclamazione degli eletti decadono le Commissioni attualmente in carica.

Art. 14.

*Modifica all'articolo 35 della legge regionale
31 dicembre 1987, n. 67 e successive modificazioni*

1. L'art. 35 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 e successive modificazioni è così sostituito:

«Art. 35 (*Norme finanziarie*). — 1. Per gli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni delegate alle Camere di commercio di cui alla presente legge si fa fronte con uno stanziamento di L. 2.500.000.000 nel capitolo di bilancio n. 21408 per l'anno 1997, che assume la seguente denominazione «Fondo da ripartire tra le Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato per l'esercizio delle funzioni delegate dalla Regione, nonché per la costituzione e il funzionamento delle Commissioni provinciali e regionale per l'artigianato», con corrispondente riduzione dell'importo iscritto al capitolo n. 21402 del bilancio triennale 1996-1998 relativamente al medesimo esercizio finanziario. Per il 1997 lo stanziamento è riferito per L. 2.000.000.000 alle spese correnti per l'esercizio delle funzioni delegate e per L. 500.000.000 per lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo degli imprenditori artigiani nelle Commissioni provinciali per l'artigianato.

2. Con leggi di bilancio per gli anni seguenti sarà determinato lo stanziamento per l'esercizio delle deleghe alle Camere di commercio mediante l'iscrizione al capitolo n. 21408 dello stato di previsione della spesa.

3. Con apposita convenzione stipulata tra la Regione e le Camere di commercio, sentite le associazioni di categoria rappresentative degli imprenditori artigiani, saranno regolati i rapporti finanziari relativi all'esercizio delle deleghe previste dalla presente legge.

4. Ad avvenuta stipula della convenzione di cui al comma 3, le Camere di commercio sono autorizzate a trattenere i diritti di segreteria di cui all'art. 18 della presente legge. L'eventuale conguaglio viene annualmente previsto con legge di bilancio.

5. Entro il 30 giugno di ogni anno le Camere di commercio sono tenute a trasmettere, unitamente ad una dettagliata relazione sull'attività svolta, l'indicazione delle somme introitate e spese.

6. Per gli oneri derivanti da attività previste a carico delle Province di cui al comma 2 dell'art. 33 della presente legge si provvede con i fondi stanziati al capitolo di bilancio n. 4100.

7. Salvo quanto disposto in altre leggi, la Regione determina, sentiti gli enti locali interessati, le modalità organizzative e il relativo fabbisogno finanziario per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 3 dell'art. 33 della presente legge».

Art. 15.

Disposizioni esecutive di attuazione

1. La Giunta regionale, ai sensi della lettera g) dell'art. 32 dello Statuto, detta disposizioni esecutive e di attuazione delle funzioni delegate dalla presente legge.

Art. 16.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 6 dicembre 1996

GALAN

96R00035

REGIONE SICILIA

LEGGE REGIONALE 9 dicembre 1996, n. 43.

Interventi di solidarietà in favore dei familiari delle vittime di incidenti stradali causati da mezzi delle forze dell'ordine in servizio di scorta.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sicilia n. 62 del 14 dicembre 1996)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Ai familiari delle persone decedute a causa di incidenti stradali determinati da automezzi in servizio di scorta e/o tutela di soggetti sottoposti a misure di protezione su disposizione dei competenti organi dello Stato si applicano, dalla data dell'evento contemplato all'art. 7 della legge regionale 24 agosto 1993, n. 19, a domanda degli interessati, con le medesime modalità, i benefici previsti in favore dei soggetti di cui agli artt. 1 e 2 della citata legge 19/93, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2.

1. All'onere di lire 150 milioni derivante dall'attuazione della presente legge per l'esercizio finanziario in corso, si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 21257 del bilancio della Regione per l'esercizio medesimo.

2. Gli oneri per gli esercizi successivi, valutati in lire 300 milioni in ragione di anno, trovano riscontro per gli anni 1997 e 1998 nel bilancio pluriennale della Regione - codice 1001.

Art. 3.

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale della Regione siciliana* ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 9 dicembre 1996

PROVENZANO

97R0010

LEGGE REGIONALE 9 dicembre 1996, n. 44.

Promozione della fondazione «Federico II».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sicilia n. 62 del 14 dicembre 1996)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Al fine della più ampia conoscenza e della diffusione dell'attività degli organi istituzionali della Regione e dell'Assemblea in particolare, e dei valori e del patrimonio culturale della Sicilia, è promossa, ai sensi degli articoli 12 e 14 del Codice civile, l'istituzione di una fondazione denominata «Federico II».

2. La fondazione ha sede provvisoria in Palermo, Palazzo dei Normanni; la sede definitiva potrà essere individuata in altri edifici appartenenti al patrimonio della Regione.

Art. 2.

1. La fondazione di cui all'art. 1 realizza le proprie finalità preminentemente mediante:

a) la pubblicazione e diffusione di volumi, di riviste e notizie sull'autonomia e le sue istituzioni;

b) la promozione di convegni di studio, di ricerche giuridiche e storiche sull'autonomia e le sue istituzioni, di borse di studio e la collaborazione con istituti universitari e di ricerca italiani ed esteri e con i provveditorati agli studi siciliani;

c) la conservazione e l'ordinamento dell'archivio storico dell'autonomia e dell'attività dell'Assemblea;

d) la promozione di iniziative volte alla valorizzazione del patrimonio culturale della Sicilia e delle opere degli artisti siciliani.

Art. 3.

1. Nel rispetto delle norme previste dal Codice civile in materia di fondazioni, l'atto costitutivo e lo statuto dovranno prevedere:

a) che la fondazione sarà amministrata da un organo composto dai componenti pro-tempore del Consiglio di Presidenza dell'ARS, dai rettori pro-tempore delle Università degli studi siciliane o loro delegati e da tre componenti nominati dal Presidente dell'Assemblea regionale siciliana;

b) la costituzione di un comitato scientifico della fondazione;

c) la costituzione di un collegio dei revisori dei conti;

d) la nomina di un direttore generale.

2. L'intero consiglio di amministrazione dura in carica per il periodo corrispondente alla legislatura.

Art. 4.

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 12 e 16 del Codice civile, lo statuto, ai fini dell'approvazione, è sottoposto al Consiglio di Presidenza dell'ARS.

Art. 5.

1. La Regione concorre alla formazione del patrimonio della fondazione mediante l'assegnazione di una somma iniziale di lire 2.000 milioni per l'anno 1996 e di un contributo annuo di lire 500 milioni a decorrere dal 1997.

2. All'onere di lire 2.000 milioni autorizzati dalla presente legge per l'esercizio 1996 si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 21257 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

3. La spesa di lire 500 milioni autorizzata per gli esercizi finanziari successivi al 1996, trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione - codice 1001.

4. La somma di cui al comma 1, non impegnata alla chiusura dell'esercizio finanziario 1996, è reiscritta nel bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1997 per le stesse finalità con provvedimento dell'Assessore per il bilancio e le finanze.

Art. 6.

1. In caso di cessazione dell'attività, il patrimonio della fondazione, comunque acquisito, sarà devoluto alla Regione.

Art. 7.

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 9 dicembre 1996

PROVENZANO

*Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali
e per la pubblica istruzione*
D'ANDREA

97R0011

LEGGE REGIONALE 9 dicembre 1996, n. 45.

Norme di interpretazione autentica del comma 3 dell'art. 3 della legge regionale 25 marzo 1996, n. 7, riguardante inquadramento di personale negli enti locali e dell'art. 11, comma 3, della legge regionale 12 novembre 1996, n. 41, concernente il rinnovo dei CO.RE.CO. Proroga del tennine previsto dall'art. 5 della legge regionale n. 35 del 1995.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sicilia n. 62 del 14 dicembre 1996)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il riassorbimento previsto dall'art. 3, comma 3, della legge regionale 25 marzo 1996, n. 7, deve intendersi nel senso che va attuato nel caso si verifichino vacanze in posti di qualifica funzionale e profilo professionale corrispondenti a quelli del personale inquadrato ai sensi dell'art. 3, comma 1, della stessa legge regionale 25 marzo 1996, n. 7.

Art. 2.

1. Il termine previsto dall'art. 5 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 35 è ulteriormente prorogato al 30 aprile 1997.

Art. 3.

1. Al comma 3 dell'art. 11 della legge regionale 12 novembre 1996, n. 41, per «nuova elezione dell'Assemblea regionale siciliana» deve intendersi, in sede di prima applicazione, l'insediamento dell'Assemblea regionale siciliana della dodicesima legislatura.

Art. 4.

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 9 dicembre 1996

PROVENZANO

Assessore regionale per gli enti locali
BURGARETTA APARO

97R0012

LEGGE REGIONALE 9 dicembre 1996, n. 46.

Storno di fondi al patrimonio dell'Azienda asfalti siciliani.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sicilia n. 62 del 14 dicembre 1996)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Le somme residue delle assegnazioni disposte in favore dell'Azienda asfalti siciliani (AZASI) con l'art. 6 della legge regionale 18 agosto 1978, n. 42, con l'art. 6 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 7, e con l'art. 1 della legge regionale 27 maggio 1987, n. 29, ivi compreso l'ammontare delle anticipazioni effettuate ai sensi dell'art. 40 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 22, sono trasferite al patrimonio della medesima azienda.

Art. 2.

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 9 dicembre 1996

PROVENZANO

Assessore regionale per l'industria
CASTIGLIONE

97R0013

LEGGE REGIONALE 9 dicembre 1996, n. 47.

Norme per la vendita del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e proroga di termini in materia di lavori pubblici e di urbanistica.*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sicilia n. 62 del 14 dicembre 1996)*

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il termine previsto dall'art. 5 della legge regionale 3 novembre 1994, n. 43 per usufruire della riduzione del prezzo d'acquisto degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, già prorogato dall'art. 2, comma 1, della legge regionale 21 aprile 1995, n. 37 e dall'art. 24 della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1997.

Art. 2.

1. Le istanze di acquisto presentate dagli occupanti senza titolo e aventi i requisiti per l'assegnazione di alloggi di edilizia economica e popolare entro il termine del 31 ottobre 1997 sono accoglibili con decorrenza dalla stipula del contratto di assegnazione in sanatoria di cui all'art. 5 della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 1.

Art. 3.

1. Entro il 31 marzo 1997, i conduttori che dovessero risultare non in regola con il pagamento dei canoni e che intendessero procedere all'acquisto dell'alloggio, potranno usufruire di una dilazione al 31 dicembre 1997 per il pagamento dei canoni arretrati riferiti ad un periodo massimo di cinque anni, senza aggravio di interessi.

2. I conduttori di cui al comma 1, all'atto del perfezionamento del contratto di cessione, dovranno esibire le ricevute di versamento per l'importo corrispondente ai canoni arretrati.

Art. 4.

1. Gli istituti autonomi case popolari per la stipula dei contratti di vendita si avvalgono delle procedure di cui all'art. 151 del regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165.

Art. 5.

1. Il termine previsto dall'art. 8, comma 3, della legge regionale 3 novembre 1994, n. 43, relativo alla utilizzazione da parte degli istituti autonomi per le case popolari dei finanziamenti disposti ai sensi del titolo secondo della legge regionale 25 marzo 1986, n. 15, prorogato dall'art. 25 della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1997.

Art. 6.

1. I comuni e gli istituti autonomi per le case popolari provvedono, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad integrare i dati del censimento effettuato ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 1, censendo anche i soggetti che, alla data del 30 settembre 1996, avevano in godimento di fatto alloggi di edilizia sovvenzionata, realizzati o acquistati con finanziamenti regionali o con assegnazioni di fondi dello Stato alla Regione o al comune, sempreché si tratti di alloggi per i quali manchi un provvedimento di assegnazione.

Art. 7.

1. Il termine per la cessione e l'assegnazione di alloggi di edilizia agevolata-convenzionata, di cui al secondo comma dell'art. 18 della legge 5 agosto 1978, n. 457, per gli interventi riferiti al completamento del piano decennale, ancorché scaduto, è differito al 31 dicembre 1998.

Art. 8.

1. Il termine di cui all'art. 1 della legge regionale 10 gennaio 1995, n. 10, prorogato al 31 dicembre 1996 con l'art. 1 della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1997.

Art. 9.

1. In deroga al disposto dell'art. 3, primo comma, della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni, per l'anno finanziario 1997 i programmi triennali delle opere pubbliche sono adottati, anche separatamente dall'approvazione del bilancio di previsione, entro il 31 gennaio 1997.

2. I programmi triennali delle opere pubbliche per l'anno 1997 possono includere, oltre alle opere munite di progetto preliminare ai sensi dell'art. 5, secondo comma, della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, come sostituito dall'art. 22 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, anche opere munite di progetto già tecnicamente approvato come progetto esecutivo ai sensi della disciplina vigente prima dell'entrata in vigore della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10.

3. Le disposizioni di cui all'art. 150 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 25, come modificato dall'art. 8 della legge regionale 7 giugno 1994, n. 19, sono estese ai programmi regionali di finanziamento per l'anno 1997.

Art. 10.

1. Il termine previsto dall'art. 5, comma 1, della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 9, già prorogato con l'art. 33 della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1997.

Art. 11.

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 9 dicembre 1996

PROVENZANO

Assessore regionale per i lavori pubblici
MANZULLO

97R0014

LEGGE REGIONALE 9 dicembre 1996, n. 48.

Integrazione per l'anno 1996 degli stanziamenti previsti dagli articoli 2 della legge regionale 19 dicembre 1995, n. 84 e 34 della legge regionale 18 maggio 1996, n. 33, concernenti norme per l'utilizzazione di lavoratori beneficiari di trattamenti previdenziali in progetti socialmente utili.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sicilia n. 62 del 14 dicembre 1996)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Per le finalità degli articoli 2 della legge regionale 19 dicembre 1995, n. 84 e 34, comma 2, della legge regionale 18 maggio 1996, n. 33 sono autorizzate per l'anno in corso le ulteriori spese di lire 4.000 milioni e di lire 3.500 milioni.

2. Agli oneri suindicati si fa fronte mediante riduzione dei capitoli di seguito elencati:

capitolo 34414: 2.000 milioni;

capitolo 37660: 2.500 milioni;

capitolo 33704: 3.000 milioni.

Art. 2.

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 9 dicembre 1996

PROVENZANO

Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione

BRIGUGLIO

97R0015

LEGGE REGIONALE 9 dicembre 1996, n. 49.

Norme di interpretazione autentica dell'art. 12 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 25, e dell'art. 1 della legge regionale 28 marzo 1995, n. 25. Modifica dell'art. 2 della legge regionale 28 marzo 1995, n. 25.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sicilia n. 62 del 14 dicembre 1996)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'art. 12 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 25, è autenticamente interpretato nel senso che l'Assessore regionale per la sanità è autorizzato a consentire la variazione di destinazione prevista dallo stesso art. 12 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 25, anche in favore delle aziende ospedaliere site nel territorio della Regione siciliana.

Art. 2.

1. L'art. 1 della legge regionale 28 marzo 1995, n. 25, va autenticamente interpretato nel senso che il contributo annuo indicato al comma 1 dello stesso art. 1 può anche essere utilizzato per il potenziamento tecnologico delle strutture finalizzate alla cura delle gravi patologie provocate da lesioni neurologiche.

Art. 3.

1. Al comma 2 dell'art. 2 della legge regionale 28 marzo 1995, n. 25, le parole «istituenda U.S.L. n. 7 di Ragusa» sono sostituite dalle seguenti: «Azienda ospedaliera di riferimento per l'emergenza di secondo livello Ospedale Civile - OMPA di Ragusa».

Art. 4.

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 9 dicembre 1996

PROVENZANO

Assessore regionale per la sanità
PAGANO

97R0016

LEGGE REGIONALE 9 dicembre 1996, n. 50.

Modifica degli articoli 1 e 5 della legge regionale 3 ottobre 1995, n. 71, concernente «Disposizioni urgenti in materia di territorio e ambiente».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sicilia n. 62 del 14 dicembre 1996)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il termine del 30 giugno 1996 di cui al comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 3 ottobre 1995, n. 71, è prorogato al 31 marzo 1997.

Art. 2.

1. Il comma 3 dell'art. 5 della legge regionale 3 ottobre 1995, n. 71, è soppresso.

Art. 3.

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 9 dicembre 1996

PROVENZANO

Assessore regionale per il territorio e l'ambiente
GRIMALDI

97R0017

LEGGE REGIONALE 9 dicembre 1996, n. 51.

Norme integrative della legge regionale 20 agosto 1996, n. 38, per lo svolgimento dell'Universiade 1997 e interpretazione autentica dell'art. 5 della legge regionale 28 marzo 1986, n. 18.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sicilia n. 62 del 14 dicembre 1996)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

PROCEDURE PER ACCELERARE LA REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Art. 1.

Integrazione finanziamento per turni di lavoro ulteriori

1. Le Amministrazioni interessate, per accelerare l'esecuzione degli impianti sportivi e di quelli ricettivi destinati ad ospitare gli atleti dell'Universiade 1997, come individuati nell'art. 10, comma 1, della legge regionale 20 agosto 1996, n. 38, hanno facoltà di avanzare istanza all'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti per conseguire l'integrazione del finanziamento per la copertura del maggior prezzo a compenso di turni di lavoro ulteriori rispetto a quelli contrattuali, anche notturni e/o festivi, finalizzati a conseguire il completamento funzionale delle opere, prima dell'inizio dell'Universiade 1997.

2. L'onere relativo a tale maggior prezzo può essere inserito, altresì, nei contratti in corso di esecuzione per le opere oggetto della presente legge.

Art. 2.

Modalità della richiesta

1. L'istanza per l'ottenimento dell'integrazione del finanziamento di cui all'art. 1, che deve pervenire all'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente legge, deve essere corredata:

a) del programma dei lavori da cui venga evidenziato il beneficio temporale che può conseguirsi utilizzando ulteriori turni notturni e/o festivi;

b) per i lavori aggiudicati e/o in corso, dell'adesione dell'impresa, che deve esplicitamente impegnarsi ad ultimare i lavori nei termini fissati nel programma di cui alla lettera a);

c) della quantificazione della spesa necessaria per far fronte alle nuove esigenze;

d) dell'approvazione del programma dei lavori rimodulato e del relativo quadro di spesa, effettuato dal dirigente tecnico più alto in grado dell'ente appaltante;

e) di eventuale altra documentazione giustificativa del finanziamento richiesto.

2. Il programma dei lavori, di cui al comma 1, è trasmesso, altresì, all'Ispettorato regionale tecnico dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici che deve esprimere il proprio parere entro venti giorni; trascorso infruttuosamente tale termine, il parere si intende reso favorevolmente.

3. La necessità dell'integrazione del finanziamento è dichiarata dal legale rappresentante dell'ente senza obbligo di atti autorizzativi e/o deliberativi, preventivi o successivi, previo parere motivato per i lavori da appaltare, del progettista e, per quelli in corso, del direttore dei lavori e dell'ingegnere capo dei lavori o, in mancanza di quest'ultimo e comunque in entrambi i casi, del dirigente tecnico più alto in grado dell'ente appaltante.

Art. 3.

Integrazione del finanziamento

1. L'integrazione del finanziamento è conseguibile solamente per le opere indicate all'art. 1 il cui progetto sia stato approvato entro la data di entrata in vigore della presente legge ed il cui capitolato speciale d'appalto preveda un termine per l'ultimazione dei lavori posteriore alla data del 30 giugno 1997 fissata nelle convenzioni stipulate tra la Regione e la stazione appaltante; sempreché venga data dimostrazione del completamento dell'opera in tempo utile per lo svolgimento dell'Universiade 1997.

Art. 4.

Finanziamento ed esecuzione delle opere

1. L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, con proprio decreto, autorizza l'integrazione del finanziamento, nonché le modifiche al programma dei lavori e la stipula, ove occorra, dell'atto aggiuntivo.

2. Alla spesa occorrente per l'esercizio finanziario 1996 si fa fronte utilizzando le disponibilità del capitolo 88260.

3. L'onere relativo all'esercizio finanziario 1997 trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione - Codice 2001.

Art. 5.

Adeguamento dei progetti al D.M. del 18 marzo 1996, ai DD. MM. del 16 gennaio 1996 e al D.M. del 9 gennaio 1996

1. Al solo scopo di adeguare i progetti, inclusi nei piani per lo svolgimento dell'Universiade 1997, al Decreto Ministeriale del 18 marzo 1996 recante «Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi», ai Decreti Ministeriali del 16 gennaio 1996 recanti «Norme tecniche per le costruzioni in zona sismica» e «Norme tecniche relative ai criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e dei sovraccarichi» e al Decreto Ministeriale del 9 gennaio 1996 recante «Norme tecniche per il calcolo, l'esecuzione e il collaudo delle strutture in cemento armato normale e precompresso e per le strutture metalliche» il direttore dei lavori provvede direttamente, sentito il parere dell'ingegnere capo, a mezzo di apposite perizie suppletive o di variante.

2. Le variazioni e i conseguenti nuovi lavori, introdotti dal direttore dei lavori con le perizie di cui al comma 1, non possono comportare sospensione dei lavori e di conseguenza variazioni nel tempo di ultimazione degli stessi.

3. Le perizie di variante e suppletive, di cui al comma 1, sono trasmesse direttamente dal direttore dei lavori al capo dell'Ufficio tecnico dell'amministrazione appaltante e all'Ufficio del Genio civile od all'Ispettorato tecnico regionale nei casi di loro competenza.

4. Per il finanziamento delle perizie di cui al comma 1 l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti utilizza le somme corrispondenti ai ribassi d'asta, limitatamente ai lavori finanziati dall'Amministrazione regionale per l'Universiade 1997, e sempreché sia previsto il completamento delle opere entro il 30 giugno 1997.

TITOLO II

NORME PER L'ORGANIZZAZIONE

Art. 6.

Comitato d'onore

1. La denominazione «Comitato organizzatore» di cui all'art. 3 della legge regionale 26 ottobre 1993, n. 29, riportata all'art. 1 della legge regionale 20 agosto 1996, n. 38, è sostituita dalla seguente: «Comitato d'onore».

Art. 7.

Comitato organizzatore

1. Agli articoli 2 e 3 della legge regionale 20 agosto 1996, n. 38, la denominazione «Comitato esecutivo» è sostituita dalla seguente: «Comitato organizzatore».

Art. 8.

Rapporti Regione - CUSI

1. Il CUSI, in collaborazione con il CONI, concorre alla realizzazione dell'Universiade 1997, anche attraverso la formazione di apposita struttura tecnico-sportiva da mettere a disposizione del Comitato organizzatore per l'organizzazione dello svolgimento delle gare e la determinazione del personale.

2. Al fine di conseguire la migliore organizzazione sotto l'aspetto tecnico-sportivo, con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, previa delibera del Comitato organizzatore nella quale sono anche individuati i settori di attività in cui è chiamato ad operare, è istituito il Gruppo di coordinamento tecnico-operativo, composto da rappresentanti del CUSI e del CONI con il compito di organizzare le gare e di fornire proposte e consulenze in ordine all'Universiade 1997. Nel medesimo decreto viene disposta la nomina del Presidente che assume le funzioni di legale rappresentante del Gruppo di coordinamento stesso, ed il direttore tecnico nonché l'individuazione del personale regionale eventualmente chiamato a collaborare.

3. Il Gruppo di coordinamento tecnico-operativo, che relaziona periodicamente al Comitato organizzatore, è costituito entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

4. Per le finalità indicate al comma 2, e nell'ambito dei piani di spesa previsti all'art. 3, comma 4, lettere d) ed e), della legge regionale 26 ottobre 1993, n. 29, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato a concedere al Presidente del Gruppo di coordinamento tecnico-operativo un contributo erogato, sulla base di un programma di attività e di spesa preventivamente approvato dal Comitato organizzatore, in tre soluzioni nella misura rispettivamente del 60 per cento dopo l'approvazione del programma, del 30 per cento ad un mese prima della data di inizio della manifestazione e del 10 per cento a saldo, dopo la presentazione della documentazione giustificativa di spesa. Ove le erogazioni concesse non consentano di sostenere spese indilazionabili, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, su richiesta motivata del Gruppo di coordinamento tecnico-operativo, è autorizzato a concedere acconti fermo restando in ogni caso i limiti di spesa fissati nel programma approvato.

5. Qualora il Presidente del Gruppo di coordinamento tecnico-operativo proceda, nelle ipotesi previste dalla vigente normativa regionale, statale o comunitaria, alla stipula di trattative private per l'acquisizione di beni e servizi, ha l'obbligo di acquisire previamente, le tariffe dei beni e dei servizi medesimi, ove esistenti.

6. L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, è autorizzato, ove necessario, a modificare con proprio decreto, su proposta del Comitato organizzatore per l'Universiade 1997, i piani di spesa previsti dall'art. 3, comma 4, lettere d) ed e), della legge regionale 26 ottobre 1993, n. 29.

7. L'art. 4 e i commi 1 e 3 dell'art. 9 della legge regionale 20 agosto 1996, n. 38, sono soppressi.

8. Al comma 2 dell'art. 9 della legge regionale 20 agosto 1996, n. 38, sostituire le parole «fra i capitoli di cui al comma 1» con le parole «fra i capitoli 48254, 48255 e 48256».

Art. 9.

Nucleo per l'informazione e la comunicazione

1. È istituito, in seno all'Ufficio speciale, di cui all'art. 8 della legge regionale 26 ottobre 1993, n. 29, un Nucleo per l'informazione e la comunicazione cui affidare l'ideazione e l'attuazione di un progetto organico sull'Universiade 1997.

2. All'interno del nucleo di cui al comma 1, dall'entrata in vigore della presente legge e sino alla data di scadenza dell'ufficio speciale, saranno chiamate, su designazione del Gruppo di coordinamento tecnico-operativo di cui al comma 2 dell'art. 8, le seguenti figure in regime di collaborazione libero-professionale:

- a) un giornalista, pubblicista o professionista;
- b) un esperto in comunicazione organizzativa e tecnico-sportiva;
- c) un esperto di progettazione e realizzazione grafica pubblicitaria;
- d) un addetto al coordinamento operativo con conoscenze linguistiche.

3. Il Nucleo per l'informazione e la comunicazione opera secondo le direttive del Comitato organizzatore e riferisce, in particolare, all'esperto in materia di mezzi di comunicazione previsto in seno al Comitato stesso.

4. Il progetto, corredato dei relativi costi, deve essere deliberato dal Comitato organizzatore, con scadenza operativa al giorno di chiusura dell'Universiade 1997.

5. Per il funzionamento del Nucleo di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 300 milioni, di cui lire 20 milioni per l'esercizio finanziario 1996 e lire 280 milioni per l'esercizio finanziario 1997.

6. All'onere di lire 20 milioni, ricadente nell'esercizio finanziario 1996, si fa fronte con parte delle disponibilità del capitolo 48254 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

7. Gli oneri di lire 280 milioni, ricadenti nell'esercizio finanziario 1997, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 1001.

Art. 10.

Utilizzazione dei soggetti individuati dalla legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85

1. L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato a predisporre ed a presentare progetti di lavori socialmente utili che prevedano l'utilizzazione dei soggetti individuati dalla legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 per le attività connesse allo svolgimento dell'Universiade 1997.

Art. 11.

Ufficio stampa

1. Il comma 2 dell'art. 6 della legge regionale 20 agosto 1996, n. 38, è sostituito dai seguenti:

«2. All'Ufficio stampa di cui al comma 1 sono chiamati a collaborare, in regime libero-professionale ed in esclusiva:

- a) cinque giornalisti professionisti;
- b) cinque giornalisti pubblicisti, con esperienza pluriennale su testate giornalistiche sportive o su pagine sportive di altre testate;
- c) un addetto al coordinamento operativo.

3. L'onere per il funzionamento dell'Ufficio stampa di cui al comma 1, quantificato in lire 210 milioni per l'esercizio finanziario 1996, grava sul capitolo 48254».

Art. 12.

Nucleo per i rapporti internazionali e traduzioni

1. È istituito, presso l'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, limitatamente allo svolgimento dell'Universiade 1997, un Nucleo per i rapporti internazionali turistici e sportivi, cui affidare i rapporti ed i collegamenti con gli organismi internazionali turistici e sportivi, nonché le relative attività di segretariato.

2. Il Nucleo è composto da:

- a) un traduttore plurilingue laureato;
- b) un giornalista professionista;
- c) due assistenti tecnico/turistici;
- d) due assistenti tecnico/sportivi.

3. Per le esigenze dell'Ufficio speciale, in rapporto all'Universiade 1997 e sino alla data di scadenza dell'Ufficio stesso, sono chiamati, tramite il CUSI, in regime libero-professionale, soggetti con specifica competenza in lingua parlata e scritta:

- inglese: 5 collaboratori di segreteria;
- francese: 5 collaboratori di segreteria;
- spagnolo: 2 collaboratori di segreteria;
- russo: un collaboratore di segreteria;
- tedesco: un collaboratore di segreteria;
- arabo: un collaboratore di segreteria;

3 dattilogafi e/o operatori computer con conoscenza di lingua inglese e/o francese.

4. Le esigenze dei Comitati organizzatori locali per le attività previste nel presente articolo, ove non garantite dai soggetti individuati dall'art. 8, comma 3, della legge regionale 20 agosto 1996, n. 38, pos-

sono essere assicurate dal personale individuato nel comma 3, ovvero dal personale designato dal Gruppo di coordinamento tecnico-operativo di cui all'art. 8, comma 2, della presente legge.

5. Ai fini amministrativi e contabili, l'Ufficio speciale, fino alla data di cessazione della sua attività, è equiparato a direzione regionale.

6. Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1997, la somma di lire 500 milioni.

7. Il relativo onere trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione - Codice 1001.

Art. 3.

*Compenso per gli esperti nominati
in seno al Comitato organizzatore*

1. Agli esperti ed ai rappresentanti del CUSI e del CONI, nominati in seno al Comitato organizzatore, istituito ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 20 agosto 1996, n. 38, è corrisposto, dalla data di entrata in vigore della presente legge e sino alla data dello scioglimento del Comitato organizzatore, un compenso mensile di misura corrispondente a quello previsto dalla normativa vigente per i consulenti degli Assessori regionali.

2. Per le finalità del presente articolo è autorizzata per l'esercizio finanziario 1997, la spesa di lire 100 milioni.

3. Il relativo onere trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione - Codice 1001.

Art. 14.

*Modifica dell'art. 10, comma 6,
della legge regionale 20 agosto 1996, n. 38*

1. All'art. 10, comma 6, della legge regionale 20 agosto 1996, n. 38, dopo le parole «Catania, località Tavoliere,» aggiungere le parole «di Messina, località Annunziata».

Art. 15.

*Interpretazione autentica dell'art. 5
della legge regionale 28 marzo 1986, n. 18*

1. All'art. 5 della legge regionale 28 marzo 1986, n. 18, le parole: «tenendo conto delle somme provenienti da sponsorizzazioni» vanno intese nel senso che esse devono costituire elemento di valutazione ai fini della concessione del contributo regionale.

Art. 16.

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 9 dicembre 1996

PROVENZANO

*Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni
e i trasporti*
STRANO

97R0018

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 3 dicembre 1996, n. 50.

Variazione al bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1996 approvato con legge regionale 20 maggio 1996, n. 17.

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 34
del 13 dicembre 1996)*

(Omissis).

97R0154

LEGGE REGIONALE 13 dicembre 1996, n. 51.

Interventi a sostegno dell'imprenditoria femminile nella Regione Lazio.

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 34
del 13 dicembre 1996)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Finalità

1. Al fine di promuovere e sostenere l'imprenditoria femminile, in conformità ai principi dell'articolo 45 dello Statuto, della legge 25 febbraio 1992, n. 215 (Azioni positive per l'imprenditoria femminile) e delle direttive comunitarie in materia di pari opportunità per uomini e donne, la Regione favorisce la costituzione e lo sviluppo di imprese e società, anche cooperative, di produzione e di lavoro aventi sede ed operanti nel Lazio.

Art. 2.

Beneficiari

1. Possono accedere ai benefici previsti dalla presente legge:

a) le società cooperative e le società di persone la cui compagine sociale sia costituita per almeno due terzi da donne, le società di capitali le cui quote di partecipazione spettino in misura non inferiore ai due terzi a donne e i cui organi di amministrazione siano costituiti per almeno due terzi da donne, le imprese individuali il cui titolare sia donna;

b) le imprese, o i loro consorzi, le associazioni, gli enti, le società di promozione imprenditoriale anche a capitale misto pubblico e privato, i centri di formazione e gli ordini professionali che promuovono corsi di formazione imprenditoriale o servizi di consulenza e assistenza tecnica e manageriale riservati per una quota non inferiore al 70 per cento a donne.

2. I soggetti beneficiari di cui al comma 1, lettera a) debbono:

a) essersi costituiti in data successiva alla entrata in vigore della presente legge e mantenere i requisiti di composizione femminile per i cinque anni successivi;

b) operare nei settori di competenza regionale;

c) possedere le caratteristiche comunque previste dalle disposizioni comunitarie per l'individuazione delle piccole imprese, vale a dire:

1) meno di cinquanta dipendenti;

2) fatturato annuo non superiore a 7 milioni di ecu o totale di bilancio annuo non superiore a 5 milioni di ecu;

3) 25 per cento massimo del capitale detenuto da una o più imprese che non rispondano alla definizione di piccola impresa e che non siano società di investimenti pubblici, società di capitali di rischio né investitori istituzionali, a condizione che non esercitino alcun controllo, a meno che il capitale sia disperso in modo tale da rendere impossibile determinare da chi è detenuto.

Art. 3.

Spese agevolabili

1. Per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) possono essere agevolate le seguenti spese:

- a) le spese per la costituzione della società;
- b) le spese per la progettazione dell'attività;
- c) le spese per la formazione specifica delle imprenditrici e delle lavoratrici;
- d) le spese per l'acquisto di macchinari ed impianti, ad esclusione delle costruzioni;
- e) le spese relative alla locazione degli immobili destinati alla produzione;
- f) le spese per l'acquisto di servizi relativi a: innovazione dei prodotti e dei processi produttivi, know how, brevetti e licenze, innovazioni e progettazione organizzativa e gestionale, marketing e pubblicità, contenimento del danno ambientale.

2. Per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) possono essere agevolate le spese sostenute per i corsi di formazione imprenditoriale o per i servizi di consulenza e di assistenza tecnica e manageriale riservati per una quota non inferiore al 70 per cento a donne.

Art. 4.

Agevolazioni

1. Le spese di cui all'articolo 3, comma 1, sono agevolate nella seguente misura:

a) fino al 20 per cento dell'onere effettivamente sostenuto per i soggetti avente sede ed operanti nelle zone di cui agli obiettivi 2 e 5b del Regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988 e successive modifiche ed integrazioni;

b) fino al 15 per cento dell'onere effettivamente sostenuto per i soggetti aventi sede ed operanti nelle restanti zone.

2. Le spese di cui all'articolo 3, comma 2, sono agevolate fino al 50 per cento dell'onere effettivamente sostenuto e comunque in misura non superiore a lire 30 milioni.

3. Le agevolazioni previste dalla presente legge non sono cumulabili con quelle previste per le stesse iniziative da altre leggi statali e regionali.

Art. 5.

Modalità di applicazione

1. Le domande per usufruire dei benefici di cui all'articolo 4 sono presentate entro il 30 giugno di ogni anno all'Assessorato competente e devono contenere per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a):

a) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto omologato e registrato dalle cooperative e dalle società;

b) progetto dettagliato dal quale risultino:

1) gli obiettivi da realizzare in conformità alle finalità di cui all'articolo 1;

2) le previsioni di redditività ed economicità di gestione, con riferimento alla concreta possibilità di collocare i prodotti ed i servizi oggetto dell'attività, suffragate da eventuali ricerche di mercato;

3) il tipo e l'entità delle agevolazioni richieste con allegate le specifiche tecniche degli investimenti ed i preventivi;

c) il piano finanziario e conto economico previsti per i primi tre anni di attività relativi al progetto di cui alla lettera b);

d) eventuale richiesta di attività di formazione professionale utile ai fini dell'attuazione del progetto di cui alla lettera b);

e) «curriculum vitae» dei soci della cooperativa, della società e dell'impresa;

f) dichiarazione del responsabile o dei responsabili legali della cooperativa o della società o dell'impresa attestante che non siano state concesse o non siano in corso di concessione analoghe agevolazioni, da parte della Regione, dello Stato, dell'Unione Europea e di altri enti pubblici.

2. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) presentano un progetto dettagliato del corso di formazione o del servizio proposto da cui risultino gli obiettivi da realizzare in conformità alle finalità di cui all'articolo 1, i criteri di economicità e la composizione per sesso dei partecipanti al corso.

3. Le domande di agevolazione di cui ai commi 1 e 2, sono valutate, sulla base di criteri predeterminati dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 22 ottobre 1993, n. 57 da un comitato costituito da:

a) il dirigente del settore industria dell'assessorato regionale sviluppo economico ed attività produttive;

b) il direttore generale della FILAS o un suo delegato;

c) il dirigente del settore programmazione dell'assessorato regionale economia e finanza;

d) due esperti di valutazione dei progetti nominati dall'Assessore regionale allo sviluppo economico ed attività produttive e dall'Assessore regionale alle politiche per la promozione della cultura, dello spettacolo e del turismo, su proposta delle competenti commissioni consiliari.

4. Il comitato di cui al comma 3 formula il proprio parere entro i termini previsti dall'articolo 19 della legge regionale n. 57 del 1993.

5. La Giunta regionale, tenuto conto del parere del comitato di cui al comma 3, concede le agevolazioni previste dall'articolo 4 entro trenta giorni dall'acquisizione del parere stesso.

6. L'erogazione dei contributi è effettuata, dietro presentazione della documentazione comprovante le spese sostenute, in tre soluzioni, di cui le prime due pari al 30 per cento e la terza al 40 per cento dei contributi concessi.

Art. 6.

Disposizioni finanziarie

1. La spesa per l'attuazione della presente legge, prevista in lire 100 milioni, grava sul capitolo del bilancio 1996 di nuova istituzione n. 24142 denominato: «Contributi a sostegno della imprenditorialità femminile nel Lazio».

2. Alla copertura della spesa si provvede mediante utilizzo della somma di lire 100 milioni all'uopo prevista al capitolo n. 29001, elenco n. 4, lettera f) del bilancio 1996.

Art. 7.

Disposizioni transitorie

1. Per il primo anno di applicazione le domande per usufruire delle agevolazioni di cui all'articolo 4, devono pervenire all'assessorato competente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 8.

Disposizioni finali

1. Agli aiuti previsti dalla presente legge è data attuazione a decorrere dalla data di pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione dell'avviso relativo all'esito positivo dell'esame di compatibilità da parte della Commissione delle Comunità europee ai sensi degli articoli 92 e 93 del trattato istitutivo della Comunità europea.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Data a Roma, addì 13 dicembre 1996

BADALONI

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 7 dicembre 1996.

97R00155

LEGGE REGIONALE 13 dicembre 1996, n. 52.

Modifica ed integrazione della legge regionale 11 luglio 1987, n. 40, concernente: Costituzione dell'Istituto Regionale di studi Giuridici del Lazio.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 34 del 13 dicembre 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 11 luglio 1987, n. 40, è sostituito dal seguente:

«Le funzioni di segretario del Consiglio di Amministrazione sono svolte dal funzionario amministrativo di massimo livello in servizio presso l'Istituto che non ricopra la carica di Direttore dell'Istituto».

Art. 2.

1. L'articolo 15 della legge regionale 11 luglio 1987, n. 40, è sostituito dal seguente:

«1. L'incarico di Direttore dell'Istituto è conferito ad un magistrato nominato dal Consiglio di Amministrazione, scelto in una terna di magistrati, in servizio o in pensione che abbiano operato presso gli uffici del distretto della Corte di Appello di Roma, indicata dal Consiglio Giudiziario, ovvero ad un dirigente, competente in discipline giuridiche, scelto in una terna indicata dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare permanente.

2. Il Direttore dell'Istituto dura in carica cinque anni e può essere confermato nell'incarico.

3. Il Direttore dell'Istituto:

a) è responsabile dell'applicazione del regolamento interno dell'Istituto;

b) partecipa con voto consultivo alle riunioni del Consiglio di Amministrazione;

c) collabora alla determinazione ed alla realizzazione degli obiettivi generali dell'Istituto ed all'attuazione dei programmi di attività di questo e dei relativi aggiornamenti;

d) emana gli atti di rilevanza esterna previsti dal regolamento interno nonché gli atti a lui delegati dal Presidente.

4. Al Direttore compete, oltre al trattamento di base in godimento, una indennità legata al ruolo ed ai risultati, la cui misura è fissata dal Consiglio di Amministrazione nel momento del conferimento dell'incarico, sulla base dei contratti di lavoro e la normativa regionale vigente.

Art. 3.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, addì 13 dicembre 1996

BADALONI

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 9 dicembre 1996.

97R0156

LEGGE REGIONALE 13 dicembre 1996, n. 53.

Norme per l'inquadramento del personale trasferito dalla Cassa per il Mezzogiorno a norma dell'articolo 147 del testo unico 6 marzo 1978, n. 218.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 34 del 13 dicembre 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La presente legge disciplina l'inquadramento nei ruoli regionali del personale trasferito dalla Cassa per il Mezzogiorno ai sensi dell'articolo 147 del testo unico 6 marzo 1978, n. 218, con decreto del Ministero per gli interventi straordinari del Mezzogiorno del 4 agosto 1983, n. 13239.

Art. 2.

Modalità di inquadramento

1. L'inquadramento del personale di cui all'articolo 1 nel ruolo regionale anche in soprannumero decorre dal 1° gennaio 1994.

2. L'inquadramento nelle qualifiche regionali viene effettuato sulla base della sottoindicata tabella di corrispondenza e in relazione alla posizione giuridica rivestita al 31 dicembre 1993:

Ex Cassa Mezzogiorno
Fasce funzionali delibera 1026
S.G. del 25 marzo 1982

Regione Lazio
qualifica L.R. 6/85

2 ^a fascia	8 ^a qualifica funzionale
3 ^a fascia	6 ^a qualifica funzionale
4 ^a e 6 ^a fascia	5 ^a qualifica funzionale

Art. 3.

Trattamento economico

1. La posizione economica di inquadramento è determinata sulla base dello stipendio in godimento al 31 dicembre 1993 ai sensi del C.C.N.L. in vigore dal 1 gennaio 1990.

2. Qualora lo stipendio base tabellare in godimento al 31 dicembre 1993, escluse le quote di aggiunta di famiglia e l'indennità integrativa speciale, sia di importo superiore a quello previsto dall'articolo 41 della legge regionale 5 maggio 1990, n. 41, la differenza derivante dagli aumenti biennali maturati viene conservata quale retribuzione individuale di anzianità. L'ulteriore eventuale eccedenza è attribuita quale assegno personale pensionabile riassorbibile con i futuri miglioramenti contrattuali.

Art. 4.

Trattamento previdenziale

1. A decorrere dalla data di immissione nel ruolo regionale il personale trasferito dalla CASMEZ viene iscritto alla CPDEL per il trattamento di quiescenza e all'INADEL per il trattamento di previdenza, secondo le modalità e con le procedure previste dagli ordinamenti degli stessi istituti.

2. È data facoltà di optare per il mantenimento della posizione assicurativa già costituita nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti.

3. L'opzione di cui al comma 2 deve essere esercitata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

Norma finanziaria

1. La presente legge non comporta alcun onere aggiuntivo. La spesa relativa alle competenze e agli oneri riflessi grava sugli appositi capitoli di bilancio che presentano la necessaria disponibilità.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, addì 13 dicembre 1996

BADALONI

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 9 dicembre 1996.

97R0157

LEGGE REGIONALE 13 dicembre 1996, n. 54.

Regolamento del turismo itinerante con istituzione delle aree attrezzate di sosta per veicoli autosufficienti.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 34 del 13 dicembre 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione, ai fini della promozione del turismo, disciplina la sosta temporanea di autocaravan e caravan in aree apposite individuate dai comuni a supporto del turismo itinerante.

Art. 2.

Aree di sosta

1. I comuni, in attuazione dell'articolo 1, istituiscono le aree attrezzate riservate alla sosta ed al parcheggio delle autocaravan e caravan.

2. Le aree di sosta di cui al comma 1, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 378 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e dell'articolo 185, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono dotate di:

a) pozzetto di scarico autopulente;

b) erogatore di acqua potabile;

c) adeguato sistema di illuminazione;

d) contenitore per le raccolte differenziate dei rifiuti effettuate nel territorio comunale;

e) toponomastica della città;

f) apposita pavimentazione con materiali che ne garantiscano la massima permeabilità possibile.

3. L'area di sosta deve essere dotata di alberi e siepi per una superficie complessiva non inferiore al venti per cento dell'area destinata alla sosta e deve essere indicata con apposito segnale stradale. L'ingresso deve essere custodito.

4. La sosta di autocaravan e caravan nelle aree di cui al comma 1 è permessa per un periodo massimo di quarantotto ore consecutive. I comuni possono stabilire deroghe al limite sopra indicato nel rispetto delle norme di legge e dei regolamenti comunali.

5. I comuni realizzano le aree di cui al comma 1 nel rispetto delle previsioni dei loro piani urbanistici generali e particolareggiati. I comuni possono formare varianti agli strumenti urbanistici per permettere l'utilizzo di idonei spazi territoriali attrezzati per le finalità di

cui all'articolo 1 ed eventualmente anche per attività multifunzionali di interesse generale come la protezione civile in conformità a quanto previsto dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225.

Art. 3.

Gestione delle aree

1. I comuni possono affidare la gestione delle aree a privati mediante apposite convenzioni nelle quali sono stabilite, sulla base delle norme vigenti, le tariffe e le altre indicazioni e modalità della gestione stessa.

2. I soggetti gestori delle aree comunicano gli arrivi e le presenze alle aziende di promozione turistica competenti per territorio ai fini della rilevazione statistica del movimento turistico regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, addì 13 dicembre 1996

BADALONI

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 9 dicembre 1996.

97R0158

LEGGE REGIONALE 16 dicembre 1996, n. 55.

Modifica alla legge regionale 28 febbraio 1980, n. 17, modificata con legge regionale 11 aprile 1985, n. 40 e legge regionale 2 novembre 1992, n. 41, dal titolo: Istituzione del Difensore civico.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 34 del 13 dicembre 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'articolo 11 della legge regionale dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma 3:

«Alla gestione delle spese dell'Ufficio del Difensore Civico, provvede un funzionario dello stesso ufficio, all'uopo delegato dal Difensore Civico, nel rispetto della normativa prevista dall'articolo 30 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15, riguardante l'apertura di credito a favore di funzionari delegati».

La presente legge regionale sarà pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, addì 16 dicembre 1996

BADALONI

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 10 dicembre 1996.

97R0159

LEGGE REGIONALE 17 dicembre 1996, n. 56.**Integrazione della legge regionale 27 giugno 1996, n. 24.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 34 del 13 dicembre 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 16 della legge regionale 27 giugno 1996, n. 24 è inserito il seguente:

«Art. 17. (*Abrogazione di norme*). — 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le norme regionali con essa incompatibili.

2. Sono fatte salve le norme concernenti le cooperative integrate, di cui alla legge regionale 14 gennaio 1987, come modificata dalla legge regionale 18 gennaio 1989, n. 7».

La presente legge regionale sarà pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, addì 17 dicembre 1996

BADALONI

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 14 dicembre 1996.

97R0160

LEGGE REGIONALE 17 dicembre 1996, n. 57.**Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 3 gennaio 1986, n. 1 (Regime urbanistico dei terreni di uso civico e relative norme transitorie).**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 34 del 13 dicembre 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'articolo 8 della legge regionale 3 gennaio 1986, n. 1, è sostituito dal seguente:

«Articolo 8 (*Norme per l'alienazione di terreni civici oggetto di costruzioni abusivamente effettuate*). — 1. I comuni, le frazioni di comuni, le università e le associazioni agrarie comunque denominate sono autorizzati ad alienare agli occupatori le superfici di terreni di proprietà collettiva su cui risultino effettuate costruzioni non debitamente assentite dall'ente titolare. L'alienazione può intervenire ove le opere siano state effettuate in conformità agli strumenti ed alle norme urbanistiche ovvero siano considerate abusive ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, se suscettibili di sanatoria ai sensi della predetta legge e della legge regionale 2 maggio 1980, n. 28 e successive modificazioni. In luogo dell'alienazione si può procedere alla concessione del diritto di superficie.

2. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge gli enti di cui al comma 1 redigono e trasmettono alla Giunta regionale un piano nel quale sono individuate le aree edificate suscettibili di alienazione ai sensi del comma 1 fatto salvo il caso in cui si tratti di interessi marginali o limitati a casi isolati, dove è fatto obbligo agli enti di comunicare con atto deliberativo. Per la redazione di tali piani gli enti suddetti sono autorizzati a presentare richiesta di finanziamento ai sensi della legge regionale 3 novembre 1976, n. 55 e successive modificazioni di cui alla legge regionale 6 aprile 1978, n. 13. Qualora entro il suddetto termine gli enti non abbiano adempiuto, la Giunta regionale assegna un termine perentorio di trenta giorni, decorso inutilmente il quale provvede, in via sostitutiva.

3. La Giunta regionale approva il piano di cui al comma 2 entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di ricezione.

4. La richiesta di alienazione o di concessione del diritto di superficie di cui al comma 1 è presentata entro dodici mesi:

a) dall'entrata in vigore della presente legge per i terreni ricompresi negli ambiti di cui alla tabella contenuta nell'allegato A, relativa ai comuni per i quali è stata disposta la chiusura delle operazioni demaniali o per i quali è stata effettuata una verifica pubblicata e non opposta;

b) dalla pubblicazione delle verifiche demaniali per le quali non sia stata proposta opposizione;

c) dall'accertamento definitivo della natura civica del suolo con ogni altro atto amministrativo o giudiziale idoneo.

5. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono richiedere l'alienazione o la concessione del diritto di superficie anche coloro che hanno richiesto o hanno titolo per richiedere la concessione in sanatoria per costruzioni che insistono su terreni dei quali non è stata ancora accertata la natura civica; in tal caso la richiesta deve contenere la dichiarazione espressa di riconoscimento della natura civica del terreno per cui è richiesta l'alienazione o la concessione del diritto di superficie.

6. Eventuali successioni nel possesso del fabbricato non pregiudicano la possibilità di richiedere o di ottenere l'alienazione ai sensi del presente articolo che è in ogni caso rilasciata a favore del titolare del fabbricato o dell'avente diritto alla richiesta di sanatoria.

7. L'alienazione deve interessare il suolo su cui insistono le costruzioni e le relative superfici di pertinenza.

8. La superficie complessiva da alienare può variare, a seconda delle circostanze, tra un'estensione minima pari a dieci volte la complessiva superficie lorda abusivamente costruita, ed un massimo corrispondente alla superficie del lotto imposto dallo strumento urbanistico vigente per la zona in cui ricade il terreno da alienare.

9. Qualora la superficie da alienare fosse inferiore al lotto minimo previsto dallo strumento urbanistico vigente, deve comunque prevedersi l'asservimento a fini edificatori dell'eventuale restante parte di superficie posseduta dal titolare della domanda di alienazione, in misura congruente al volume effettivamente realizzato.

10. La superficie agricola posseduta dal richiedente ed eccedente il lotto da alienare determinato come previsto dal comma 7, deve comunque essere sistemata nei termini e nei modi previsti dalla normativa vigente in materia di usi civici, fatta salva la disposizione prevista dal comma 8.

11. Non possono essere comunque alienati i terreni di proprietà collettiva siti in parchi o riserve nazionali o regionali, nelle zone soggette ai vincoli di cui alla legge regionale 2 luglio 1974, n. 30 e successive modificazioni, nelle zone boscate ovvero in zone che rivestano particolare interesse pubblico, dichiarato dalla Giunta regionale con propria deliberazione.

12. Ai fini della determinazione del valore, gli enti titolari si avvalgono di tecnici iscritti all'albo regionale dei periti, degli istruttori e dei delegati tecnici designati dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di usi civici.

13. Il prezzo di alienazione può essere ridotto dal comune o dall'università agraria interessati con deliberazione motivata, soggetta ad approvazione della Giunta regionale, in relazione a particolare situazione di esigenze abitative, per coloro che abbiano eseguito la costruzione abusiva o l'abbiano acquistata al solo scopo di destinarla a prima abitazione e la superficie complessiva dell'edificio non superi i quattrocento metri quadrati.

14. L'agevolazione di cui al comma 13 si applica quando si tratti di costruzioni od impianti destinati ad attività artigianali di superficie complessiva inferiore a mille metri quadrati o ad attività di commercio di superficie complessiva inferiore a duecento metri quadrati o ad attività turistico-ricettive di superficie complessiva inferiore a cinquecento metri quadrati.

15. Le superfici di cui al comma 14 si calcolano ai sensi dell'articolo 51 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

16. A richiesta dell'interessato il prezzo dell'alienazione può essere rateizzato in cinque annualità con l'applicazione dell'interesse annuo del dieci per cento.

17. In luogo dell'alienazione prevista dal presente articolo si può far luogo alla concessione di cui all'articolo 7, sempre che ricorrano le condizioni ivi considerate.

18. Le superfici di terreni civici, compresi nelle penetrazioni di cui alla legge regionale n. 28 del 1980 e successive modificazioni, delle quali non venga richiesta l'alienazione o la concessione ai sensi dei commi precedenti, possono essere alienati dagli enti titolari entro cinque anni dalla data in entrata in vigore della presente legge con le modalità di cui agli articoli 6 e 7.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, addì 17 dicembre 1996

BADALONI

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 14 dicembre 1996.

(Omissis).

97R0161

LEGGE REGIONALE 17 dicembre 1996, n. 58.

Modifiche alle leggi regionali 2 maggio 1980, n. 28, e 21 maggio 1985, n. 76, concernenti l'abusivismo edilizio ed i criteri per la determinazione dei contributi di concessione edilizia in sanatoria.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 34 del 13 dicembre 1996.)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifica agli articoli 1, 6-bis e 15 della legge regionale 2 maggio 1980, n. 28

1. Alla lettera *a)* del comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 2 maggio 1980, n. 28, come modificato dall'articolo 2 della legge regionale 21 maggio 1985, n. 76, le parole: «1° ottobre 1983» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 1993».

2. Al comma 2 dell'articolo 6-bis della legge regionale n. 28 del 1980, come modificato dall'articolo 3 della legge regionale n. 76 del 1985, le parole «1° ottobre 1983» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 1993».

3. Al comma 4 dell'articolo 15 della legge regionale n. 28 del 1980, come modificato dall'articolo 2 della legge regionale n. 76 del 1985, le parole: «1° ottobre 1983» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 1993».

Art. 2.

Modifica dei termini per il recupero urbanistico di cui alla legge regionale 2 maggio 1980, n. 28

1. I termini previsti dall'articolo 2, commi 1 e 2, e dall'articolo 5, comma 1, della legge regionale n. 28 del 1980, come modificata dalla legge regionale n. 76 del 1985, decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

Modifica all'articolo 9 della legge regionale 21 maggio 1985, n. 76

1. Dopo la lettera *b)* del comma 1, dell'articolo 9 della legge regionale n. 76 del 1985, è inserita la seguente:

b-bis) per le costruzioni abusive che risultino ultimate entro il 31 dicembre 1993, per cui sia stata presentata domanda di concessione in sanatoria, ai sensi della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e successive modificazioni, e per le quali non sia stata ancora definita la misura del contributo di concessione, la misura stessa è determinata in base a quanto stabilito dalla normativa regionale di attuazione degli articoli 5, 6 e 10, della legge n. 10 del 1977 come modificata dall'articolo 7 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, con l'applicazione dell'ulteriore coefficiente 0,7. Resta salva la possibilità di scomputo della quota di contributo per opere di urbanizzazione previsto dall'articolo 39, comma 9, della legge n. 724 del 1994 e successive modificazioni.

2. Alla lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale n. 76 del 1985, dopo le parole: «lettere *a)* e *b)*» sono inserite le seguenti: «e *b-bis)*».

3. Alla lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale n. 76 del 1985, dopo le parole: «a 0,3 ed a 0,65» sono inserite le seguenti: «ed a 0,85».

4. Alla lettera *d)* del comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale n. 76 del 1985, dopo le parole: «lettere *a)* e *b)*» sono inserite le seguenti: «e *b-bis)*».

5. Alla lettera *d)* del comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale n. 76 del 1985, dopo le parole: «a 0,5 ed a 0,8» sono inserite le seguenti: «ed a 1».

6. Alla lettera *e)* del comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale n. 76 del 1985, dopo le parole: «lettere *a)* e *b)*» sono inserite le seguenti: «e *b-bis)*».

Art. 4.

Modifica all'articolo 2 della legge regionale 21 maggio 1985, n. 76

1. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale n. 76 del 1985, le parole: «1° ottobre 1983» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 1993».

Art. 5.

Abrogazione espressa

1. Il comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale n. 76 del 1985, è abrogato.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, addì 17 dicembre 1996

BADALONI

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 14 dicembre 1996.

97R0162

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1996, n. 47.

Disciplina della Azienda di promozione turistica (APT).*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 145 del 9 dicembre 1996)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Azienda di promozione turistica

1. È istituita, ai sensi dell'art. 4 della Legge 17 maggio 1983, n. 217, l'Azienda di promozione turistica (APT) quale organismo tecnico-operativo e strumentale della Regione.

2. L'APT, con sede legale in Bologna, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia amministrativa e di gestione.

3. L'APT ha un proprio statuto che stabilisce le norme fondamentali di organizzazione e un proprio regolamento amministrativo-contabile.

4. L'APT è sottoposta al controllo e alla vigilanza della Regione, nelle forme previste dagli artt. 26-29 della L.R. 27 maggio 1994, n. 24, e dalla presente legge.

Art. 2.

Funzioni dell'APT

1. L'APT svolge la sua attività esercitando funzioni tecniche, esecutive e gestionali, al fine di attuare, sulla base di indirizzi regionali, programmi di promozione relativi ai vari segmenti turistici e all'immagine turistica della regione.

2. L'APT fornisce altresì alla Regione il supporto tecnico-operativo, in particolare per lo svolgimento di attività riguardanti la promozione e lo sviluppo della commercializzazione, nonché attività di analisi e di ricerca del settore e di coordinamento a livello regionale di un sistema a rete degli uffici di informazione e di accoglienza turistica.

3. L'APT, per il perseguimento degli scopi istituzionali, previa specifica autorizzazione del Consiglio regionale, può acquisire partecipazioni e costituire società che abbiano come oggetto attività pertinenti o di supporto alla promozione turistica.

4. L'APT può realizzare, tramite apposite convenzioni, progetti promozionali affidati dagli enti locali, da enti pubblici e da operatori privati.

Art. 3.

Organi dell'APT

1. Gli organi dell'APT sono: l'Amministratore unico e il Collegio dei revisori.

2. L'Amministratore è nominato dalla Giunta regionale, rimane in carica per tre anni ed è scelto tra persone in possesso di comprovate competenze nella direzione di organizzazioni complesse e di specifica esperienza in materia di gestione operativa per obiettivi e progetti. Il compenso è stabilito con riferimento a parametri desumibili dal libero mercato per quanto attiene ai compensi degli amministratori di imprese private.

3. L'Amministratore ha la legale rappresentanza dell'ente, adotta lo statuto, il regolamento, la dotazione organica, i programmi generali di attività, il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo e le altre deliberazioni, esercita tutti i poteri gestionali dell'Azienda ed è responsabile delle attività svolte e dei risultati delle attività dell'Azienda.

4. L'attività dell'Amministratore è soggetta alla valutazione della Giunta regionale. L'eventuale valutazione negativa determina la revoca dell'incarico.

5. Il Collegio dei revisori, composto da tre membri iscritti nel Registro dei revisori contabili, è nominato dalla Giunta regionale e dura in carica tre anni.

Art. 4.

Vigilanza sulla regolarità amministrativa e contabile

1. Il Collegio dei revisori esercita la vigilanza sulla regolarità amministrativa e contabile, mediante verifiche annuali e infrannuali, nonché sulla gestione finanziaria e patrimoniale e predispone semestralmente una relazione sull'andamento della gestione da inviare alla Regione e all'Amministratore.

2. I revisori possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, all'esame e al controllo degli atti dell'Azienda, previa comunicazione al Presidente del Collegio. Delle verifiche effettuate è fatta menzione nei verbali del Collegio.

3. Al Collegio dei revisori sono trasmesse tutte le deliberazioni dell'Amministratore. Il Collegio può chiedere notizie all'Amministratore sull'andamento della gestione o su specifici atti.

Art. 5.

Controlli

1. Le deliberazioni concernenti lo statuto, il regolamento, la dotazione organica e le sue variazioni comportanti modifiche nella consistenza delle qualifiche, i programmi generali di attività, il bilancio di previsione ed il bilancio consuntivo sono sottoposte all'approvazione della Giunta regionale.

2. Le variazioni ai programmi generali e al bilancio di previsione sono comunicate alla Giunta regionale che, entro trenta giorni, può annullare i relativi atti. Decorso inutilmente il termine di trenta giorni gli atti si intendono approvati. Il termine è interrotto se la Giunta chiede chiarimenti.

Art. 6.

Dotazione organica e gestione del personale

1. L'APT dispone di personale proprio, al quale si applica lo stato giuridico e il trattamento economico del personale regionale.

2. L'Amministratore definisce la dotazione organica dell'APT, la quale viene approvata dalla Giunta regionale ai sensi del comma 1 dell'art. 5.

3. Nell'ambito dei finanziamenti per il funzionamento dell'APT e per lo svolgimento delle attività indicate all'art. 2, la Giunta definisce, con cadenza biennale, il limite massimo di spesa per il personale.

4. All'interno del limite di cui al comma 3, l'APT gestisce la propria dotazione organica e attiva rapporti di lavoro a tempo determinato e incarichi professionali di cui al comma 6 dell'art. 7 del D.Lgs 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, necessari all'espletamento di attività non riconducibili completamente a singoli progetti finanziati ai sensi della lett. c) del comma 1 dell'art. 7.

5. L'APT gestisce il proprio personale nell'ambito dei limiti di spesa fissati dalla Giunta regionale, secondo quanto stabilito dai commi 3 e 4.

6. L'APT assume il proprio personale adottando le modalità e le procedure previste per il personale regionale.

Art. 7.

Entrate dell'APT

1. L'APT provvede alle spese di funzionamento e di attività con le risorse derivanti dalle seguenti entrate:

- a) redditi e proventi patrimoniali e di gestione;
- b) finanziamenti, contributi e rimborsi da parte della Regione in funzione di compiti istituzionali previsti dal comma 1 dell'art. 2;
- c) corrispettivi, finanziamenti, contributi e rimborsi da parte degli enti locali, di enti pubblici e di privati committenti, connessi all'esercizio di incarichi affidati all'APT.

2. La Regione è autorizzata a mettere a disposizione dell'APT un fondo annuale di dotazione, nei limiti della disponibilità del bilancio regionale per la copertura delle spese di carattere generale relative al funzionamento dell'Azienda e delle spese per lo svolgimento delle attività di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 2, nonché per l'espletamento di altri incarichi di carattere generale assegnati dalla Regione, relativi ad attività non riconducibili compiutamente a singoli progetti.

Art. 8.

Conferenza regionale per il turismo

1. La Regione, al fine di attuare un efficace sistema di relazioni con le Province, le altre autonomie locali e con le rappresentanze economiche, istituisce la Conferenza regionale per il turismo (CRT), con le seguenti competenze:

a) esprimere indirizzi, orientamenti e valutazioni sulle politiche regionali del turismo;

b) esprimere pareri e formulare proposte sulla promozione e sullo sviluppo della commercializzazione turistica;

c) esprimere valutazioni sul risultato delle azioni promozionali realizzate dall'APT, nonché sui piani di promozione provinciali;

d) esprimere valutazioni sul bilancio preventivo e consuntivo dell'APT e sulle verifiche da essa effettuate in ordine ai risultati conseguiti dagli interventi finanziari relativi alla promozione e alla commercializzazione turistica.

2. La CRT è composta:

a) dall'Assessore regionale competente in materia di turismo, che la presiede;

b) dal Presidente o dagli Assessori provinciali competenti in materia di turismo;

c) da soggetti, in numero non superiore a venti, nominati dalla Giunta regionale, designati dalle rappresentanze di livello regionale delle forze economico-sociali del settore turistico, con particolare riguardo a quelle individuate dall'art. 4 della legge 17 maggio 1983, n. 217.

3. I soggetti di cui alla lett. c) del comma 2 sono scelti sulla base di terne di designazione proposte dalle rappresentanze delle forze economico-sociali individuate dalla Giunta regionale. La Giunta regionale può integrare la CRT con uno o più esperti su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di turismo.

4. La CRT può essere convocata per il tramite del suo Presidente su richiesta della Commissione consiliare competente in materia di turismo, per essere sentita sui temi della politica turistica.

5. La CRT è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale. Le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario regionale.

6. Ai componenti della CRT nominati fra i designati delle rappresentanze di livello regionale delle forze economico-sociali del settore turistico è corrisposto un gettone di presenza per ogni seduta. La misura del gettone è calcolata rivalutando per gli anni 1986/95 e successivamente annualmente - l'importo previsto dalla L.R. 18 marzo 1985, n. 8, all'indice medio ISTAT relativo alle variazioni dei prezzi al consumo. Ai medesimi soggetti spettano altresì i rimborsi previsti dall'art. 2 della stessa legge.

7. La CRT ha un proprio regolamento interno, approvato dalla Giunta regionale, che ne regola la durata ed il funzionamento.

Art. 9.

Norme finali

1. L'Amministratore dell'APT, entro sessanta giorni dalla nomina, sottopone all'approvazione della Giunta regionale lo statuto, il regolamento amministrativo-contabile e la dotazione organica definita a norma dell'art. 6.

Art. 10.

Modifiche alla L.R. 9 agosto 1993, n. 28

1. Al comma 2 dell'art. 2 della L.R. n. 28 del 1993 sono soppresse le parole: «di cui all'art. 6».

2. Al comma 2 dell'art. 3 della L.R. n. 28 del 1993 sono soppresse le parole: «sentita la Consulta di cui all'art. 10».

Art. 11.

Abrogazioni

1. Sono abrogati gli articoli dal 6 al 13 della L.R. 9 agosto 1993, n. 28.

2. E abrogata la L.R. 10 aprile 1995, n. 31.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 5 dicembre 1996

LA FORGIA

97R0005

LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1996, n. 48.

Partecipazione della regione Emilia-Romagna al «Forum europeo per la sicurezza urbana».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 145 del 9 dicembre 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Adesione al Forum europeo per la sicurezza urbana

1. Ai sensi dell'art. 47 dello Statuto regionale, la Regione Emilia-Romagna è autorizzata ad aderire al Forum europeo per la sicurezza urbana, associazione internazionale, con sede in Parigi, costituita fra Comuni, Province e Regioni d'Europa.

2. L'Associazione persegue il fine di riunire le collettività locali d'Europa che mettono in atto, ciascuna nel proprio ambito di competenza, azioni e programmi di prevenzione della delinquenza e dell'insicurezza nelle città.

Art. 2.

Esercizio dei diritti

1. I diritti conseguenti all'adesione all'Associazione sono esercitati dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato.

2. Spetta al Consiglio regionale deliberare in ordine alla continuazione del vincolo associativo in presenza di modifiche del vigente statuto dell'Associazione.

Art. 3.

Rappresentanza della Regione

1. Il Presidente della Giunta regionale rappresenta la Regione nell'Assemblea generale del Forum e può delegare un suo rappresentante a partecipare a singole sessioni dell'Assemblea.

Art. 4.

Quota associativa annuale

1. La Regione aderisce con una quota annuale il cui importo viene determinato ai sensi dell'art. VI dello statuto dell'Associazione, e nell'ambito delle disponibilità annualmente autorizzate dalla legge di bilancio regionale.

Art. 5.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, la Regione Emilia-Romagna fa fronte mediante l'utilizzazione dei fondi stanziati sul Capitolo di spesa 02650 «Spese per l'adesione ad enti, organizzazioni ed associazioni che perseguono scopi di interesse per la Regione e per contributo ad associazioni che si prefiggono lo scopo dello sviluppo dei poteri locali» del Bilancio di previsione per l'esercizio 1996 e successivi.

Art. 6.

*Norma finale**Perfezionamento della partecipazione all'Associazione*

1. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare la partecipazione della Regione al Forum.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 5 dicembre 1996

LA FORGIA

97R0006

LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1996, n. 49.

Provvidenze in materia agricola e agro-ambientale a favore delle partecipanze agrarie e delle associazioni agrarie. Abrogazione delle leggi regionali 22 novembre 1976, n. 49, e 2 dicembre 1988, n. 49.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 145 del 9 dicembre 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Partecipanze agrarie

1. Le Partecipanze agrarie di Cento (Ferrara), Nonantola (Modena), San Giovanni in Persiceto, Sant'Agata Bolognese, Pieve di Cento e Villa Fontana (Bologna) accedono ai regimi di aiuto e alle provvidenze previste nel settore agricolo e agro-ambientale dalla normativa regionale e dell'Unione europea a favore delle società cooperative.

Art. 2.

Condizioni per la concessione dei contributi

1. Le provvidenze e i regimi di aiuti previsti all'art. 1 sono attribuiti alle Partecipanze agrarie quando ricorrano le seguenti condizioni:

- a) le opere realizzate devono divenire di proprietà dell'Ente beneficiario;
- b) il tempo di godimento del terreno assegnato non deve essere inferiore ai diciotto anni;
- c) gli eventuali fabbricati ed impianti fissi di interesse plurimo non devono essere costruiti in area destinata a successive assegnazioni.

Art. 3.

Regolamenti

1. I benefici e gli oneri derivanti ai partecipanti singoli e associati dalla realizzazione delle iniziative di interesse comune di cui alla presente legge sono disciplinati da regolamenti delle Partecipanze agrarie approvati dalla Giunta regionale.

Art. 4.

Associazioni agrarie

1. I Comuni e le associazioni agrarie, comunque denominate, che amministrano beni di uso civico, accedono alle provvidenze previste nel settore agricolo e agro-ambientale dalla normativa regionale a favore delle società cooperative.

2. I beneficiari delle provvidenze di cui al comma 1 devono comunque mantenere il vincolo di destinazione ad uso civico dei beni oggetto delle provvidenze medesime.

Art. 5.

Abrogazioni di leggi regionali

1. Sono abrogate:

- a) la L.R. 22 novembre 1976, n. 49 «Concessione alle partecipanze agrarie dell'Emilia-Romagna delle provvidenze previste dalle leggi regionali a favore delle cooperative agricole»;
- b) la L.R. 2 dicembre 1988, n. 49 «Estensione delle provvidenze previste dalla L.R. 22 novembre 1976, n. 49 «Concessione alle partecipanze agrarie dell'Emilia-Romagna delle provvidenze previste dalle leggi regionali a favore delle cooperative agricole»».

Art. 6.

Esame comunitario

1. L'applicazione della presente legge è subordinata all'esito favorevole dell'esame da parte della Commissione europea sulla legge medesima. Della decisione favorevole è data notizia mediante pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Emilia-Romagna.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 5 dicembre 1996

LA FORGIA

97R0007

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 1996, n. 50

Disciplina del diritto allo studio universitario. Abrogazione della legge regionale 19 ottobre 1990, n. 46, e della legge regionale 19 luglio 1991, n. 20

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 151 del 28 dicembre 1996)

II CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

Finalità

1. Con la presente legge la Regione Emilia-Romagna disciplina la materia del diritto allo studio universitario (DSU), al fine di concorrere all'attuazione degli articoli 3 e 34 della Costituzione e della lettera c) del comma 3 dell'art. 2 dello Statuto, attraverso la predisposizione di servizi organizzati ed erogati in modo rispondente alle esigenze degli studenti universitari.

2. La presente legge, in conformità ai principi dettati dalla legge 2 dicembre 1991, n. 390 - di seguito, denominata «legge statale»-, tende a realizzare un sistema integrato di interventi al fine di:

a) favorire l'accesso e la frequenza dei cittadini, con particolare riferimento a quelli di accertata capacità e privi o carenti di mezzi, ai più alti gradi dell'istruzione, della ricerca e della preparazione professionale;

b) promuovere uno stretto raccordo fra formazione universitaria e mercato del lavoro, favorendo la creazione di un sistema di opportunità volte alla massima produttività della formazione universitaria, all'elevazione quantitativa e qualitativa degli esiti positivi, alla riduzione dei tempi di inserimento nel mondo del lavoro;

c) favorire una positiva integrazione fra popolazione studentesca e comunità locale.

3. Le finalità di cui alla presente legge sono perseguite in collaborazione con le Università, gli Enti locali e gli altri soggetti pubblici e privati con competenza in materia, in particolare attraverso l'utilizzo di convenzioni e accordi al fine di raggiungere un pieno e razionale utilizzo delle risorse umane, delle strutture e dei servizi.

Art. 2.

Destinatari degli interventi

1. Hanno diritto di usufruire dei servizi di cui alla presente legge tutti gli studenti, indipendentemente dalla regione di provenienza, regolarmente iscritti ai corsi di studio delle Università, degli istituti universitari e degli istituti superiori di grado universitario - di seguito indicati con il termine «Università» - aventi sede legale in Emilia-Romagna e che rilasciano titoli aventi valore legale.

2. Gli organismi di gestione di cui all'art. 5 stipulano convenzioni con le Accademie di Belle Arti, aventi sede legale in Emilia-Romagna, che rilasciano titoli aventi valore legale, al fine di stabilire le modalità di accesso degli studenti ai servizi di cui alla presente legge.

3. Gli studenti stranieri fruiscono delle provvidenze e dei servizi per il DSU secondo quanto stabilito dall'art. 20 della legge statale.

Art. 3.

Settori di intervento

1. La Regione interviene a favore degli studenti universitari tramite:

a) interventi rivolti alla generalità degli studenti;

b) interventi attribuibili per concorso, articolati in interventi in denaro e in servizi.

2. Per gli studenti portatori di handicap gli organismi di gestione prevedono specifici interventi, sia individuali che collettivi, anche attraverso l'utilizzo delle collaborazioni di cui all'art. 13 della legge statale.

3. Gli interventi di cui al comma 2 possono essere attuati attraverso l'erogazione diretta del servizio stesso o sotto forma di concorso finanziario.

4. Gli organismi di gestione di cui all'art. 5 attuano interventi per favorire la frequenza degli studenti lavoratori ai corsi universitari.

Art. 4.

Programmazione regionale

1. La Giunta regionale sottopone all'approvazione del Consiglio regionale la proposta del programma per il DSU coerente con gli obiettivi, gli indirizzi e le priorità della programmazione nazionale dello sviluppo universitario.

2. Il programma deve comunque contenere:

a) l'indicazione degli obiettivi generali da perseguire e quelli da realizzare in via prioritaria, tenendo conto anche del raccordo tra formazione universitaria e formazione professionale;

b) le strategie utili al conseguimento degli obiettivi fissati;

c) il quadro delle risorse finanziarie che si prevede di acquisire ed impiegare nel periodo di riferimento.

3. La Giunta regionale impartisce agli organismi di gestione di cui all'art. 5 direttive relativamente a:

a) criteri per la determinazione dei requisiti di merito e delle condizioni economiche per l'accesso agli interventi e ai servizi attribuibili per concorso;

b) limiti minimi e massimi entro i quali sono fissati gli importi delle borse di studio e dei prestiti d'onore;

c) indirizzi e criteri per la determinazione delle tariffe dei servizi;

d) indirizzi per l'attuazione del controllo di gestione.

4. La Giunta regionale può stabilire le attività che debbono essere svolte in modo associato al fine di ottenere facilitazioni nell'acquisto di beni e servizi e nella loro gestione.

5. La Giunta regionale ripartisce annualmente agli organismi di gestione il finanziamento stabilito negli atti di programmazione finanziaria della Regione, sulla base di criteri che, in particolare, tengano conto della popolazione studentesca, con particolare riferimento agli studenti fuori sede, dei servizi erogati, anche con riferimento alla necessità di sviluppo degli stessi, nonché delle attività gestite in modo associato.

6. La Giunta regionale definisce altresì con cadenza biennale il limite massimo di spesa per il personale.

7. Nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione, la Giunta regionale può realizzare iniziative di sperimentazione, documentazione e ricerca, nonché attivare strumenti informativi.

8. La Giunta regionale riferisce periodicamente al Consiglio regionale sui risultati raggiunti in riferimento agli obiettivi prefissati nel programma regionale.

9. La programmazione regionale è altresì rivolta alla realizzazione di interventi per l'edilizia finalizzata al DSU, secondo quanto previsto dai commi 1 e 2 dell'art. 18 della legge statale e dalla L. R. 8 settembre 1981, n. 36 e successive modifiche.

Art. 5.

Organismi di gestione

1. Per ciascuna delle Università aventi sede nella regione è istituita una Azienda regionale per il DSU - di seguito denominata «Azienda» - ente dipendente dalla Regione, dotato di personalità giuridica, di autonomia amministrativa e gestionale.

2. Le Aziende gestiscono gli interventi di cui al Titolo II, applicando criteri di economicità ed efficienza al fine di consentire un rapporto ottimale tra costi di gestione e benefici.

3. Le Aziende attuano il programma per il DSU anche attraverso un sistema di convenzioni, che assicuri un raccordo con il territorio per lo sviluppo e la qualificazione dei servizi, anche in relazione al Piano universitario di cui alla legge 14 agosto 1982, n. 590.

4. Al fine di ottimizzare l'erogazione dei servizi le Aziende organizzano la gestione dei medesimi tenendo conto dei processi di autonomia gestionale, amministrativa e accademica che si sviluppano nelle sedi decentrate dell'Università di riferimento.

5. Le Aziende determinano i requisiti di merito e le condizioni economiche degli studenti, nonché la definizione delle procedure di selezione, ai fini dell'accesso ai servizi e del godimento degli interventi di cui al Capo II del Titolo II, sulla base di quanto previsto dalla Giunta ai sensi dell'art. 4, in attuazione del decreto di cui all'art. 4 della legge statale.

6. Il funzionamento delle Aziende e le competenze degli organi di cui all'art. 16 sono disciplinati dallo Statuto interno adottato dal Consiglio di amministrazione.

TITOLO II

INTERVENTI E MODALITÀ DI GESTIONE

CAPO I

Servizi rivolti alla generalità degli studenti

Art. 6.

Tipologie

1. I servizi rivolti alla generalità degli studenti hanno il fine di rendere più agevole e proficua la frequenza ai corsi di studio e di qualificare la permanenza nella dimensione universitaria.

2. I servizi rivolti alla generalità degli studenti sono:

a) servizio d'informazione e consulenza sugli interventi relativi al DSU e sulle opportunità logistiche e formative presenti sul territorio;

b) servizio di ristorazione;

c) servizio di assistenza sanitaria;

d) servizio editoriale e librario;

e) servizio di orientamento al lavoro;

f) altri interventi utili ad attuare il DSU, con particolare riferimento ad iniziative di carattere innovativo o sperimentale proposte da studenti, Università o Aziende.

3. La Regione collabora altresì con le Università per la realizzazione di servizi culturali e sportivi ai sensi della lettera d) del comma 1 dell'art. 12 della legge statale.

Art. 7.

Servizio di ristorazione

1. Il servizio di ristorazione può essere gestito direttamente dall'Azienda oppure indirettamente mediante appalti o convenzioni.

2. Il servizio di ristorazione deve essere organizzato in modo da attuare una razionale diffusione delle strutture sul territorio, prevedendo una pluralità di forme di ristorazione. Esso è regolamentato in modo da consentire idonee forme di controllo anche da parte degli utenti.

3. L'Azienda stabilisce le modalità di utilizzazione del servizio e di controllo dell'accesso, nonché la partecipazione degli utenti al costo del servizio, al fine di garantire l'economicità della gestione.

4. L'Azienda, previa convenzione, può, consentire l'utilizzo del servizio ristorativo sia a soggetti pubblici e privati, operanti nella formazione superiore, sia ad Enti locali, a fronte di un corrispettivo a totale copertura dei costi sostenuti.

Art. 8.

Servizio editoriale e librario

1. Il servizio editoriale e librario è finalizzato a favorire, anche tramite iniziative da svolgere in collaborazione con le Università, la divulgazione e l'utilizzazione di materiale didattico ad uso universitario.

2. Può essere istituito un servizio di prestito di testi universitari a favore di studenti carenti di mezzi, con particolare riguardo a quelli che fruiscono dei servizi di cui al Capo II del Titolo II.

Art. 9.

Servizio di orientamento al lavoro

1. Il servizio di orientamento al lavoro ha l'obiettivo di favorire la conoscenza dei profili professionali e del mercato del lavoro e fornisce strumenti per operare una scelta consapevole legata alle caratteristiche e alle propensioni individuali, agevolando il collegamento tra percorsi di studio e percorsi di lavoro.

2. Il servizio, oltre che alla generalità degli studenti universitari, può essere rivolto altresì ai diplomati di scuola media superiore e ai laureati.

3. Il servizio è attivato anche in collaborazione con l'Università e con gli Enti locali per sviluppare iniziative concertate, coinvolgendo il sistema della formazione professionale e il sistema delle imprese.

CAPO II

Servizi attribuibili per concorso e sovvenzioni straordinarie

Art. 10.

Tipologie, accertamenti e sanzioni

1. I servizi attribuibili per concorso sono finalizzati a favorire l'accesso e la frequenza agli studi degli studenti capaci e meritevoli, privi o carenti di mezzi.

2. Tali servizi sono:

a) borse di studio;

b) servizio abitativo;

c) prestiti d'onore.

3. Possono partecipare al concorso gli studenti che siano in possesso dei requisiti previsti dall'apposito bando.

4. Per gli adempimenti di cui all'art. 24 della legge statale, le Aziende inviano con cadenza semestrale alle Università l'elenco dei beneficiari delle provvidenze di cui al presente articolo, ripartite per tipologia di intervento.

5. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 22 e 23 della legge statale in materia di accertamenti e sanzioni, lo studente che sia incorso in sanzioni amministrative o abbia commesso gravi o reiterate infrazioni ai regolamenti che disciplinano la fruizione dei servizi può decadere in tutto o in parte dal diritto all'utilizzazione dei medesimi, secondo quanto previsto dai regolamenti.

Art. 11.

Borse di studio

1. Le borse di studio vengono attribuite limitatamente al primo corso di laurea o diploma universitario, salvaguardando, in questo ultimo caso, la possibilità di continuazione degli studi per conseguire la laurea.

2. Le borse di studio di cui alla presente legge non sono cumulabili con analoghi benefici di altre istituzioni pubbliche o private, tranne che con quelle previste dalla lettera d) del comma 1 dell'art. 7 della legge statale. Resta ferma la facoltà di opzione da parte degli interessati.

3. A richiesta dello studente beneficiario, la borsa di studio può essere, anche in misura parziale, trasformata in servizi.

4. L'importo delle borse di studio è determinato dalle Aziende sulla base di quanto stabilito dalla Giunta ai sensi dell'art. 4.

Art. 12

Servizio abitativo

1. Il servizio abitativo è organizzato al fine di consentire la partecipazione alle attività didattiche degli studenti fuori sede.

2. Lo studente assegnatario dell'alloggio è tenuto a concorrere al costo del servizio. Per gli studenti beneficiari di borse di studio, tale concorso può essere detratto dalla borsa stessa. La partecipazione dello studente al costo può essere graduata per merito e reddito, prevedendo comunque una contribuzione pari alla percentuale minima prevista per i servizi a domanda individuale degli Enti locali.

3. Ove la domanda di servizi abitativi superi il numero degli alloggi disponibili, le Aziende possono assegnare contributi per partecipare al costo del canone di locazione.

4. Le strutture adibite ad alloggi possono essere messe a disposizione da Enti pubblici o soggetti privati ovvero gestite da essi, mediante apposita convenzione con l'Azienda medesima, garantendo la qualità del servizio.

5. Le Aziende possono altresì stipulare convenzioni per la messa a disposizione delle Università anche europee e di altri enti delle proprie strutture abitative a supporto di attività didattiche, formative e culturali.

6. Agli studenti fuori sede, che non usufruiscono di servizi abitativi, può essere riservata una quota delle strutture gestite dalle Aziende per la fruizione di servizi di foresteria a prenotazione per limitati periodi di tempo.

7. L'utilizzazione delle strutture abitative è disciplinata da apposito regolamento, approvato dall'Azienda, che stabilisce, in particolare, diritti e obblighi degli studenti alloggiati.

8. L'alloggio assegnato, convenzionato o accordato, deve essere ubicato nel territorio del comune sede del corso o nel territorio di comuni immediatamente limitrofi.

Art. 13.

Prestito d'onore

1. Le Aziende possono concedere prestiti d'onore sulla base di quanto stabilito dall'art. 16 della legge statale.

2. L'ammontare dei contributi che le Aziende possono utilizzare per finanziare i prestiti d'onore sono fissati annualmente dalla Giunta regionale.

Art. 14.

Sovvenzioni straordinarie

1. L'Azienda può disporre straordinarie forme di intervento a favore di studenti capaci e meritevoli, privi o carenti di mezzi che, per eccezionali e comprovati motivi, non abbiano potuto fruire di altre forme di assistenza.

CAPO III

Modalità di gestione dei servizi

Art. 15.

Modalità di gestione

1. I servizi per il DSU possono essere gestiti in forma diretta o tramite convenzioni atte a conseguire economicità e razionalità della gestione, garantendo la qualità dei servizi.

2. Le convenzioni di cui al comma 1 possono essere stipulate con i Comuni sedi di corsi, con le Università, nonché con altri soggetti pubblici e privati.

3. La convenzione deve comunque stabilire:

a) i servizi e le tipologie delle prestazioni nonché le modalità di erogazione delle stesse;

b) gli oneri a carico dell'Azienda.

4. Le Aziende e i Comuni possono realizzare programmi comuni al fine di coordinare le attività aziendali con i servizi comunali indirizzati alla generalità della popolazione giovanile. La convenzione che disciplina tale collaborazione prevede gli oneri a carico di ciascuna parte, fermo restando che le Aziende possono sostenere esclusivamente gli oneri relativi alle proprie finalità istituzionali.

5. Le convenzioni tra Aziende ed enti pubblici devono contenere una regolamentazione per l'utilizzo del personale.

6. I servizi e gli interventi possono altresì essere affidati ad associazioni e cooperative di studenti, regolarmente costituite ed operanti nell'Università, sulla base di requisiti fissati dall'Azienda.

TITOLO III

LE AZIENDE REGIONALI

Art. 16.

Organi

1. Sono organi dell'Azienda:

a) il Consiglio di amministrazione;

b) il Presidente;

c) il Collegio dei revisori per l'Azienda di Bologna: il Revisore unico per le Aziende di Ferrara, Modena e Parma.

2. Il Consiglio di amministrazione delle Aziende di Ferrara, Modena e Parma è composto da:

a) un rappresentante della Regione, nominato dalla Giunta regionale;

b) un rappresentante nominato dal Comune sede di Atenco di concerto con i Comuni sedi di decentramento;

c) due rappresentanti delle Università, di cui uno eletto dalla componente studentesca.

3. Il Consiglio di amministrazione dell'Azienda di Bologna è composto da:

a) due rappresentanti della Regione, nominati dalla Giunta regionale;

b) un rappresentante nominato dal Comune di Bologna e un rappresentante nominato di concerto dai Comuni sedi di decentramento;

c) quattro rappresentanti dell'Università, di cui due eletti dalla componente studentesca.

4. I rappresentanti della Regione sono scelti tra persone di comprovata e specifica esperienza tecnico-amministrativa acquisita per aver ricoperto funzioni di amministrazione e direzione presso Enti pubblici e strutture private. Essi non possono comunque essere dipendenti dell'Università.

5. I componenti del Consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni, salvo quanto previsto dagli statuti delle Università per le elezioni della componente studentesca.

6. Il Presidente è nominato dalla Giunta regionale d'intesa con l'Università.

7. Il Collegio dei revisori è composto di tre membri, nominati dalla Giunta regionale, scelti tra gli iscritti nel ruolo dei revisori contabili di cui al D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88. Esso dura in carica quattro anni.

8. Il Revisore unico è nominato dalla Giunta regionale, scegliendo tra gli iscritti nel ruolo dei revisori contabili di cui al D.Lgs. n. 88 del 1992. Esso dura in carica quattro anni.

9. Lo statuto, oltre a disciplinare le competenze degli organi, prevede altresì le specifiche funzioni del Direttore, il quale occupa la posizione dirigenziale più elevata nell'ambito della dotazione organica delle singole Aziende.

Art. 17.

Indennità

1. Ai componenti del Consiglio di amministrazione è corrisposto un gettone di presenza per ogni seduta, nella misura stabilita dalla normativa regionale in materia di compensi e rimborsi a favore dei componenti di organi di enti e aziende regionali.

2. Al Presidente e al Vicepresidente del Consiglio di amministrazione, spetta un'indennità di carica nella misura stabilita dalla disciplina di cui al comma 1.

3. Ai componenti del Collegio dei revisori dei conti e al Revisore unico spetta un corispettivo secondo quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88.

4. Qualora non risiedano nel comune sede dell'Azienda, ai componenti degli organi spetta il rimborso delle spese di viaggio o il rimborso dell'indennità chilometrica nella misura stabilita dalla disciplina di cui al comma 1.

Art. 18.

Approvazione atti fondamentali dell'Azienda

1. Sono soggetti all'approvazione della Giunta regionale i seguenti atti:

- a) statuto;
- b) regolamento di contabilità e dei contratti;
- c) il bilancio di previsione con l'allegata relazione, gli atti amministrativi di variazione al bilancio, il conto consuntivo, composto dal conto finanziario e dal conto del patrimonio;
- d) dotazione organica e sue variazioni comportanti modifiche alla consistenza delle qualifiche;
- e) alienazione e acquisto di immobili;
- f) spese che impegnano il bilancio per oltre tre anni.

Art. 19.

Personale

1. Le Aziende dispongono di personale proprio al quale si applica lo stato giuridico, l'ordinamento professionale, il trattamento economico, nonché la normativa in materia di relazioni sindacali, previsti per il personale regionale. Spetta al Consiglio di amministrazione di ciascuna Azienda adottare la dotazione organica dell'Ente.

2. Ciascuna Azienda adotta la dotazione organica e gestisce il proprio personale nell'ambito del limite di spesa di cui al comma 6 dell'art. 4. All'interno di tale limite, l'Azienda gestisce la propria dotazione organica, attiva rapporti di lavoro a tempo determinato e gli incarichi professionali di cui al comma 6 dell'art. 7 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, necessari all'espletamento delle attività rivolte ai destinatari di cui all'art. 3.

3. Ciascuna Azienda assume il proprio personale secondo le modalità e le procedure previste dalla normativa regionale, anche attivando concorsi unici tra le Aziende medesime o con la Regione.

4. Alla mobilità tra le Aziende e tra le stesse e gli organici della Regione si applicano i criteri e le modalità previste dall'art. 45 della L. R. 4 agosto 1994, n. 31.

5. Il personale delle Aziende è equiparato al personale appartenente agli organici regionali anche per quanto riguarda la sperimentazione del nuovo ordinamento professionale prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro, nonché in relazione agli effetti dell'applicazione del comma 12 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, in materia di misure flessibili nella gestione delle risorse umane.

6. La contrattazione decentrata regionale definisce, sentito il parere del Consiglio di amministrazione delle Aziende, la quota di risorse che ciascuna Azienda deve finalizzare alla erogazione del salario accessorio.

Art. 20.

Patrimonio

1. L'Azienda ha un proprio patrimonio formato da beni mobili e immobili.

2. La Regione con decreto del Presidente della Giunta regionale trasferisce all'Azienda i beni mobili, immobili e le attrezzature destinate al raggiungimento dei fini della presente legge, individuati in appositi inventari. Detti beni sono trasferiti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, risultante dal verbale di consegna.

3. Il patrimonio dell'Azienda è costituito altresì da beni mobili e immobili derivanti da acquisizioni, donazioni, eredità e legati.

4. Il patrimonio dell'Azienda derivante dal trasferimento di cui al comma 2 è vincolato nell'uso all'attuazione degli interventi per il DSU; il mutamento della destinazione determina il riacquisto della proprietà degli stessi da parte della Regione.

5. A seguito dell'accertamento dell'avvenuto mutamento di destinazione il Presidente della Giunta regionale provvede con decreto a dichiarare il trasferimento del bene nel patrimonio regionale. Il decreto costituisce titolo per la trascrizione nei registri immobiliari e per la volturazione catastale del bene a favore della Regione.

6. I beni immobili possono essere alienati dall'Azienda previa autorizzazione della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18. Il ricavato della vendita è destinato alla realizzazione di interventi di edilizia finalizzata al DSU.

Art. 21.

Mezzi finanziari

1. Ciascuna Azienda dispone dei seguenti mezzi finanziari:

- a) finanziamento annuo della Regione;
- b) finanziamenti destinati all'edilizia finalizzata al DSU;
- c) finanziamenti derivanti dal gettito del tributo regionale di cui ai commi dal 19 al 23 dell'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 destinati all'erogazione delle borse di studio e dei prestiti d'onore;
- d) contributi da parte di soggetti privati e pubblici per la realizzazione degli scopi istituzionali;
- e) proventi derivanti dalla prestazione di servizi e da attività ed introiti provenienti a qualunque titolo dalla gestione del proprio patrimonio;
- f) donazioni, eredità, legati;
- g) proventi derivanti dall'alienazione del patrimonio.

2. I proventi e gli introiti derivanti dalla gestione del proprio patrimonio, ad esclusione di quelli che derivano da interventi dovuti, sono utilizzati dall'Azienda per l'attivazione di modalità innovative nell'erogazione dei servizi o per la realizzazione di opere attinenti al DSU.

3. I finanziamenti previsti per gli interventi di cui alla L. R. 8 settembre 1981, n. 36 e destinati all'edilizia finalizzata al diritto allo studio universitario possono essere attribuiti direttamente alle Aziende.

Art. 22.

Bilancio

1. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

2. Il bilancio annuale di previsione, di competenza e di cassa, deve presentare il pareggio finanziario. Esso è costituito dallo stato di previsione dell'entrata, da quello della spesa e dal quadro riassuntivo finale e deve essere adottato dal Consiglio di amministrazione entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello cui esso si riferisce e approvato dalla Giunta regionale.

3. Il bilancio è corredato da una relazione previsionale e programmatica, riferita ad un arco temporale pari a quello del bilancio pluriennale della Regione, e deve essere redatto in modo da consentire la lettura per programmi, servizi ed interventi.

4. L'Azienda non può provvedere all'adozione del bilancio preventivo qualora non sia stato approvato dalla Giunta regionale il rendiconto relativo a due esercizi precedenti l'anno cui il bilancio si riferisce.

5. Qualora il bilancio di previsione non sia stato deliberato dal Consiglio di amministrazione entro il 31 dicembre, è autorizzato l'esercizio provvisorio per un massimo di quattro mesi, sulla base dell'ultimo bilancio approvato. L'autorizzazione è limitata ad un dodicesimo dello stanziamento di spesa previsto da ciascun capitolo, per ciascun mese di esercizio.

6. Nel caso di spese obbligatorie non suscettibili di impegno e di pagamento frazionati in dodicesimi, nonché delle spese riferite all'erogazione delle borse di studio e dei prestiti d'onore, la gestione dei relativi capitoli è autorizzata senza limitazione.

7. Qualora il bilancio sia stato deliberato dal Consiglio di amministrazione entro il 31 dicembre, ma non ancora approvato dalla Giunta regionale, è autorizzata la gestione provvisoria del bilancio

medesimo, limitatamente ad un dodicesimo dello stanziamento di spesa previsto da ciascun capitolo, per ciascun mese di esercizio. Si applicano, in tal caso, le disposizioni di cui al comma 6.

8. Per quanto non previsto dalla presente legge, si applica la L. R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive modifiche.

Art. 23.

Gestione economica

1. I risultati di gestione sono rilevati mediante l'adozione del rendiconto annuale costituito dal conto finanziario consuntivo e dal conto del patrimonio.

2. Al conto consuntivo è allegata una relazione che evidenzia i costi sostenuti ed i risultati conseguiti per ciascun programma, servizio ed intervento, in relazione agli obiettivi contenuti nel programma degli interventi per il DSU e nel bilancio annuale di previsione.

3. Il rendiconto annuale è deliberato dal Consiglio di amministrazione entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui esso si riferisce.

4. Il Consiglio di amministrazione adotta un regolamento di contabilità da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale.

5. L'Azienda adotta un sistema di controllo di gestione e una contabilità per centri di costo, allegandone i risultati al conto consuntivo.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 24.

Disposizioni transitorie

1. Gli organismi di gestione previsti dall'art. 5 sono costituiti entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge; alla medesima data sono soppresse le Aziende di cui all'art. 22 della L. R. 19 ottobre 1990, n. 46, le quali sono tenute a presentare il rendiconto consuntivo aggiornato al momento della soppressione, nonché una ricognizione dei rapporti attivi e passivi.

2. Gli organismi di gestione di cui all'art. 5 subentrano nei rapporti attivi e passivi delle Aziende sorte in base alla L. R. n. 46 del 1990, nonché nei contratti che si sono resi necessari nelle more della loro costituzione.

Art. 25.

Disposizioni transitorie sul personale

1. Entro sessanta giorni dalla sua costituzione, ciascun Consiglio di amministrazione presenta alla Giunta regionale un progetto di dotazione organica e di struttura organizzativa della propria Azienda. Sulla base delle proposte presentate dalle Aziende, la Giunta regionale stabilisce i criteri ed i limiti nell'ambito dei quali ciascun Consiglio di amministrazione adotta, entro i sessanta giorni successivi, la dotazione organica della propria Azienda.

2. Il Direttore generale all'Organizzazione provvede, successivamente alla approvazione delle dotazioni organiche da parte della Giunta regionale, al trasferimento del personale in servizio presso le Aziende istituite ai sensi della L. R. 19 ottobre 1990, n. 46.

3. Il personale appartenente al ruolo ad esaurimento di cui al comma 1 dell'art. 30 della L. R. n. 46 del 1990, qualora eccedente i fabbisogni delle Aziende, permane nel predetto ruolo, per essere progressivamente integrato negli organici ordinari della Regione, a copertura di posti vacanti.

4. Il personale trasferito conserva la posizione giuridica ed economica in godimento all'atto del trasferimento, ivi compresa l'anzianità già maturata e fatti salvi gli effetti di eventuali procedure concorsuali in atto.

5. La Giunta regionale assicura la continuità nel versamento degli oneri previdenziali e nell'erogazione degli emolumenti spettanti al personale trasferito, per il tempo necessario alle Aziende ad approntare l'organizzazione per la gestione diretta di tale attività, e comunque per un periodo non superiore ai sei mesi dalla data del trasferimento del personale.

Art. 26.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge la Regione fa fronte mediante l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale che verranno dotati della disponibilità necessaria in sede di approvazione della legge di bilancio a norma di quanto disposto dal comma primo dell'art. 11 della L. R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive modificazioni.

Art. 27.

Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

a) 19 ottobre 1990, n. 46 «Nuove norme sul diritto allo studio universitario»;

b) 19 luglio 1991, n. 20 «Deroga temporanea agli artt. 22 e 23 ed integrazione dell'art. 21 della L. R. 19 ottobre 1990, n. 46. «Nuove norme sul diritto allo studio universitario».

2. È abrogato l'art. 52 «Modifiche della L. R. n. 46 del 1990» della L. R. 4 agosto 1994, n. 31.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 24 dicembre 1996

LA FORGIA

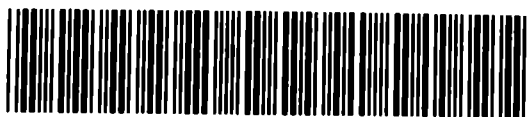
97R0074

DOMENICO CORTESANI, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore

ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.



* 4 1 1 1 3 0 0 1 6 0 9 7 *

L. 6.000